

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

"Et sic foret una magna confuxio": le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1801447> since 2022-02-28T21:41:34Z

Publisher:

Società Storica Vercellese

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

**“ET SIC FORET UNA MAGNA CONFUXIO”:
LE VILLE A GIURISDIZIONE MISTA
NEL VERCELLESE DAL XIII AL XV SECOLO***

La pace siglata il 19 luglio 1376 pone fine nel Vercellese a un pluridecennale periodo di rivolgimenti politici e militari: l'area risulta ora sotto l'influenza di due potenze rivali, Savoia e Visconti, che in un panorama ancora fluido e mutevole cercano di consolidare il dominio sulle località in loro possesso e di estenderlo acquisendone di nuove. Il comune di Vercelli, che è rimasto in mano ai Visconti, ha assistito al collasso del suo *districtus* e deve ora far fronte all'emorragia di località che mano a mano entrano nella dominazione sabauda, già saldamente assestata nelle principali roccaforti della signoria vescovile¹. È in questa fase, in cui lo scontro si è spostato dal piano militare a quello burocratico e amministrativo, che le fonti fanno emergere in tutta evidenza la questione delle ville a giurisdizione mista; di località, cioè, spartite fra la giurisdizione sabauda e quella viscontea.

Si tratta di un fenomeno numericamente ristretto, una manciata di comuni del centinaio e più distribuiti sul territorio della diocesi, ma consolidato da lungo tempo, tanto che già nel Duecento - quando a contendersi

* Nelle pagine seguenti si farà uso delle seguenti abbreviazioni: la sigla BB seguita dal numero d'ordine dei volumi è utilizzata per indicare l'edizione di documenti vercellesi *I Biscioni*, a cura di G. C. Faccio e M. Ranno (voll. I/1 e I/2) e R. Ordano (voll. I/3, II/1, II/2, II/3): vol. I/1, Torino, 1934 (BSSS, 145); vol. I/2, Torino, 1939 (BSSS, 146); voll. I/3, Torino, 1956 (BSSS, 178); vol. II/1, Torino, 1970 (BSSS, 181), vol. II/2, Torino, 1976 (BSSS, 189); vol. II/3, Torino, 1994 (BSSS, 211); un ulteriore volume a cura dello stesso Ordano, vol. III/1, Torino, 2000 (BSSS, 216), contiene i registi di tutti documenti. Con “Statuta 1241” si indicano gli statuti duecenteschi del comune di Vercelli: *Statuta communis Vercellarum ab anno 1241*, in *Historiae Patriae Monumenta*, vol. XVI, *Leges Municipales*, t. II/2, Torino 1871, coll. 1089-1264; con “Statuta 1341” gli statuti trecenteschi del comune di Vercelli: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, Vercelli 1541. I volumi de: *Le Carte dell'Archivio Comunale di Biella fino al 1379*, a cura di L. Borello e A. Tallone, vol. I, Voghera 1927 (BSSS, 103); vol. II, Voghera 1928 (BSSS, 104); vol. III, Voghera 1930 (BSSS, 105); vol. IV, a cura del solo Borello, Torino 1933 (BSSS, 136), saranno citati come “Borello e Tallone, *Carte*”, seguito dal n. del volume.

¹ A. Barbero, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV. Atti del V Congresso Storico Vercellese*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 411-510, in part. pp. 445-463.

il dominio nell'area sono il comune eusebiano e il vescovo di Vercelli - queste località costituiscono una categoria ufficialmente riconosciuta: nel 1279 la città di Vercelli promuove un'inchiesta nelle terre «comunibus cum domino episcopo Vercellensi». Nei secoli successivi altre formule - «locus utriusque iurisdictionis», «loca duarum iurisdictionum», «terrae mistae iurisdictionis»² - verranno create per definire quella che, col consolidarsi dello stato sabauda e la soggezione di Vercelli al dominio visconteo, si configura sempre più come una vera e propria anomalia, fonte come vedremo di conflittualità all'interno delle comunità e di non pochi problemi in ambito fiscale e giuridico-amministrativo.

1. L'origine delle ville a giurisdizione mista: la vendita del districtus vescovile (1243) e il suo annullamento (1249)

Il punto di partenza della vicenda è un evento notissimo nella storia vercellese, e su cui tuttavia non sempre si è fatta chiarezza. Il 22 aprile 1243 il comune di Vercelli, dietro promessa di lasciare il partito imperiale e schierarsi con quello della chiesa, ottiene l'approvazione del legato pontificio Gregorio da Montelongo per l'acquisto in blocco della giurisdizione episcopale compresa fra la Dora, il Po e la Sesia³. E' quindi raggiunto in un

² Per comodità del lettore si riassumono qui le espressioni utilizzate per indicare le località a giurisdizione mista, cui si farà riferimento di volta in volta nel proseguo del saggio: «terrae communes» (seconda metà del XIII secolo, documentazione di matrice cittadina: BB, II/2, doc. 388); «locus utriusque iurisdictionis» (metà del XIV secolo, documentazione di matrice vescovile, libri delle investiture: D. Arnoldi, *Il "Libro delle investiture" del vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi (1349-1350)*, Torino 1934 (BSSS 73/2), docc. 3, 45; documentazione delle comunità, dalla metà del XIV fino alla seconda metà del XV secolo: ASB, ASCB, Comune, b. 375 doc. del 5 aprile 1474); «loci communes», «loca duarum iurisdictionum», «loca mixtae iurisdictionis» (metà Trecento, documentazione di matrice cittadina, *Statuta 1341*, rispettt. ff. 113v-114r, ff. 156r, 158v); «terrae mistae iurisdictionis» (fine Trecento, documentazione di matrice cittadina, fonti fiscali e ordinati: ASCVc, Pergamene, m. 12, doc. 349; ASCVc, Ordinati, vol. 1, f. 29rv); «villae mistae» (documentazione sabauda, XV secolo: ASB, ASCB, Comune, b. 12, fasc. 5); «communitas utriusque iusticie» (documentazione sabauda, XV secolo, ASB, ASCB, b. 375, doc. 15 giu. 1443 in copia del 5 apr. 1474).

³ Su questa vicenda F. Panero, *Una signoria vescovile nel cuore dell'Impero*, Vercelli 2004, pp. 167-70; e da ultimo Barbero, *Signorie e comunità* cit., in part. pp. 427-28; nel quadro più generale della politica pontificia: L. Baietto, *Il papa e le città: papato e comuni in Italia centro-setentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007, pp. 364-375; Ead., *Vescovi e comuni: l'influenza della politica pontificia nella prima metà del secolo XIII a Ivrea e Vercelli*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», a. C/2 (2002), pp. 459-546, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali», pp. 1-46, alle pp. 41-45); M. C.

sol colpo, e apparentemente in modo definitivo, l’obiettivo che le *élites* dirigenti vercellesi avevano faticosamente perseguito da almeno due generazioni, ma con risultati certo non paragonabili alle energie investite. Molto si deve alla reazione dei presuli vercellesi, che si erano sempre energicamente opposti, e non a caso sono per lo più le lettere papali - particolarmente numerose quelle inviate contro la città fra il 1235 e il 1238, in una delle fasi più esasperate dello scontro fra comune e vescovo⁴ -, ad informarci con dovizia di particolari della «superbia furiosa» dei vercellesi, e delle modalità con cui la città aveva tentato di allungare «manus suas ad iurisdictionem in terris vel locis, seu personis clericorum vel laicorum, ad eundem episcopum pertinentem»⁵.

E dunque gli statuti emanati «contra ipsam ecclesiam [...] clericis et hominibus suis imponendo collectas et fodrum»; l’instituzione di mercati a Cavaglià e Sandigliano, cioè «in locis vicinis» ai mercati dei borghi vescovili di Santhià e Biella, fatta al preciso scopo di danneggiare questi ultimi; i bandi emanati contro i chierici che si rifiutavano di stare ai mandati degli ufficiali cittadini e per converso la proibizione ai vassalli del vescovo, «militibus et popularibus», e in generale agli uomini della sua giurisdizione di adire al tribunale vescovile e di fornire a lui qualunque aiuto, «absque licentia potestatis» di Vercelli. Grande rilievo, nelle accuse rivolte dal papa, assume la pratica - particolarmente insidiosa per la giurisdizione episcopale -, dei cittadini e giuramenti di sottomissione concordati o imposti dalla città agli uomini del vescovo, che venivano obbligati ad andare a vivere su “terra” soggetta alla giurisdizione della città e dunque a far capo a quest’ul-

Ferrari, *1243: l’operato di Gregorio da Montelongo a Vercelli*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 17 (1998), pp. 109-118; G. Marchetti Longhi, *La legazione in Lombardia di Gregorio da Montelongo negli anni 1238-51*, in «Archivio della Società romana di storia patria», vol. 36 (1913), pp. 225-285, 585-687, vol. 37 (1914), pp. 139-266, vol. 38 (1915), pp. 283-362, 591-75; e in part. vol. 36, alle pp. 641-659, e vol. 38 alle pp. 294-298.

⁴ Ne dà puntualmente conto Baietto, *Vescovi e comuni* cit., pp. 41-45.

⁵ L’elenco che segue, comprese le citazioni testuali, è tratto da due lettere indirizzate da Gregorio IX al vescovo di Novara Odemaro, suo principale interlocutore per le vicende vercellesi in questi anni: la prima è del 3 sett. 1237 (Mandelli, *Il comune di Vercelli*, vol. I, pp. 193-99; regesto in *Les registres de Grégoire IX*, vol. II, n. 3862), la seconda del 13 febb. 1238 (*Les registres de Grégoire IX*, a cura di L. Auvray, vol. II (1235-1239), Parigi 1907, nn. 4084, 4085). La più densa di informazioni in merito al succedersi degli eventi è quella del 3 settembre 1237.

tima tanto per la fiscalità quanto per la giustizia⁶. Gregorio IX ordina ai vercellesi di annullare tutti i giuramenti ricevuti e di assolvere da ogni obbligo «universos qui tenent possessiones ab episcopo, seu habent domicilia in terra et iurisdictione ipsius», e infine di rimetterli al vescovo «cum omni honore, districtu et iurisdictione», lasciandoli tornare «in terris in quibus consueverunt esse»⁷.

Si comprende, dunque, il rilievo dato alla vendita del 1243⁸ - che in un colpo, e proprio ad opera del legato papale, metteva nelle mani della città l'intera giurisdizione vescovile - all'interno della documentazione di matri-

⁶ Baietto, *Vescovi e comuni* cit., p. 35. A Casale Monferrato un certo numero di *homines e vassallos* del vescovo erano stati convinti a farsi *cives et habitatores* del comune di Vercelli (1236), e quando non erano bastate le lusinghe la città aveva fatto ricorso a mezzi più drastici per ottenere la soggezione degli uomini episcopali. Il papa ricorda l'attacco a mano armata nelle terre vescovili (che si era spinto fino a Biella e a Chiavazza), reiterato «moltiplicato exercitu» per ben tre volte nel 1237 e sempre accompagnato dall'obbligo, imposto a molti uomini del vescovo, di giurare sottomissione alla città: «multos ex hominibus ecclesiae Vercellensis iurare, ut potestatis et comuni vercellensi obbedirent et subessent quoad iurisdictionem, compulerunt»; per le tre spedizioni effettuate dai vercellesi vd. le lettere papali in Mandelli, *Il comune di Vercelli* cit., vol. I, pp. 193-199 (3 sett. 1237), e in *Les registres de Grégoire IX* cit., vol. II, n. 4084 (del 13 febb. 1238, che ne riprende molti passi).

⁷ *Les registres de Grégoire IX* cit., vol. II, n. 4085: che i vercellesi annullino «omnia iuramenta que receperunt ab hominibus dicti episcopi, ut eis intenderent et quoad iurisdictionem subessent, et absolvant universos qui tenent possessiones ab episcopo, seu habent domicilia in terra et iurisdictione ipsius, quos in suos receperunt habitatores et cives, ab omnibus obligationibus ac promissionibus factis eisdem; et eos in pace ipsi episcopo, cum omni honore, districtu et iurisdictione, in terris in quibus consueverunt esse, sine qualibet molestatione dimittant».

⁸ Del vero e proprio atto di vendita è rimasto solo l'esemplare in copia tarda contenuto nei Biscioni: BB, I/1, doc. 89 del 22 apr. 1243, alle pp. 190-193. Stando a quanto afferma l'Adriani, che fece l'edizione del documento e la inserì nell'appendice degli Statuti duecenteschi del comune di Vercelli, esisteva ancora alla sua epoca (fine Ottocento) l'originale in pergamena sciolta, che l'autore dice conservato «nell'archivio Eusebiano di Vercelli» (*Statuta 1241*, Appendice, doc. 14, coll. 1415-1419). Né nell'archivio arcivescovile né in quello capitolare di Vercelli si è trovata traccia del documento originale di cui parla l'Adriani (ringrazio Timoty Leonardi e Anna Cerutti per la disponibilità e il prezioso aiuto fornitomi); non è stato invece possibile verificare la presenza del documento presso la Biblioteca diocesana, dove si trova un importante fondo archivistico in gran parte di epoca medievale, perché la documentazione non è, oggi come in passato, accessibile agli studiosi (il direttore Daniele De Luca, che ringrazio per l'informazione fornitami, in una comunicazione a chi scrive ha preannunciato nell'aprile 2014 come imminente il lavoro di inventariazione del fondo, che avrebbe dovuto rendere consultabile una prima parte delle pergamene già nel luglio dello stesso anno; cfr. anche F. Malaguzzi, *De Libris Compactis. Legature di pregio in Piemonte. Il Vercellese*, Torino 1998, n. 207).

ce comunale.

Tutte le principali raccolte documentarie del comune - il Libro degli Acquisti, i Biscioni e gli statuti trecenteschi - dedicano ampio spazio agli atti correlati a questa vendita: i documenti relativi alla trattativa, che si indovina tutt'altro che facile, fra il comune e il Montelongo; il consenso alla vendita dato dal capitolo, unico rappresentante della chiesa vercellese dato che la sede vescovile è in quel momento vacante; la nomina dei procuratori, sia da parte del Montelongo che da parte del comune di Vercelli, per immettere la città in possesso delle trentacinque località appartenenti alla signoria vescovile; nonché gli atti con cui il comune procede a prendere effettivamente possesso di undici di quelle località, con tanto di giuramento di fedeltà prestato dai capifamiglia del luogo⁹.

Di un solo documento, non a caso rimasto ignoto alla quasi totalità degli storici che si sono occupati della vicenda, il comune di Vercelli evita accuratamente la trascrizione: l'atto con il quale nel gennaio del 1249 papa Innocenzo IV, dopo che la città, con l'ennesima giravolta, è passata al partito imperiale, procede su esplicita richiesta del nuovo vescovo Martino Avogadro (1244-68) ad annullare la vendita, rimediando così al grave danno che ne era derivato alla chiesa vercellese («enormi dicte ecclesie

⁹ Per una puntuale esposizione dei documenti e della loro collocazione archivistica: Ferrari, *L'operato di Gregorio da Montelongo* cit. All'atto di vendita del 22 apr. 1243, nel quale non si specifica il nome delle comunità cedute al comune, fece seguito poco dopo (29 aprile) la nomina dei procuratori che avrebbero dovuto prendere concretamente possesso delle singole località vescovili, qui elencate e raggruppate per aree geografiche. Due procuratori per quelle situate nella zona meridionale della diocesi: Moncrivello, Santhià, Cigliano, Miralda, Saluggia, Palazzolo, Asigliano, *Fregaria* (nel territorio di Villanova Monferrato), Uliaco, *Casale Arquatus* (presso Crescentino); altri due per Biella e le località del Biellese al di qua del Cervo: Biella, Sandigliano, Ponderano, Gaglianico, Occhieppo inferiore e Occhieppo superiore, Camburzano, Graglia, *Conzanus* (Muzzano), Sordevolo, Pollone «et aliorum locorum Bugellensium a Sarvo citra»; *Guilielmus de Fabiano* e *Honoratus de Blandrato* furono invece nominati procuratori per prendere possesso delle località «ultra Sarvum et citra Sicidam», e cioè Masserano, Curino, Bioglio, Mosso, Coggiola, valle di Crevacuore, Andorno, Chiavazza, Zumaglia, Flecchia, Guardabosone (i tre documenti sono editi in *Il Libro degli Acquisti del Comune di Vercelli*, a cura di A. Olivieri, Roma 2009, rispettt. doc. 456, p. 722, doc. 455, p. 720, doc. 454, p. 718). Le località delle quali i procuratori del comune ricevettero il giuramento di fedeltà degli abitanti rientrano tutte in quest'ultimo gruppo: si tratta di Masserano, Mortigliengo, Curino, Bioglio, Mosso, Crevacuore, Flecchia, Andorno, Chiavazza, Ronco e Zumaglia (*Il Libro degli Acquisti* cit., docc. 457-466; sugli atti relativi all'immissione in possesso delle altre località «mai redatti o smarriti»: Panero, *Una signoria* cit., p. 175, n. 50).

lesioni»), e dichiarando destituiti di ogni validità tutti i documenti prodotti in quell'occasione¹⁰.

L'esistenza delle ville a giurisdizione mista è frutto di questo fallimento e della duplice reazione che ne seguì. La revoca dell'atto fu bellamente ignorata dal comune di Vercelli, che anzi nei due secoli successivi continuò imperterrito a fare copia della vendita del Montelongo e a sottoporla a chiunque fosse disposto a dare sostanza alle sue rivendicazioni territoriali¹¹, ma di fatto lo costrinse a tornare, con l'aggravante di un ceto dirigente indebolito dalle lotte di fazione, a quella paziente opera di erosione che aveva contraddistinto la sua azione nella prima metà del secolo¹². Ben altro atteggiamento tenne chi quell'annullamento aveva sollecitato e ottenuto.

¹⁰ *Epistolae saeculi XIII e Regestis Pontificum Romanorum selectae*, a cura di K. Rodenberg, to. 2, Berlino 1887, doc. 634 del 5 gennaio 1249 pp. 451-52: il papa, su richiesta del vescovo di Vercelli Martino Avogadro («nobis humiliter supplicasti»), volendo porre rimedio all'«enormi dicte ecclesie lesioni» che si era prodotta, annulla la cessione «pro certa pecunie summa» fatta dal Montelongo al comune di Vercelli della «temporalem iurisdictionem quam in quibusdam burgis, castris, villis locisque aliis et hominibus a tempore cuius non extat memoria obtinuerunt episcopi et ecclesia Vercellenses». Il papa, inoltre, dichiara «munimenta omnia exinde confecta carere omnino viribus» (sull'annullamento della vendita: Marchetti Longhi, *La legazione cit.*, vol. 38, pp. 296-98; A. Tallone, *Appunti sulle relazioni tra Innocenzo IV e il comune di Vercelli (1243-1254)*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», vol. XXXVII (1902), pp. 274-298, alle pp. 287-290; Baietto, *Il papa e le città cit.*, p. 373).

¹¹ Secondo l'ipotesi di Antonio Olivieri proprio negli anni '50, cioè dopo l'annullamento papale della vendita, il comune di Vercelli decide di attuare il «più organico inserimento operato nel Libro degli Acquisti dopo la chiusura dell'operazione originale di messa in libro», cioè la trascrizione nel *liber iurium* dei documenti legati alla vendita del 1243 (vd. l'introduzione a *Il Libro degli Acquisti cit.*, p. CXX; fra questi, tuttavia, non c'è il vero e proprio atto di vendita, che il comune trascriverà solo nel *liber iurium* trecentesco dei Biscioni, ma solo gli atti di nomina dei procuratori per la presa di possesso delle 35 località della chiesa e quelli relativi alle 11 località effettivamente incamerate). Per le successive rivendicazioni territoriali basate sulla vendita del 1243: oltre, testo in corr. delle nn. 76, 118.

¹² F. Panero, *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII - XIII)*, in *Vercelli nel secolo XIII*. Atti del primo Congresso storico vercellese (Vercelli, 2-3 ottobre 1982), Vercelli 1984, pp. 227-62, alle pp. 239-42. Il comune riprende la fondazione dei borghi franchi (12 quelli fondati dal 1254 al 1272: Panero, *Comuni e borghi franchi cit.*, p. 52 e cartina a p. 72; su questa fase vedi da ultimo P. Grillo, *Borghi franchi e lotte di fazione: tre fondazioni vercellesi negli anni 1269-1270*, in «Studi Storici», a. 42 (2001), pp. 397-412); cerca di farsi pagare dagli individui che si dichiarano «districtabiles et homines episcopi et ecclesie Vercellensis» le tasse per i possessi che questi detengono «in iurisdictione Vercellarum» (così nel 1265 per un individuo di Asigliano, una delle località contemplate nella vendita del 1243: BB I/3, docc. 522, 523 del 29 apr. e 20 lug. 1265).

Il vescovo Martino Avogadro, che da prevosto aveva approvato la vendita insieme agli altri membri del capitolo, da vescovo non solo la fece annullare¹³, ma si impegnò a contrastare con ogni mezzo l'azione del comune, in una difesa a tutto campo delle proprie prerogative giurisdizionali. Nella pace del 1254 - che giunge dopo anni di guerra in cui il vescovo e la sua parte sono esuli nel contado¹⁴ - ottiene che Vercelli eserciti il proprio *districtus* solo su terre e uomini che vi erano sottoposti nel 1236: una data significativa, se pensiamo che precede non solo la vendita del 1243, ma anche la campagna di cittadinatici forzosi condotta dalla città nel 1237¹⁵. All'indomani della pace il vescovo inaugura una serie di interventi nelle terre episcopali dove il comune era riuscito fino ad allora a rendere più concreta la sua presenza. I primi di cui abbiamo notizia risalgono al 1255: a Crevacuore e nelle località contermini di Postua, Flecchia e Curino il vescovo riesce, a volte per mezzo di accordi con gli uomini del luogo, e in altri casi con la forza, a riprendere il controllo di parte degli uomini e delle terre cadute sotto giurisdizione vercellese¹⁶. Sempre

¹³ Il ruolo di Martino Avogadro e della sua famiglia nella vendita del 1243 (e soprattutto nel suo fallimento) rimane ancora da chiarire. Certamente la sua elezione a vescovo di Vercelli nel 1244, fortemente voluta dal legato papale Gregorio da Montelongo col sostegno del comune di Vercelli e contro il volere di una parte del capitolo (che aveva già espresso un proprio candidato: G. Ferraris, *Ex priore abbas fuit primus. Contributo alla biografia di Tommaso Gallo*, in «Bollettino storico Vercellese», a. 25 (1996), n. 2, pp. 5-32, p. 13, n. 31), fu fatta per salvaguardare l'accordo con il comune e dunque la vendita della giurisdizione episcopale che ne era alla base (Marchetti Longhi, *La legazione* cit., n. 37, pp. 174 n. 2, 177-178), ma rimane il fatto che nei cinque anni seguenti (la vendita fu annullata solo nel gennaio del 1249) l'Avogadro si guardò bene dall'approvarla, né provvide a redigere quel nuovo *contractus*, esplicitamente previsto dall'atto del 22 aprile 1243, che avrebbe dovuto sancire definitivamente il passaggio della giurisdizione vescovile al comune (nell'atto di vendita si prevede che il futuro vescovo, da eleggersi quanto prima, e il capitolo «de novo faciant ullum alium contractum, qui magis de iure valeret»: BB I/1, doc. 89).

¹⁴ Il 17 gennaio 1249 - l'annullamento della vendita è del 5 dello stesso mese - sono bandite da Vercelli le principali famiglie guelfe, compresa quella degli Avogadro cui apparteneva il vescovo (Panero, *Particolarismo ed esigenze* cit., p. 242).

¹⁵ Sopra, n. 6. Panero, *Una signoria* cit., p. 169; Id., *Comuni e borghi franchi* cit., p. 92; Mandelli, *Il comune* cit., I, pp. 332; una parte degli atti della pace, che purtroppo non ci sono giunti nella loro interezza (Mandelli, *Il comune* cit., I, p. 334), sono in: *Statuta 1241*, Appendice II, doc. del gennaio 1254 alle coll. 1457-1466, in part. col. 1463; per l'analisi specifica dei singoli capitoli: Mandelli, *Il comune* cit., I, pp. 323-334, da integrare con Tallone, *Note* cit., pp. 293-294.

¹⁶ BB, II/2, doc. 388 del maggio 1279 (in copia del 1288) alle pp. 231-236: inchiesta degli ufficiali del comune di Vercelli sulla giurisdizione comunale a Crevacuore e nei luoghi

nel 1255 il vescovo si oppone alle strategie di popolamento del comune vercellese, che voleva fondare il borgo franco di Caresana a danno del capitolo vercellese¹⁷. A Santhià, dove in passato il comune era riuscito a ritagliarsi una fetta di giurisdizione concedendo la cittadinanza vercellese a un consistente numero di abitanti, cominciano ad essere attestati sotto l'episcopato di Martino passaggi di uomini dalla giurisdizione comunale a quella vescovile, segno che il presule aveva cominciato a contrastare il comune con le sue stesse armi, promuovendo una propria strategia di popolamento¹⁸. Forse a queste strategie messe in atto dal vescovo va ri-

di Postua, Flecchia e Curino. In più occasioni i testimoni fanno riferimento a interventi del vescovo Martino Avogadro compiuti 24 anni addietro, dunque nel 1255: ivi, a p. 233: riguardo al «cantonum de Roncore» del comune di Postua «d. episcopus vercellensis affictavit dictum cantonum hominibus et tenuit postea a XXIII annis citra vel circa»; p. 234 riguardo a Rivò, cantone del comune di Coggiola («in Rivo, quod est cantono Cozole»), i testimoni affermano che «illi qui manent in cantono suprascripto consueti sunt esse de iurisdictione Vercellarum», e che l'intervento del vescovo, inerente diritti legati alla caccia all'orso, fu imposto con la forza («d. episcopus Vercellensis a XXIII annis infra pro posse suo affictavit dictam cazam et comunia quibusdam hominibus ibi habitantibus et que fictaria facta fuit vi»); senza riferimento all'epoca dell'intervento, ma con esplicita menzione del nome del vescovo («quondam dominus Martinus episcopus») e alla forzatura che caratterizzò il suo operato, la testimonianza riguarda ad altri beni del comune di Coggiola: ivi, p. 235. Altri interventi del vescovo Martino a Crevacuore, ai danni dei signori del luogo, sono attestati in BB, II/2, docc. 379 del 23 nov. 1268, e 380 del 27 mag. 1281 (in questo doc. si fa riferimento ad altre cessioni di territorio a fitto nel territorio di Postua, operate dal vescovo Martino nel 1267, ma la data è incerta). Cfr. anche Appendice: alle v. Crevacuore, Coggiola, Curino.

¹⁷ Doc. dell'8 maggio 1255, parzialmente edito in Mandelli, *Il comune* cit., II, cap. 230, p. 251: il vescovo Martino, che aveva già ammonito il comune affinché si astenesse «a constructione Burgi Carexanae super terram Vercellensis ecclesiae», dato che il comune «spreta monitione» aveva proseguito «ad hedificationem dicti Burgi totis viribus, in prefaetae ecclesiae non modicum praeiudicium et gravamen», rinnova l'ingiunzione sotto minaccia di scomunica.

¹⁸ Nel 1268 il comune di Vercelli attua una nuova campagna di cittadinanza nella località di Santhià (altre erano state condotte nel 1216 e nel 1241, vd. oltre, n. 24), formalmente soggetta alla signoria della chiesa (BB I/3, doc. 531-540, BB II/1 doc. 112). Dagli atti emerge che gli uomini che accettano di diventare *cives* vercellesi erano già in precedenza sottoposti alla giurisdizione del comune, ma l'avevano a un certo punto abbandonata per sottoporsi alla giurisdizione del vescovo: la delibera comunale del 20 luglio, con la quale coloro che si sarebbero trasferiti su giurisdizione vercellese venivano esonerati dai banni e dalle pene in cui erano incorsi a norma di statuto per essersene allontanati («eo quod discesisset de iurisdictione Vercellarum et visset super aliam iurisdictionem habitatum»), è ricordata in quasi tutti gli atti di cittadinanza (vd. ad es. BB, I/3, docc. 536, p. 100; vd. anche Mandelli, *Il comune* cit., IV, p. 65). L'ipotesi che il passaggio dalla giurisdizione vercellese a quella vescovile sia avvenuto sotto l'episcopato e su impulso di Martino Avogadro è confermata almeno per alcuni degli individui in questione, dato che il loro nome ricorre tanto nei cittadinanza del 1268 quanto in quelli che il comune aveva effettuato, sempre a Santhià, nel

condotta la promulgazione dell'articolo statutario che impone al podestà vercellese di eleggere una commissione «super inquirendis hominibus qui stabant in iurisdictione Vercellarum et qui iverunt stare in poderium episcopi vel extra iurisdictionem» nel territorio compreso fra il Po la Dora e la serra d'Ivrea (dunque nell'ambito teoricamente soggetto al *districtus* di Vercelli), e di fare in modo che i detti uomini «reddeant stare in districtu Vercellarum»¹⁹.

Altri indizi quali la fortificazione dei castelli vescovili (che già nel 1246, dunque prima dell'annullamento della vendita, il vescovo considera evidentemente ancora sotto la sua giurisdizione²⁰), la comparsa nella documentazione vescovile di un «potestas terre ecclesie vercellensis» che emana statuti validi «in terris et lociis iurisdictioni domini episcopi et ecclesiae vercellensis» (1260)²¹, e la redazione di documenti tesi a censire con nome e cognome gli individui che nelle località episcopali giurano fedeltà al vescovo²² completa-

1241 (vd. Guietus Fornaxarius e Lanfranco Frutterio, che si sottopongono alla giurisdizione vercellese nel 1241 - BB, I/1, doc. 182 p. 371 - e di nuovo nel 1268 - BB I/3, docc. 535, p. 98, e 540, p. 105): considerato che l'unico vescovo attivo in quest'arco di tempo è per l'appunto Martino Avogadro - nel 1241 la sede vescovile è vacante per la morte del vescovo Giacomo del Carnario e Martino Avogadro, eletto vescovo nel 1244, muore nel 1268 -, è plausibile che sia stato proprio lui a sollecitare il ritorno degli individui alla giurisdizione vescovile.

¹⁹ *Statuta 1241*, art. 190 col. 1166. Non sappiamo quando lo statuto fu effettivamente promulgato; una nota a margine, con la citazione della podesteria di *Jacobus Pecie*, indica che lo statuto era già presente nel 1251 (Mandelli, *Il Comune* cit., II, p. 109). Se fosse vera l'ipotesi del suo legame con le strategie di popolamento del vescovo Martino Avogadro, significa che il vescovo cominciò a metterle in atto già all'indomani dell'annullamento della vendita, avvenuta nel 1249.

²⁰ Nel 1246 papa Innocenzo IV, saputo dal vescovo Martino Avogadro che «propter guerram et persecutionem inimicorum ecclesie castra ecclesie vercellensis oporteat [...] munire» gli concede di contrarre un mutuo di 100 marche d'argento e di obbligare ai creditori «bona ipsius ecclesiae»: *Les registres d'Innocent IV* cit., a cura di E. Berger, to. I, n. 1941. L'interesse del vescovo per le fortificazioni emerge anche dalle clausole inserite nelle investiture di questo periodo: il 25 maggio 1246 i signori di Crevacuore, investiti da Martino Avogadro dei beni che detengono dalla chiesa, giurano fedeltà e di mettergli a disposizione «castra et munitiones que tenent ab eo et ecclesia Vercellensi [...] quando requisiti fuerint ab eo et ei necesse fuerit garnitas et scaritas» (BB, II/2, doc. 368 del 25 mag. 1246).

²¹ Doc. del 9 feb. 1260 in ASB, ASCB, Comune, b. 3, f. 1 (ediz. in Borello e Tallone, *Carte*, I, doc. 97): «Hec sunt quedam statuta facta per d. Fabam potestatem terre ecclesie vercellensis».

²² A Bioglio, una delle località incluse nella vendita del 1243 e fra le poche di cui il comune aveva preso effettivamente possesso (sopra, n. 9), il vescovo procede, nel 1260, a redigere un elenco degli uomini «de Bedulio qui iuraverunt fidelitatem domino episcopi vercellensis», e che debbono consegnare «omnes terras et rationes que et quas tenent et alii homines de Bedulio tenent a domino episcopo sive ab ecclesia vercellensi» (il documento non è

no il quadro di un impegno a tutto tondo per il recupero della giurisdizione vescovile.

La morte del vescovo, nel luglio del 1268, interrompe bruscamente questo processo, ma non gli effetti del suo operato, come mostra un documento relativo a Santhià che abbiamo già avuto modo di citare. Il 20 luglio, è il caso di dire a cadavere ancora caldo, il podestà di Vercelli riunisce la credenza e fa approvare la delibera per concedere il cittadinanzaico a una decina di famiglie di Santhià disposte a trasferirsi su giurisdizione vercellese, delibera che avrà concreta attuazione nel novembre e dicembre di quell'anno²³. Non è la prima volta che il comune approfitta di una fase di vacanza della sede episcopale per portarsi avanti nell'opera di progressivo assorbimento della giurisdizione vescovile, ma il documento presenta una significativa novità di linguaggio. Tanto nel 1216 quanto nel 1241 il comune parlava esclusivamente, per Santhià, dell'esistenza di una giurisdizione vercellese - che peraltro si identifica con i possessi e le case di chi diventa o dichiara di essere cittadino di Vercelli; dell'esistenza nello stesso luogo di una giurisdizione episcopale - nell'ottica del comune ancora destinata ad esaurirsi - non si faceva alcun cenno²⁴. Nel 1268, invece, dopo il fallimento della vendita e la dura reazione del vescovo Martino - i singoli individui che diventano cittadini vercellesi vengono descritti come coloro che abitano «in loco Sancte Agathe super iurisdictione ecclesie Vercellensis et episcopatus»,

completo, è rimasta solo una delle pergamene del fascicolo, reimpiegata come copertina di un altro documento: ASB, Famiglia Dal Pozzo, Estranei, m. 5, fasc. 1, del 14 nov. 1260).

²³ Per la morte del vescovo nel luglio 1268: M. Cusano, *Discorsi storici concernenti la vita, et attioni de' vescovi di Vercelli*, Vercelli 1676, p. 216. La delibera comunale del 20 luglio è citata nei singoli cittadinanzaici: sopra, n. 18.

²⁴ BB I/1, doc. 90 del 29 apr. 1216: una decina di individui, «omnes de loco Sanctae Agathe» e che non sono «districtuabiles civitatis seu comunis Vercellarum» promettono al podestà di Vercelli «quod venient ad habitandum cum eorum familiis super iurisdictione Vercellarum, scilicet super alodio suo, seu gentili feudo, vel terra quam habeant ab aliquo vel aliquibus ad fictum», e sulla quale «aliqua persona non habeat honorem et districtum». BB I/1 doc. 182 dell'11 giu. 1241: il comune di Vercelli riceve come cittadini oltre 60 individui di Santhià e una decina di Palazzolo, dopo che i detti uomini hanno dichiarato e giurato «esse et consueverunt habitatores homines de iurisdictione Vercellarum et omnia poderia et domos fuisse super districtu et in districtu civitatis Vercellarum», promettendo al comune «quod de cetero erunt cives veri et fedeles comuni Vercellarum» e di sottoporsi al fodo e agli altri onera corrispondenti. Sui reiterati tentativi di Vercelli di sottrarre alla giurisdizione vescovile gli abitanti di Santhià: Mandelli, *Il comune* cit., I, cap. 208, pp. 221-223, e IV, cap. 362, pp. 63-66.

e che dichiarano di trasferirsi «super iurisdicione dicti comunis Vercellarum in predicto loco Sanctae Agathe»: Santhià è quindi descritta come territorialmente spartita fra una parte di giurisdizione vercellese e una parte di giurisdizione episcopale²⁵. Il riconoscimento esplicito della giurisdizione del vescovo, coesistente con una giurisdizione comunale, in una singola località, segnala che è avvenuto un cambiamento nel modo in cui il comune ragiona in termini di giurisdizione nei confronti della chiesa: da tempo le *élites* cittadine riconoscono un «districtus episcopii» coesistente con un «districtus civitatis» nel Vercellese²⁶, ma ora questa compresenza è concepita e dichiarata anche al livello più particolare delle singole comunità. E' il primo passo verso la comparsa di una nuova categoria di località - le *terre comunes* fra chiesa vercellese e comune cittadino - che vediamo esplicitamente attestata pochi anni dopo sotto il successore di Martino Avogadro, Aimone di Challant (1273-1303).

Membro di una famiglia estranea ai giochi di potere locali, nominato vescovo dopo un tentativo fallito degli Avogadro di porre un altro loro congiunto sulla cattedra episcopale²⁷, lo Challant instaura un clima più disteso con il comune, di cui è prova ad esempio il ruolo di primo piano conferito-

²⁵ Vd. BB I/3, doc. 531-540, BB II/1 doc. 112; particolarmente esplicito, sulla doppia giurisdizione - comunale e vescovile - presente a Santhià, e sui trapassi che dall'una all'altra si facevano BB I/1, doc. 534: Giovanni Guabello «qui habitat in loco Sanctae Agathe super iurisdicione ecclesie Vercellensis et episcopatus, quo iverat habitatum de iurisdicione comunis Vercellarum super quam prius habitabat in predicto loco Sanctae Agathe, volens redire ad habitandum super iurisdicione dicti comunis Vercellarum in predicto loco Sanctae Agathe».

²⁶ La concezione di un *districtus* della città distinto dal *districtus* del vescovo si trova esplicitata nei documenti dell'inizio del XIII secolo: Panero, *Una signoria* cit., p. 165.

²⁷ Dopo la morte del vescovo Martino gli Avogadro, che contavano molti loro esponenti nel capitolo cattedrale, riescono a mettere sulla cattedra vercellese un altro loro congiunto, Rainerio Avogadro, che compare come «electus» già in un documento del novembre 1268, ma che non sarà mai confermato (Mandelli, *Il comune* cit., IV, p. 70; BB II/2, doc. 379, del 23 nov. 1268: «nomine domini Rainerii Advocati de Pezzana electi Vercellensis»). Aimone di Challant è trasferito dalla cattedra aostana a quella di Vercelli il 21 dicembre 1273 (A. Olivieri, *Notai del vescovo* e *notai per il vescovo*. *Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalton*, pp. 473-502, a p. 474, n. 4), i primi documenti che lo vedono agire come vescovo di Vercelli sono, a quanto mi risulta, del febbraio 1274 (ASB, ASCB, s. I, Fam. Bulgaro, b. 3, f. 7).

gli nelle due paci cittadine del 1278²⁸ e del 1285²⁹, nonché la redazione di statuti - fatti «ob reverentiam [...] delectionem et amorem» che il comune di Vercelli nutre nei confronti del vescovo Aimone - tesi a garantire il libero trasporto di vettovaglie fra le terre e gli uomini del primo e le terre e gli uomini del secondo³⁰. E' da inserire in questo contesto l'inchiesta promossa dal comune di Vercelli nel 1279 sugli uomini e i possedi di giurisdizione vercellese «que sunt in terris comunibus cum domino episcopo vercellensi»: un'inchiesta che ha per obiettivo principale l'annullamento delle operazioni indebite compiute dal vescovo Martino Avogadro, più volte stigmatizzato con nome e cognome nel documento, come premessa necessaria alla pacifica convivenza dei due poteri nelle località³¹.

La nascita di una formula che contiene il riconoscimento di una doppia giurisdizione nelle singole località è il vero atto di nascita delle ville a giurisdizione mista. Se anche in altre realtà duecentesche si giunge alla spartizione di giurisdizione fra vescovo e comune su alcune località appartenenti alla signoria episcopale - penso in particolare al caso del vescovo e del comune di Albenga³² - solo nel Vercellese, per quanto mi è noto, questa

²⁸ Per la pacificazione del 1278, che viene attuata tanto tra le *partes* cittadine (il comune e la parte "intrinseca" dei Tizzoni da una parte, e la parte estrinseca degli Avogadro e dei loro seguaci, che avevano posto base a Santhià, dall'altra), quanto tra il comune nel suo complesso e il marchese di Monferrato: Mandelli, *Il comune* cit., IV, p. 82 cap. 375; per la presenza del vescovo accanto al podestà: BB 2/3 doc. 600 (e), p. 176.

²⁹ Sulla pace del 1285 fra il marchese di Monferrato, il comune e i ghibellini da una parte e i guelfi estrinseci (famiglie Avogadro, Arborio e seguaci) dall'altra: Mandelli, *Il comune* cit., IV, cap. 381, pp. 95-104. Una parte dei capitoli della pace, pronunciata «per venerabilem dominum Aymonem episcopum Vercellensem», da Pietro conte di Valperga e da Uberto Pettenati in qualità di arbitri, fu inserita negli statuti trecenteschi del comune: *Statuta 1341*, ai ff. 201r-203v.

³⁰ *Statuta 1341*, f. 142r: «Et possint et debeant homines dicti episcopatus uti libere merchadantiis et victualibus civitatis et districtus Vercellarum sicut alii homines civitatis et districtus, dummodo dominus episcopus et sui homines et terra hominibus civitatis et districtus simile faciant». Per il possibile contesto della redazione, che il Gabotto colloca nel 1295: F. Gabotto, *Biella e i vescovi di Vercelli. Ricerche*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, XVIII (1896), pp. 3-57, a p. 26.

³¹ BB, II/2, doc. 388 del maggio 1279 (in copia del 1288) alle pp. 231-36. È indicativo dell'approccio non ostile del comune nei confronti dello Challant il fatto che ai testimoni venga chiesto di giurare tanto di «consignare iura comunis Vercellarum» quanto di «manutenere iura domini episcopi». Per le operazioni di Martino Avogadro: sopra, n. 16.

³² Toirano è una villa formalmente appartenente alla signoria del vescovo di Albenga, ma «una parte del suo territorio era di giurisdizione comunale e vi si contavano numerosi uomini

situazione viene a un certo punto sancita con la creazione di una formula specifica per indicare quel genere di località. E dal momento che dare il nome a qualcosa significa in un certo senso legittimarne l'esistenza, non stupisce che dopo questa data la documentazione non smetta per oltre due secoli di fornire attestazioni sulle ville a giurisdizione mista come una categoria specifica di località del Vercellese.

2. L'opacità delle fonti

Complessivamente, le località che dal XIII al XV secolo risultano essere state di doppia giurisdizione sono una quindicina, di cui una buona parte dislocate nel Biellese, e il resto ai confini meridionale e occidentale della diocesi vercellese (vd. cartina). Attestate dalla prima metà del Duecento Santhià, Palazzolo e Asigliano; dalla seconda metà del Duecento Crevacuore (coi vicini luoghi di Flecchia e Postua), Curino e Coggiola; dalla prima metà del Trecento Bioglio, Mosso, Chiavazza, Masserano, Saluggia, Villareggia; e, infine, dalla seconda metà del Trecento Sordevolo, e Occhieppo superiore e inferiore (ognuna delle due parti costituisce un comune a sé stante, a sua volta diviso in due parti di giurisdizione diversa). Come emerge dagli elenchi delle attestazioni riportate in appendice³³, per alcune ho potuto verificare la doppia giurisdizione solo in modo occasionale, come per Villareggia, le cui attestazioni sono di metà Trecento, per altre disponiamo di attestazioni che coprono oltre un secolo: Santhià risulta essere una villa a giurisdizione mista dalla prima metà del Duecento fino almeno agli anni Settanta del Trecento; Bioglio, Sordevolo, Chiavazza, Crevacuore e Masserano sono ancora attestati come ville miste in pieno Quattrocento (Masserano è anche l'unica località

detti “aloerii” [...] che erano esenti da ogni sudditanza feudale, avevano giurato la compagna di Albenga ed erano considerati cittadini albenghesi a tutti gli effetti»: *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. Costa Restagno, Genova 1995, n. 8 alle pp. 18-19, cit. a p. 19. In altri casi la coesistenza fra giurisdizione comunale e giurisdizione vescovile in alcune località formalmente soggette alla signoria del vescovo sembra configurarsi semplicemente come una spartizione concordata di diritti sull'intera comunità: vd. ad es. il caso della Val Seriana superiore fra comune e vescovo di Bergamo alla metà del XIII secolo (A. Poloni, *Castione della Presolana nel Medioevo*, Comune di Castione della Presolana 2011, in part. pp. 46-47), e quello del comune di Sambuca fra comune e vescovo di Pistoia nella seconda metà del XIII secolo (N. Rauty, *Pistoia. Città e territorio nel Medioevo*, Pistoia 2003, in part. pp. 354-355).

³³ In Appendice l'elenco alfabetico delle località con le attestazioni che permettono di seguire l'evolversi della doppia giurisdizione.

di cui sappiamo anche con precisione quando la doppia giurisdizione viene meno, nel 1421); le attestazioni di Mosso vanno addirittura fino agli anni '70 del Quattrocento, con strascichi cinquecenteschi.

Un censimento sistematico delle attestazioni documentarie - e ulteriori studi sulla distrettuazione due e trecentesca del Vercellese³⁴ - permetteranno sicuramente di fornire un quadro più completo dell'evoluzione giurisdizionale delle singole località, qui abbozzato solo nelle sue linee generali. Ma sin d'ora è possibile dire che lo studio di questo fenomeno, di cui si trovano vari accenni nella storiografia precedente³⁵, si deve confrontare con una forte opacità delle fonti, che ora proveremo ad esemplificare.

a) *Tre comuni per una località: un aspetto del funzionamento istituzionale delle ville a giurisdizione mista*

Se la documentazione prodotta dalle comunità e dai vari poteri che si susseguirono fra XIII e XV secolo nel dominio del Vercellese permette con relativa facilità di verificare nel tempo la persistenza del fenomeno, molto

³⁴ Sulla scia di quanto hanno cominciato a fare, in occasione del precedente convegno storico vercellese, Alessandro Barbero e Federica Cengarle: cfr. rispettz. *Signorie e comunità* cit., e *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, entrambi in *Vercelli nel secolo XIV* cit., alle pp. 411-510, 377-410.

³⁵ L'esistenza della doppia giurisdizione comune/vescovo in alcune località del biellese è stata messa in evidenza, mi sembra per la prima volta, da Giuseppe Ferraris. Lo storico, in una nota di commento - ma in realtà quasi un vero e proprio saggio sulla demografia biellese - a un documento edito negli *Acta Reginae Montis Oropae*, sottolineava come per i secoli medievali la ricerca di dati sull'entità demografica delle varie località fosse «complicata vieppiù dai luoghi di mista giurisdizione», di cui aveva trovato traccia nei conti di castellania sabaudi: *Acta Reginae Montis Oropae*, vol. II, Biella 1948, doc. 11 coll. 72-73 (commento alle coll. 74-108, in part. col. 80, qui la citaz., e tab. alle coll. 85-86, con riferimento alle località di Chiavazza, Mosso, Bioglio, Sordevolo, Occhieppo superiore). A mettere a fuoco l'esistenza di località "sdoppiate" e "spartite" fra la giurisdizione del comune e quella del vescovo è stato poi Francesco Panero, che vi fa riferimento in diversi lavori: Id., *Vescovi e comunità rurali nella diocesi di Vercelli durante la prima metà del Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV* cit., pp. 511-26, a p. 521; Id., *Una signoria vescovile nel cuore dell'impero*, Vercelli 2004, p. 169; Id., *Popolamento e movimenti migratori*, in Id., *Comuni e borghi franchi nel Piemonte Medievale*, Bologna 1988, pp. 17-42, a p. 30; Id., *Due borghi franchi padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro nel secolo XIII*, Vercelli 1979, p. 50 n. 31. Da parte di chi scrive un primo tentativo di mettere a fuoco il problema è stato fatto in appendice a F. Negro, "*Quia nichil fuit solutum*": problemi e innovazioni nella gestione finanziaria della diocesi di Vercelli da Lombardo della Torre a Giovanni Fieschi (1328-1380), in *Vercelli nel secolo XIV* cit., pp. 293-375, alle pp. 371-375.

più difficile è ricostruire con precisione quante e quali località ne furono interessate a seconda dei periodi. In primo luogo alla comparsa di espressioni indicanti la categoria delle “ville miste”³⁶ non corrispose l’uso sistematico di tali espressioni per qualificare le singole località, per cui nella stragrande maggioranza delle fonti prodotte dai vari poteri la località a giurisdizione mista ci appare qualificata semplicemente come il “comune x”, non diversamente da un qualunque altro comune integralmente sottoposto alla giurisdizione di quel potere³⁷.

Vi sono poi formule - come la banale aggiunta, dopo il nome del luogo, della giurisdizione di appartenenza (il comune e gli uomini del tal luogo «iurisdictionis Vercellarum», o il comune e gli uomini del tal luogo «iurisdictionis domini episcopi et ecclesie vercellensis») - che si prestano a facili fraintendimenti: che questa aggiunta serva a qualificare una parte specifica della comunità, e sia dunque un connotato specifico della villa a giurisdizione mista e non un generico richiamo all’appartenenza giurisdizionale della località nel suo complesso, si capisce solo dal raffronto con le espressioni utilizzate per le altre località (sempre che il documento in questione permetta questo tipo di controllo “in parallelo”). Così ad esempio nel dazio della carne e del vino imposto dalla città di Vercelli nel 1378 troviamo l’attestazione «burgus Messerani iurisdictionis Vercellarum», e che l’aggiunta sia significativa lo si deduce dal fatto che per le altre 33 località citate nello stesso documento, e ugualmente appartenenti alla giurisdizione cittadina, non si usa alcuna espressione particolare³⁸. Per converso nella serie di atti di fedeltà a Gian Galeazzo Visconti dello stesso anno per alcune ville che sappiamo essere sicuramente a doppia giurisdizione (Mosso, Chiavazza, Bioglio etc.) troviamo la dicitura «districtus Vercellarum»: ma che questa formula, stavolta, *non* sia significativa emerge dal fatto che è utilizzata indistintamente per tutte le località che prestarono omaggio in quell’occasione³⁹.

³⁶ Per l’elenco completo delle formule sopra, n. 2.

³⁷ L’assenza di diciture specifiche è un primo motivo di difficoltà nel seguire l’evoluzione del fenomeno per le singole ville: emblematici a tal proposito alcuni registi di Quintino Sella, che si trovò a catalogare per l’archivio di Biella diversi documenti inerenti le comunità a giurisdizione mista (vd. le annotazioni stupite sulle camicie dei documenti 3 dicembre 1405 e 5 maggio 1474 in ASB, ASCB, Comune, b. 375).

³⁸ ASCVc, Pergamene, m. 12 (31 mar. 1378).

³⁹ Per il diffondersi di questa formula nella documentazione vercellese degli ultimi decenni del Trecento: Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 459. L’unica località che si discosta

La rarità delle occasioni in cui si ricorre per la singola località a espressioni, come «locus utriusque iurisdictionis» e simili, che denotino la sua peculiarità non è solo dovuta, come si potrebbe pensare, all'interesse che i vari poteri possono avere a presentare la giurisdizione che detengono sulla località come esclusiva, oppure ad un temporaneo risolversi della doppia giurisdizione a favore dell'uno o dell'altro potere; ma ha a che vedere piuttosto con un aspetto relativo al funzionamento istituzionale di queste comunità.

Pare di capire che il collegio consolare e la credenza di questi comuni fossero composti da rappresentanti di entrambe le giurisdizioni: ad esempio nel 1474 si riunisce la credenza delle due giurisdizioni di Mosso («credentia et generalis ac universali vicinancia communis et hominum iurisdictionis utriusque loci Moxi») per mandato dei 4 consoli delle due giurisdizioni («de mandato consulum utriusque iurisdictionis ipsius loci») ⁴⁰. Le due componenti mantenevano però una propria autonomia, ed erano in grado di agire in modo indipendente l'una dall'altra. Così nel 1346 il vescovo di Vercelli investe di certi beni il comune di Chiavazza di giurisdizione episcopale, come si evince dal fatto che il console e tre sindaci dichiarano di agire a nome «communis Clavazie [...] iurisdictione domini episcopi et ecclesie Vercellensis»; mentre nel 1404 a sottomettersi ai Savoia è la parte di comunità vercellese, giacché agiscono i sindaci del comune «dicti loci Clavazie videlicet partis solite de iurisdictione Vercellarum» ⁴¹. Nel 1421, a Masserano, convocata «generalis credentia et vicinia communis et hominum Messerani iurisdictione olim supposite civitatis Vercellarum», si ritrovano una sessantina di individui, che sono «ultra duas partes credendariorum et vicinorum dicti loci et iurisdictionis predictae» ⁴².

In un comune a giurisdizione mista vi erano quindi tre modalità diverse di rappresentanza: ad agire può essere il comune di giurisdizione episcopale, il comune di giurisdizione vercellese, o il comune nella sua interezza. Questo dato contribuisce a spiegare, almeno in parte, l'apparente schizo-

significativamente dalle diciture applicate alle comunità di Masserano: vd. Appendice, alla v. corrispondente.

⁴⁰ ASB, ASCB, s. I, b. 375 (doc. del 3 apr. 1474 in copia del 5 apr. 1474).

⁴¹ Libro delle investiture rurali del vescovo Emanuele Fieschi del 1346-47 in AAVc, m. 3, f. 42; e ASTo, Conti di Castellania di Biella, m. V, rot. 13, f. 34.

⁴² ASTo, Paesi, m. 5, doc. 2 (2 dic. 1421), pp. 18-22, a p. 19.

frenia che si osserva a livello documentario quando si cerca di ricostruire l'evoluzione giurisdizionale delle nostre località. Ad esempio il comune di Mosso, uno dei meglio rappresentati nel panorama documentario, compare senza alcuna indicazione particolare in un documento del 1288⁴³, come comune di giurisdizione vercellese («de iurisdictione Vercellarum») in un documento del 1316⁴⁴, come comune senza indicazione particolare nel 1326⁴⁵, come comune «de utraque iurisdictione» o «utriusque iurisdictionis» nel 1337 e nel 1349⁴⁶, come comune di Mosso senza ulteriore qualifica negli anni 1352-59⁴⁷, come comune «districtus Vercellarum» nel 1378⁴⁸, come comune senza indicazioni particolari nel 1379⁴⁹, come comune «partis sive iurisdictionis iusticie» nel 1405⁵⁰, come comune «territorii Vercellensis» nel 1408⁵¹, come comune «utriusque iurisdictionis» nel 1420⁵², come comune senza ulteriori definizioni nel 1421⁵³, come comune «utriusque iusticie» nel 1443⁵⁴, e così via. Questa oscillazione non è dovuta a variazioni nel tipo di giurisdizione esercitata sul comune, che in tutti questi casi è duplice, ma si spiega in parte con le diverse modalità di rappresentanza di cui si è detto sopra, e in parte con l'interlocutore e la questione che ha motivato la redazione dell'atto. Così ad esempio nelle diatribe di confine con le altre comu-

⁴³ Borello e Tallone, *Carte*, I, doc. 136 (19, 22 giugno 1288): i consoli e i credendari di Mosso, «nomine et vice comunis et hominum loci Moxi», compromettono con i consoli e i credendari del comune di Trivero sui confini fra le due comunità.

⁴⁴ Borello e Tallone, *Carte*, I, doc. 188 (1 giugno 1316): «congregata credencia et vicinancia comunis et hominum loci Moxi de iurisdictione Vercellarum».

⁴⁵ Borello e Tallone, *Carte*, II, doc. 216 (8 maggio 1326): «sindicis et procuratoribus comunis et hominum de Moxo».

⁴⁶ Borello e Tallone, *Carte*, II, doc. 231 (31 dicembre 1337): «a suprascripto comuni Moxi de utraque iurisdictione»; «ipsi comune et homines tam de iurisdictione d. episcopi quam de iurisdictione comunis Vercellarum». Arnoldi, *Il “Libro delle investiture”* cit., doc. 45 (25 maggio 1349): «comunis et hominum Moxi utriusque iurisdictionis».

⁴⁷ AAVc, *Diversorum*, m. 2, doc. 19 (libri dei redditi della chiesa vercellese): «Commune Moxi debet de fodro libras C papiensis».

⁴⁸ ASCVc, m. 13, doc. 4 sett. 1378.

⁴⁹ ASB, ASCB, s. I, b. 375, doc. 28 ott. 1379 (in copia del 5 aprile 1474).

⁵⁰ ASB, ASCB, s. I, b. 375, doc. 3 dic. 1405.

⁵¹ ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 11, fasc. 20.

⁵² ASB, ASCB, s. I, b. 375, doc. 20 nov. 1420.

⁵³ ASB, ASCB, s. I, b. 375, doc. 15 apr. 1421.

⁵⁴ ASB, ASCB, s. I, b. 375 doc. 15 giugno 1443 (in copia del 5 apr. 1474).

nità (1288) o per contestazioni su redditi che la comunità nel suo complesso deve versare (1326, 1421) non si ritiene necessaria alcuna specificazione; si specifica invece che ad agire sono tanto la parte di comunità soggetta al vescovo quanto quella soggetta al comune (1339, 1349) quando ad essere in gioco è ad esempio l'accesso per una delle due ai beni comuni, che la comunità detiene in solido in feudo dal vescovo; ci sono poi affari che possono riguardare solo una delle due parti di giurisdizione: e così nel 1316, a deliberare la richiesta di un mutuo, sono i consoli e la credenza «*comunis et hominum loci Moxi de iurisdictione Vercellarum*»; mentre nel 1405 gli ufficiali sabaudi, volendo chiarire l'entità del focaggio versato dalla Mosso di parte vercellese, si rivolgono ai consoli, ai sindaci e ai credendari di Mosso prima soggetti alla città di Vercelli («*consulibus, sindacis, credendariis ville Moxii qui soliti erant respondere civitati et cum civitate Vercellarum ante quam se submisserunt dominationi regimini et custodie prefati illustris dominis*»), affinché consegnino i fuochi «*dicte videlicet partis sive iurisdictionis iusticie*»⁵⁵.

Ma non sempre si riesce trovare una qualche logica nella presenza o nell'assenza delle formule: il comune di Bioglio salvo rare eccezioni è qualificato nei documenti come “comune di Bioglio” senza ulteriori specificazioni⁵⁶, ma quanto questa espressione sia ingannevole emerge con evidenza in occasione della dedizione del luogo ai Savoia. Il comune di Bioglio risulta essersi sottomesso ai Savoia due volte nell'arco di pochi anni, nel 1379 e di nuovo nel 1404. In entrambi i casi è il “comune di Bioglio” a fare dedizione, rappresentato da sindaci che agiscono apparentemente a nome di tutti gli uomini della comunità⁵⁷: e tuttavia, come provano in modo ine-

⁵⁵ Sembra che un piccolo indizio dello stesso funzionamento possa essere reperito anche nel caso di Crevacuore, e in particolare nella già citata inchiesta del comune di Vercelli del 1279 (BB, II/2, doc. 388 del mag. 1279, alle pp. 231-36). Qui (p. 236) si parla di possessi terrieri di giurisdizione vercellese detenuti, a giudizio dei testimoni indebitamente, dal «comune Crevacorii de iurisdictione domini episcopi»: dunque parrebbe di trovarsi anche in questo caso di fronte a una parte della comunità di Crevacuore, quella episcopale, che ha agito in modo autonomo, contrapponendosi agli abitanti dello stesso luogo che appartenevano alla giurisdizione vercellese.

⁵⁶ Ad es. Borello e Tallone, *Carte*, I, doc. 109 (2 apr. 1268): «*nomine comunis Bedulii*»; Borello e Tallone, *Carte*, II, doc. 216 (8 mag. 1326): «*sindico et procuratore comunis et hominum de Bedulio*».

⁵⁷ Nella dedizione di Bioglio del 13 dic. 1379 agiscono i «*consules et sindaci comunis et hominum de Bedulio*» (ASTo, Museo, Cartella V.2); nella dedizione del 7 ag. 1404 agisce

quivocabile documenti posteriori, non siamo affatto di fronte a un rinnovo della dedizione, bensì ai due momenti in cui le due parti del luogo, quella episcopale e quella vercellese-viscontea, hanno fatto dedizione al signore⁵⁸. Analoga ambiguità sembra aver contraddistinto la dedizione ai Savoia di Sordevolo, Chiavazza e Mosso, tutte comunità per le quali riscontriamo, come per Bioglio, il reiterarsi della dedizione a distanza di pochi anni (1379, 1404). Anche qui nel 1379 agisce apparentemente l'intera comunità, ma in realtà si tratta della sola parte episcopale: nel caso di Sordevolo e Chiavazza (per Mosso manca il documento) questo è reso evidente dalle formulazioni adottate nella seconda dedizione del 1404, dove agiscono i rappresentanti «partis solite de iurisdicione Vercellarum»⁵⁹.

Ancora nel 1461, nel rivendicare il rispetto dei propri privilegi rispetto alle comunità del mandamento, Biella distingue le località a lei sottoposte nel 1379, e che precedentemente appartenevano alla chiesa, da quelle «de iusticia» e che «non consueverant subesse ecclesie vercellensi» (elegante perifrasi per evitare di esplicitare la loro precedente soggezione a Vercelli), a lei sottoposte nel 1408: la ripetizione nei due elenchi di località dei nomi di Mosso, Bioglio, Sordevolo e Chiavazza è dovuta evidentemente al fatto che nel primo caso si tratta della parte di località suddita della chiesa, nel secondo di quella vercellese⁶⁰.

il procuratore «comunis, hominum, personarum, singularium et universitatis loci et ville Bedulii» (ASTo, Protocolli Ducali, 68, f. 209).

⁵⁸ Diversi documenti, a partire dal 1405, distinguono nettamente la dedizione della Bioglio vescovile del 1379 da quella della Bioglio vercellese del 1404 (cfr. Appendice, alla v. Bioglio; vedi anche doc. del 1461 oltre, alla n. 60).

⁵⁹ Sotto, Appendice, alle v. Sordevolo e Chiavazza (vd. anche Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 484). Per le dedizioni del 1379: ASTo, Museo, cart. V/2 (18 settembre e 12 dicembre 1379); quelle del 1404, di cui manca l'originale, si trovano trascritte in uno dei rotoli di castellania di Biella: ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 13, ff. 34 (Chiavazza, 1 agosto 1404), e 42 (Sordevolo, 19 luglio 1404). Per Mosso l'esistenza della dedizione della parte vercellese è deducibile da altri documenti: Appendice, v. Mosso.

⁶⁰ ASB, b. 373, doc. 20 ag. 1461: secondo il resoconto dei biellesi nel 1379 i conti di Savoia avevano promesso di assoggettare a Biella gli uomini delle località «subditarum ecclesie Vercellensi» di Andorno, *Bioglio, Mosso, Mortigliengo, Zumaglia, Ronco, Chiavazza, Occhieppo superiore, Sordevolo, Vernato, Pollone, Tollegno, Graglia, Muzzano, Camburzano*; nel 1408 sottomettono a Biella le località dette «de iusticia» e che «non consueverant subesse ecclesie Vercellensi» di Trivero, Coggiola, Sostegno, Lessona, *Mosso, Bioglio, Chiavazza, Benna, Sordevolo*.

b) *La vertigine della lista: l'ambiguità nelle fonti di tipo fiscale vescovili, sabaude e viscontee*

L'assoluta irregolarità delle formule si fa particolarmente evidente in quelle fonti dove troviamo elencate, una dopo l'altra, molte comunità: e dove l'uso, solo per alcune di loro, di espressioni indicanti la doppia giurisdizione della località lascerebbe supporre - come vedremo del tutto erroneamente - che le altre possano essere escluse dal novero delle comunità interessate dal fenomeno.

Così i libri dei redditi della chiesa di Vercelli, redatti sotto l'episcopato di Giovanni Fieschi, riportano fra il 1352 e il 1359 la trentina di comuni ancora soggetti a questa data alla signoria episcopale, elencando di ognuno anno per anno le entrate in natura e in denaro. Nulla lascerebbe pensare che un certo numero di quelle località è solo in parte nelle mani del vescovo, mentre l'altra parte ricade sotto la giurisdizione vercellese: la dicitura è infatti per tutte la stessa: «Commune x debet de fodro etc.». Senonché in due soli anni, il 1357 e il 1358, le voci relative ai comuni di Curino, Coggiola e Mosso si sdoppiano: a fianco dell'elenco di redditi relativi al comune di Curino, in tutto e per tutto identico agli anni precedenti («Commune Quirini debet de fodro»), ne compare un secondo relativo al comune di Curino di parte vercellese («Commune Quirini quod fuit aliquando iurisdictionis communis Vercellarum debet solvere pro fodro etc.»), e *mutatis mutandis* lo stesso accade nel caso di Coggiola e Mosso⁶¹. Con ogni probabilità siamo di fronte a un recupero temporaneo da parte della chiesa vercellese della parte di comune prima soggetta al comune di Vercelli: l'espressione “comune di Curino/Coggiola/Mosso” senza ulteriori precisazioni va dunque più correttamente interpretata come “la parte del comune di Curino/Coggiola/Mosso soggetta al vescovo”, mentre solo per gli anni 1357-58 la chiesa riesce a percepire redditi anche per quelli che il redattore dei libri definisce con troppo ottimismo (nel 1359 torniamo ad avere un solo elenco per ognuno di questi comuni) “il comune di Curino/Coggiola/Mosso che in altri tempi fu di giurisdizione del comune di Vercelli”.

Ma se i libri dei redditi ci permettono di dedurre con ragionevole cer-

⁶¹ I libri dei redditi della chiesa di Vercelli, che coprono gli anni 1352-59, sono rilegati in un unico volume e si trovano in AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19 (1357: f. 88v-89r per Mosso, 90r per Coggiola, 90v per Curino; 1358: f. 106v-107r per Mosso, 108r per Coggiola, 108v per Curino).

tezza che alcuni comuni sono in quell'epoca di doppia giurisdizione, sarebbe sbagliato dedurne che tutti gli altri - per i quali non verificiamo né lo sdoppiamento dell'elenco né la presenza di diciture particolari - non lo siano. Il libro delle investiture redatte sotto l'episcopato dello stesso vescovo Giovanni Fieschi pochi anni prima (1349-50) contiene il giuramento di fedeltà di molte comunità della signoria vescovile. Fra queste compaiono tre comuni esplicitamente definiti «utriusque iurisdictionis tam domini electi et ecclesie vercellensis quam comunis Vercellarum»: la formula è utilizzata per Mosso, che abbiamo già visto nei libri dei redditi, ma anche per Bioglio e Masserano, sui quali i libri dei redditi non fornivano alcun indizio in merito alla doppia giurisdizione⁶². I libri delle investiture rurali del predecessore Emanuele Fieschi (1346) contengono l'unica attestazione, per quest'epoca, della doppia giurisdizione di Chiavazza⁶³.

Il confronto con la coeva documentazione vercellese, peraltro, conferma solo in parte le attestazioni della documentazione vescovile (accade per Masserano, Mosso e Bioglio), ma in compenso offre attestazioni per altre località episcopali - Santhià, Palazzolo, Saluggia, Asigliano e Villareggia -, per le quali né i libri dei redditi né i libri delle investiture lasciavano trape-
lare alcunché⁶⁴.

Ancora più sintomatica dell'opacità di cui si è detto è la documentazione

⁶² Libro delle investiture del vescovo Giovanni Fieschi in AAVc, m. 1, f. 6r (Bioglio), 35r (Mosso: in questo caso si usa l'espressione più sintetica “utriusque iurisdictionis”), 148v (Masserano). Nell'edizione del libro a cura di Domenico Arnoldi è possibile reperire solo le investiture del comune di Bioglio e di Mosso: docc. 3 p. 254, 45 p. 301 (sull'assenza nell'edizione di una cinquantina di investiture cfr. G. Ferraris, *Borghi e borghi franchi quali elementi perturbatori delle pievi*, in *Vercelli nel secolo XIII*. Atti del primo congresso storico vercellese, Vercelli 1984, pp. 139-202, alle pp. 171-173).

⁶³ Libro delle investiture rurali del vescovo Emanuele Fieschi 1346-47 (AAVc, f. 42: investitura a un console e tre sindaci che agiscono a nome «communis Clavazie [...] iurisdictionis domini episcopi et ecclesie Vercellensis»). Nessun elemento emerge invece dalle numerose investiture relative ad altre località di doppia giurisdizione quali Bioglio, Crevacuore, Fleccchia, Postua, Masserano, Mosso, Saluggia, Asigliano, Villareggia, Sordevolo, Occhieppo.

⁶⁴ Masserano, Mosso, Bioglio, Palazzolo, Saluggia, Asigliano, Villareggia e Santhià figurano come località a doppia giurisdizione comune/vescovo negli statuti trecenteschi del comune di Vercelli, la cui redazione è attribuibile al 1341, dunque una decina d'anni prima della redazione dei libri dei redditi: *Statuta 1341*, f. 87r per Masserano, Mosso, Bioglio e Santhià (su questo articolo vd. anche oltre, n. 87); f. 117v per Palazzolo, Saluggia e Asigliano (vd. anche oltre, testo in corr. della n. 85); f. 154v per Villareggia, su cui oltre, testo in corr. della n. 78).

degli ultimi decenni del Trecento, quando buona parte delle località precedentemente soggette alla chiesa vercellese ha fatto dedizione ai Savoia, e sono state organizzate nella podesteria di Biella e nel capitanato di Santhià, mentre Vercelli, rimasta in mano viscontea, riprende il prelievo su ciò che rimane del suo distretto. In questa fase, pur con le discontinuità dovute a una fase ancora fluida e mutevole, le fonti fiscali sabaude e quelle viscontee mettono a disposizione ordinati elenchi di comunità appartenenti all'una e all'altra dominazione, dal che parrebbe di poter facilmente individuare l'esistenza di anomalie giurisdizionali.

Anche in questo caso, però, le qualifiche delle località risultano assai fuorvianti sul numero delle località interessate dal fenomeno. Nei conti di castellania sabaudi degli anni '80 e '90, i primi a nostra disposizione, abbiamo esplicitamente qualificata come villa a giurisdizione mista una sola località, Occhieppo superiore, che all'epoca risulta ormai tutta in mano sabauda⁶⁵. In realtà anche le località di Bioglio, Chiavazza, Mosso e Sordevolo, riportate nei conti di castellania sabaudi senza alcuna particolare dicitura, erano a giurisdizione mista. Se ne ha un indizio dal fatto che i loro nomi ricorrono negli stessi anni nei libri di taglia vercellesi (senza tuttavia alcuna qualifica particolare), e una prova dai conti sabaudi del 1405 e anni successivi: qui i focaggi dei suddetti comuni (ormai interamente sotto i Savoia, dato che nel 1404 anche la parte vercellese ha fatto dedizione) risultano sdoppiati in due voci distinte, sulla falsariga di ciò che abbiamo già visto accadere per i libri dei redditi vescovili⁶⁶. Tenzialmente, dunque,

⁶⁵ Nel primo conto di castellania di Biella il chiavaro riassume i focaggi dovuti dalle comunità, e dichiara di dover prelevare «a commune Oclepi» un focaggio di 18 fiorini, e «a dicto commune quod solebat esse iurisdicionis Vercellarum» un focaggio di 22 fiorini (segue l'attestazione del prelievo località per località, dove si dichiara di aver ricevuto dagli uomini e dal comune di Occhieppo 40 fiorini «inclusis vigintiduobus florenis ducatis pro certa parte dicti comunis quod solet esse iurisdicionis vercellarum et nunc existente de iurisdicione domini») (ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 2, aa. 1379-85, f. 27). La distinzione fra le due parti di comunità permane nei rotoli successivi (la formula è quella sopra riportata del prelievo località per località, a volte con il verbo al passato: «quod solebat esse iurisdicionis vercellarum»). Sul fatto che le due parti del comune di Occhieppo indicate nei conti di castellania vadano riferite al comune di Occhieppo superiore vd. Appendice, v. Occhieppo superiore e inferiore.

⁶⁶ Per i libri di taglia del comune di Vercelli che riportano le ville di Bioglio, Chiavazza, Mosso e, occasionalmente, Sordevolo: ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1382, 1385-88, 1391, 1393-95. Per quanto riguarda i conti di castellania di Biella degli aa. 1405-1407 sotto la dicitura «donum domino annuatim concessum» compaiono, come nei conti precedenti,

le fonti esplicitano la particolare situazione delle ville a giurisdizione mista solo quando questa si è risolta.

La documentazione fiscale viscontea⁶⁷, che abbiamo visto elencare nei libri di taglia diverse ville a giurisdizione mista senza alcuna formula che ne esplicitasse la natura, non si dimostra così reticente in tutti i casi: diciture particolari (anche se non applicate in modo sistematico) sono utilizzate per le ville di Masserano⁶⁸, Curino⁶⁹ e Asigliano⁷⁰: cioè per alcune delle località

i comuni di Bioglio (125 ducati), Chiavazza (40 ducati), Mosso (60 ducati) e Sordevolo (15 ducati); gli stessi comuni ricompaiono in un secondo elenco di focaggi introdotto dalla dicitura «*donum annuatim domino noviter concessum*», con gli importi rispettivamente di 60, 9, 60, 14 ducati (ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 11). Il primo elenco si riferisce ai focaggi della parte episcopale, che si era sottoposta al conte nel 1379, il secondo elenco, anche se non vi è alcuna particolare dicitura che rimandi alla loro precedente appartenenza, riporta i focaggi della parte vercellese, che si era appena sottoposta al conte (1404). Che il secondo elenco si riferisca alle località precedentemente soggette a Vercelli è esplicitato, ad esempio, nella dedizione perpetua di Biella ai Savoia del 21 nov. 1408: uno dei punti dell'accordo prevede che il conte attribuisca a Biella, oltre alle località già precedentemente soggette nel 1379 (fra cui troviamo Mosso, Chiavazza, Bioglio e Sordevolo), anche le «*communitas et singulares persone terrarum infrascriptarum videlicet Sostegni, Cozole, Triverii, Lexone, Bene, Moxi, Bedulii, Clavatie et Sordeveli olim iurisdictionis Vercellarum*» (ASB, ASCB, Comune, b. 11, doc. 24).

⁶⁷ Sulla documentazione fiscale viscontea di fine Trecento vedi Cengarle, *Il distretto fiscale* cit. Come messo in luce dall'autrice gli elenchi di ville e comunità che emergono dai libri di taglia, dagli appalti del dazio del vino e della carne, dai libri delle imposte del sale possono variare da un anno all'altro per molte ragioni, e non sempre è possibile stabilire se la scomparsa di una località precedentemente attestata sia dovuta al passaggio della stessa a un'altra dominazione o semplicemente al meccanismo delle esenzioni fiscali. Ai nostri fini lo spoglio della documentazione ha tralasciato eventuali discontinuità negli elenchi, per concentrarsi su: 1. attestazioni, anche isolate, di località che vengono qualificate come “di giurisdizione vercellese” (perché il tipo di documentazione riguarda di default le comunità appartenenti alla giurisdizione viscontea, dunque abbiamo interpretato l'aggiunta di questa precisazione come indizio del fatto che esiste anche una parte di località soggetta a un altro potere); 2. le località che compaiono contemporaneamente anche nella documentazione fiscale sabauda, salvo trovare conferma nella documentazione esterna che non si tratti di una banale rivendicazione teorica.

⁶⁸ Nell'atto di incanto del dazio del vino e della carne del 31 marzo 1378 (ASCVc, Pergamene, m. 12): «*burgus Masserani iurisdictionis Vercellarum*» (le altre ville sono definite semplicemente “villa” o “burgus”).

⁶⁹ La villa di Curino di giurisdizione vercellese («*iurisdictionis Vercellarum*») compare nei libri delle imposte del sale dal 1391 (Cengarle, *Il distretto* cit., p. 387 n. 34); nei libri di taglia del 1385 e del 1393 la comunità compare senza ulteriori qualifiche; nei volumi 1406, 1414-16 compaiono gli «*Habitantes in Quirino super iurisdictione Vercellarum*» (ASCVc, Libri di taglia, *ad annum*). Per altre attestazioni vd. Appendice, alla v. Curino.

⁷⁰ A partire dal 1388 i libri di taglia contemplano la villa di Asigliano, esplicitando che

che la città di Vercelli deteneva in comune con la chiesa eusebiana e poi con la famiglia Fieschi. Il perché per queste località il comune di Vercelli sentisse l'esigenza di specificare ciò che negli altri casi aveva lasciato inespresso rimane allo stato attuale delle ricerche senza spiegazione⁷¹.

Con questa premessa - necessaria per esplicitare almeno in parte alcuni dei problemi interpretativi posti dalle fonti - proviamo a delinare l'evoluzione delle ville miste nel Tre e Quattrocento.

3. Le ville a giurisdizione mista fra vescovo e comune di Vercelli

Quale fu l'atteggiamento dei vari poteri che si susseguirono in questo lungo arco di tempo nei confronti delle ville a giurisdizione mista?

Il riconoscimento dell'esistenza in alcune località della doppia giurisdizione non vuole certo dire che comune e vescovo abbiano rinunciato ad operare perché questa duplicità si risolvesse a proprio favore, spesso utilizzando modalità ben collaudate. Nel 1340 il comune di Masserano ottiene dal comune di Vercelli il permesso di tenere un mercato settimanale, a patto che lo si faccia in terra di giurisdizione vercellese («super terra iurisdictionis Vercellarum tantum»): l'area del mercato viene precisamente delimitata, affinché rimanga tutta compresa «in ea parte et in eo loco iurisdictionis dicte civitatis»⁷²; una strategia, quella di aprire mercati nelle località vescovili o nelle immediate vicinanze, già sperimentata in passato a Santhià e a Biella⁷³. Pare che i vescovi, per converso, cercassero di contrastare l'operato

si sta parlando della parte soggetta a Vercelli: «villa Auxiliani cum laborantibus terras et possessiones super iurisdictionem Vercellarum». Ringrazio Riccardo Rao per l'informazione.

⁷¹ Per il passaggio di alcune località della chiesa ai Fieschi oltre, n. 99. Che il comune di Vercelli non usi diciture particolari per le località che condivide con i Savoia, mentre le usi per le località che condivide con altri poteri come il vescovo e poi i Fieschi può forse essere indizio di un diverso atteggiamento nei confronti dell'uno e dell'altro: la condivisione della giurisdizione in alcune località con la chiesa (o i suoi eredi) si inseriva in una lunga tradizione ed era sostanzialmente accettata, quella con il potere sabauda meno, dato che quest'ultimo si era sostituito nel dominio della chiesa su alcune località per effetto di una guerra (sulla percezione del potere sabauda come un'usurpazione ai danni della chiesa vercellese vd. oltre, testo in corr. della n. 90). Mi sembra significativo a questo proposito che le rivendicazioni della città di Vercelli nel Quattrocento si rivolgano alle località detenute dai Savoia, e non a quelle detenute dai Fieschi (oltre, testo in corr. della n. 121).

⁷² Per i documenti relativi al mercato di Masserano, che costituiscono anche la prima attestazione certa della doppia giurisdizione della località, vedi Appendice, v. Masserano.

⁷³ Per i mercati aperti negli anni '30 del XIII secolo dal comune di Vercelli a Cavaglià e a Sandigliano, col preciso intento di danneggiare i mercati vescovili di Santhià e Biella: *Les*

cittadino (o, per usare l'espressione dei vercellesi, di «fraudare commune Vercellarum in iurisdictione ipsius communis») favorendo il passaggio di terre del *districtus* vercellese da allodiali a feudali: i possessori delle terre «in feudum capiunt possessiones alodiales a domino episcopo Vercellensi», e «se faciendo in feudum investiri» si sottraggono agli obblighi cui sono tenuti; inoltre al comune di Vercelli risulta che nelle ville che la città ha «comunibus cum domino episcopo et ecclesia Vercellensi» i vescovi si sono garantiti censi indebiti strappando «promissiones vel iuramenta» a singoli individui o a comunità del distretto vercellese⁷⁴. Anche in questo caso le modalità di intervento non paiono tanto dissimili da quelle che abbiamo visto attuare dal vescovo Martino Avogadro a Crevacuore e nelle altre località della valle, dove diverse terre erano tornate nella giurisdizione episcopale grazie ad investiture o a “fictaria” di volta in volta concordate con i singoli o con le comunità.

Vercelli oscilla fra una posizione, coltivata almeno a livello ufficiale, che prevede l'annessione dell'intera giurisdizione episcopale in base all'acquisto del 1243, e una che, in modo più pragmatico, prende atto della realtà e cerca di elaborare una cornice giuridica che permetta la convivenza dei due poteri: entrambe le linee sono rappresentate negli statuti trecenteschi⁷⁵. Nel 1329, Vercelli ottiene da Ludovico il Bavaro la conferma della vendita di

registres de Grégoire IX, vol. II, n. 4085 (13 feb. 1238), col. 893, e sopra, testo fra le nn. 5-6. A Santhià il comune di Vercelli era poi intervenuto nel 1241, in occasione della concessione della cittadinanza a diversi abitanti del luogo (sopra, n. 24), questa volta con un mercato aperto dentro la località: ai nuovi *cives* viene infatti concesso «mercatum in predicto loco Sancte Agathe habere semel in edomada» (BB, I/1, doc. 182, p. 370).

⁷⁴ *Statuta 1341*, f. 107r, Rub. «De pena facentium feudum de aliquibus terris allodialibus»: l'articolo si scaglia contro i “molti” che «maliciose ut possint fraudare commune Vercellarum in iurisdictione ipsius communis et etiam creditores suos in obligationibus per eos factis seu de quibus tenerentur in feudum capiunt possessiones alodiales a domino episcopo Vercellensi [...] et ipsas eorum possessiones ab ipso domino episcopo et ecclesia Vercellensi [...] capiunt se faciendo in feudum investiri»: coloro che cedono terra allodiale al vescovo e la riprendono in feudo sono puniti per frode. Per quanto riguarda gli *iuramenta* e le *promissiones* ottenute dai vescovi un altro articolo (*Statuta 1341*, f. 19v, Rub. «De inquirendo ab hominibus burgorum et villarum si fecerunt provisionem de aliquo censo dando») stabilisce che il podestà deve convocare entro due mesi dall'incarico i consoli delle terre che la città ha in comune «cum domino episcopo et ecclesia Vercellensi» e nel caso si verifichi che le comunità o i particolari hanno fatto giuramenti o promesso censi indebiti deve fare in modo che «predicti absolvantur a predicto domino episcopo».

⁷⁵ Sui quali vedi da ultimo E. Mongiano, *La riforma statutaria del 1341*, in *Vercelli nel secolo XIV* cit., pp. 141-68.

Gregorio da Montelongo, con speciale riferimento ai luoghi di Biella, Andorno, Santhià, Crevacuore, Masserano e Bioglio (gli ultimi quattro sono di giurisdizione mista), e si fa rilasciare anche l'autorizzazione, «si que vero terrarum predictarum occupentur per aliquos», a impadronirsi con la forza, anche quando risultano non più in possesso del comune «longissimis temporibus preteritis»⁷⁶. La concessione imperiale viene debitamente tradotta in un articolo del codice statutario dove il comune, in un contesto meno solenne, si permette di specificare ciò che di fronte all'imperatore aveva opportunamente taciuto, e cioè che a tenere occupati i luoghi della giurisdizione cittadina sono i «rectores ecclesie vercellensis»⁷⁷. A Villareggia il comune di Vercelli aveva continuato a fare acquisti di terreno per espandere la parte di giurisdizione vercellese a danno di quella del vescovo: il risultato, come rileva un articolo degli statuti, è che gli uomini soggetti a giurisdizione episcopale «exire non possunt» dalle loro abitazioni senza ritrovarsi «super terris iurisdictionis civitatis Vercellarum»; un'assurdità che a parere del comune di Vercelli potrebbe essere facilmente risolta trasferendo anche le case dei detti uomini sulla giurisdizione comunale, magari nella nuova *villa* che il comune di Vercelli ha a tal fine predisposto⁷⁸. Lo stesso stratagemma era stato probabilmente messo in atto anche a Chiavazza, altro luogo soggetto alla chiesa di Vercelli: e infatti nel 1349 il vescovo Giovanni Fieschi proibisce a chiunque non sia abitatore del luogo di Chiavazza e non

⁷⁶ BB, III/1, Agg. II, doc. 17, pp. 71-74. Per la doppia giurisdizione di Santhià, Crevacuore, Masserano e Bioglio vedi in Appendice, alle voci corrispondenti.

⁷⁷ *Statuta 1341*, f. 154r, Rub. «De recuperanda iurisdictione que occupata tenetur communi Vercellarum per rectores ecclesie Vercellarum»: il podestà deve impegnarsi a far sì «quod loca et terre Bugelle, Andorni, Crepacorii, Montiscaprelli et aliarum terrarum et locorum» vendute al comune di Vercelli dal cardinale Gregorio di Montelongo siano recuperate. Analogo riferimento al recupero delle terre oggetto della vendita nella Rub. «Quod potestas teneatur de iurisdictione domini episcopi habenda» (ivi, f. 148r), ancora più significativa del crinale su cui si muoveva il comune: da una parte il completo assorbimento della giurisdizione vescovile, dall'altra il rispetto dell'accordo vescovo-comune stabilito nella pace del 1254, lì espressamente nominata (su questo cfr. anche l'interpretazione, parzialmente diversa, data da Mandelli, *Il comune* cit., I, p. 234).

⁷⁸ *Statuta 1341*, f. 154v, Rub. «Quod locus et terra Villa Ragie habitetur super iurisdictione Vercellarum»: «Item cum locus et terra Ville Ragie sive territorium ipsius ville sit de iurisdictione Vercellarum exceptis dumtaxat domibus dicte ville, ita quod extra domus predictas exire non possunt homines dicte terre nisi super terris iurisdictionis civitatis Vercellarum, statutum est quod dicta terra, villa et homines habitentur super terris iurisdictionis civitatis Vercellarum, videlicet ubi incepta est nuperrime villa que appellatur villa Borroli».

viva lì con tutta la sua famiglia di vendere o acquistare terra del luogo, visto che a causa delle sempre più frequenti acquisizioni di terre fatte «in locis suis» da estranei e *forenses* «confunduntur limites suarum terrarum»⁷⁹. Ma nonostante l’impegno profuso in nessuna di queste località il comune riesce a escludere il vescovo: i comuni di Masserano, Chiavazza e Villareggia figurano, negli anni successivi, in mano alla chiesa vercellese⁸⁰.

Se la speranza del comune rimane sempre quella di riuscire, prima o poi, ad assorbire l’intera giurisdizione episcopale, di fatto l’esistenza delle ville a giurisdizione mista è un dato ormai consolidato, tanto che negli stessi statuti trecenteschi compaiono come destinatarie di una legislazione particolare.

Così si stabilisce che certe regole fiscali sulla rappresaglia o sulla compravendita di terre cui devono sottostare i distrettuali di Vercelli non valgano, o debbano essere declinate in modo particolare, per coloro che abitano nei «loca mixte iurisdictionis» o, secondo un’altra formula utilizzata per definire le località a giurisdizione mista, nei «loca duarum iurisdictionum»⁸¹; si stabilisce l’elezione di ufficiali che si occupino di salvaguardare la giurisdizione vercellese in quei luoghi, raccogliendo le denunce di sopraffazioni e offese portati a uomini di giurisdizione vercellese dai non distrettuali e difendendo i loro diritti di fronte al vescovo e ai suoi nunzi⁸². Se qualcuno

⁷⁹ ASB, Comuni diversi, Chiavazza, b. 224, doc. 3 (16 mar. 1349). Negli statuti vercellesi sono molti gli articoli che mirano a vietare la vendita di terre da parte di distrettuali a non distrettuali (vd. ad es. *Statuta 1341*, f. 77v: «De possessionibus non alienandis in hominibus aliene iurisdictionis»).

⁸⁰ Sono infatti censiti, senza alcuna dicitura che ne evidenzi la doppia giurisdizione, nella documentazione fiscale vescovile degli anni ‘40 e ‘50. Per il *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (AAVc, Investiture, m. 1), a. 1352 al f. 7v per Masserano, 6r per Chiavazza, 11r per Villareggia; per i libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 6r per Masserano, 1r per Chiavazza, 17r per Villareggia (le località sono censite anche nei redditi degli anni successivi); vd. anche Appendice, alle v. corrispondenti. Su questa documentazione e il contesto in cui fu prodotta: Negro, “*Quia nichil fuit solutum*” cit., in part. pp. 335-341.

⁸¹ *Statuta 1341*: ff. 155r-156r, Rub. «De contracambiis», con riferimenti ai «loca duarum iurisdictionum silicet communis Vercellarum et alterius iurisdictionis» (al f. 156r); f. 158v, Rub. «Quod homines alterius iurisdictionis habentes possessiones in districtu Vercellarum solvant fodra et alia onera cum illis locis in quorum territorio habent ipsas possessiones. Et hoc locum non habeat in locis mixte iurisdictionis».

⁸² *Statuta 1341*, f. 18r, Rub. «De duobus officialibus eligendis ad inquirendum gravamina que fiunt per non subditos comunis Vercellarum». Manca in questo articolo un esplicito riferimento al fatto che si applichi ai luoghi di mista giurisdizione: ne sono però indizio

viene derubato sul territorio di una villa di cui il comune di Vercelli detiene solo una parte di giurisdizione, mentre l'altra è in mano al vescovo, allora gli uomini di giurisdizione vercellese che abitano lì debbono rifondere il danno solo nella misura corrispondente alla giurisdizione detenuta dalla città («homines iurisdictionis communis habitantes in dictis locis non teneantur ad predicta nisi pro parte iurisdictionis quam commune Vercellarum habet in dictis locis communibus»); e al vescovo dev'essere chiesto che faccia altrettanto «pro parte contingente hominibus suis»⁸³. Un articolo fa divieto a qualunque uomo di giurisdizione vercellese di andare ad abitare fuori dal distretto e dalla giurisdizione della città pena la perdita di tutti i suoi beni mobili e immobili, ma da questa regola sono eccettuati coloro che abitano nei luoghi dove la giurisdizione è «communem cum alio», e le ragioni di questa eccezione sono evidenti: con molto realismo il comune di Vercelli riconosce che nelle ville a giurisdizione mista il trasferimento di vercellesi “fuori dal distretto” - data la contiguità delle terre appartenenti a giurisdizioni diverse -, era cosa difficilmente evitabile (salvo che si cerca di scoraggiare queste pratiche stabilendo che chi va ad abitare su terra di giurisdizione vescovile non possa più tenere e lavorare terre di proprietà di uomini di giurisdizione vercellese)⁸⁴. Significativamente a questa dichiarazione di

il riferimento al vescovo e ai suoi nunzi, e quello alla “difesa” e al “mantenimento” della giurisdizione vercellese (dagli ufficiali ci si aspetta «quod defendent et manutenebunt iurisdictionem hominum communis Vercellarum»). Quest'ultima espressione ha riscontro nelle suppliche, di cui abbiamo esempi negli ordinati del comune di Vercelli di fine secolo, avanzate dagli uomini di giurisdizione vercellese che vivevano nelle ville a giurisdizione mista (oltre testo in corr. nn. 90-92).

⁸³ *Statuta 1341*, ff. 113v-114r, Rub. «De restitutione robariarum facienda per communia locorum et per cives et nobiles habitantes in ipsis locis cum eorum familiis», e la successiva, intitolata semplicemente «De eodem», dove vengono elencati i doveri del vescovo: «Item quod dominus episcopus requiri debeat ex parte communis Vercellarum quod sibi placeat ordinare quod pro parte contingente hominibus suis de dictis robariis restitutio fieri debeat spoliatis».

⁸⁴ *Statuta 1341*, f. 117v, Rub. «De pena illorum qui iverunt vel ibunt habitare extra iurisdictione Vercellarum»: lo statuto non vale per coloro che «habitant vel habitabunt in terris et locis in quibus habet commune Vercellarum iurisdictionem communem cum alio»; ivi, f. 158v, Rub. «Quod aliquis habitans in aliena iurisdictione non possit laborare terras alicuius de districtu Vercellarum», dove si stabilisce che se un uomo di giurisdizione vercellese «habitans in burgo vel villis districtus Vercellarum» va ad abitare «super aliena iurisdictione sive sit super terra domini episcopi sive super terra alterius» non possa tenere «nec laborare terras vel possessiones quas tenebat ab homine districtus et iurisdictionis Vercellarum», e le debba restituire. Il primo articolo sancisce in sostanza la possibilità, per gli uomini di una data

principio - che non specifica chi sia l’ “altro” con il quale il comune di Vercelli detiene la giurisdizione in comune - segue un articolo che interessa tre località della signoria vescovile, stabilendo come debbano essere trattati dal punto di vista fiscale coloro che si trasferiranno sulla parte vercellese delle località di Palazzolo, Saluggia e Asigliano («omnes homines habitantes vel qui venerint habitare super iustitia et iurisdictione Vercellarum ad loca et in locis Palazolii, Salugiarum et Auxiliani»)⁸⁵.

In generale è chiaro che le ville miste sono considerate dal comune zone di frontiera interne al distretto vercellese, come emerge dalla frequente loro associazione negli statuti con le terre oltre Sesia che la città deteneva in comune con Pavia e Novara: un articolo, ad esempio, stabilisce che si proceda alla divisione dei luoghi che il comune di Vercelli «habet communes» con le due città e con il vescovo di Vercelli⁸⁶. Un altro articolo - l’unico che oltre a citare le ville miste si spinge, purtroppo solo a titolo esemplificativo, a fare i nomi delle località che fanno parte della categoria - definisce Bioglio, Mosso, Santhià e Masserano come luoghi particolari, dove la giurisdizione cittadina è contigua o intrecciata - il verbo utilizzato è *connexa* - alla giurisdizione vescovile⁸⁷.

giurisdizione, di trasferirsi su terra soggetta all’altra giurisdizione senza per questo subire ritorsioni da quella di appartenenza: è un’esigenza che si poneva generalmente in tutte le ville a giurisdizione mista, e alla quale gli uomini di Masserano daranno il nome suggestivo di “De libertate habitandi” (Appendice, v. Masserano). Sul principio ribadito dal secondo articolo, sistematicamente eluso nelle ville a giurisdizione mista, vd. oltre, testo fra le nn. 134-35).

⁸⁵ *Statuta 1341*, f. 117v.

⁸⁶ *Statuta 1341*, f. 18rv, Rub. «De divisionibus faciendis in possessionibus et rebus quas commune Vercellarum habet communes cum comuni Papie et Novarie». A dispetto del titolo l’articolo contempla anche le terre comuni con il vescovo: il podestà entro un mese dal suo ingresso deve tenere consiglio con la credenza «super divisionibus faciendis de rebus possessionibus communitatibus hominum et locorum quas commune Vercellarum habet communes et habere videtur cum communibus Papie Novarie episcopatus Vercellarum et aliarum personarum cum quibus habet predictas res et possessiones communes» (a senso, il genitivo di «episcopatus Vercellarum», come quello di «aliarum personarum», è un errore e andrebbe sostituito con un ablativo). Per le località che il comune di Vercelli detiene in condominio con i comuni di Novara e Pavia (fra le quali ci sono Palestro, Robbio, Confienza, Vinzaglio, Rivaltella e Casalello), e per le quali dunque percepisce introiti solo per i possessi siti «super iurisdictionem Vercellarum»: Barbero, *Signorie e comunità*, pp. 437, n. 84, 439-440, e *Statuta 1341*, ff. 79rv, 85r, 118v.

⁸⁷ *Statuta 1341*, f. 87r, Rub. «De cambio dando illi qui compulsus fuerit per aliquem sustinere aliquod onus». La regola che i sudditi vercellesi non possono essere obbligati a concorrere

Come vedremo, uno dei problemi più interessanti che riguardano le ville miste riguarda proprio la natura di questo intreccio, che pare dipendere in primo luogo dall'impossibilità per i vari poteri di fermare la mobilità degli uomini e delle terre, e di far coincidere in modo netto la giurisdizione sugli uni e sulle altre⁸⁸.

4. Le ville a giurisdizione mista sotto i Visconti e i Savoia (1379-1402)

La legislazione trecentesca del comune di Vercelli coniuga l'esigenza di difendere, e possibilmente ampliare, la giurisdizione cittadina, e quella di contenere gli effetti che, in termini di conflittualità locale e sovralocale, la frizione fra le due giurisdizioni inevitabilmente comporta. Gli esempi in proposito non mancano, e si fanno particolarmente evidenti quando a fronteggiarsi nel dominio del Vercellese, prima a mano armata e poi con un lento lavoro diplomatico, sono due potenze a livello regionale, Visconti e Savoia. Dall'inizio degli anni '70, durante e subito dopo una guerra che aveva sconvolto gli assetti di potere dell'area, si fa inarrestabile il flusso di comunità che fanno dedizione a Amedeo VI, e fra queste vi sono gran parte delle ville precedentemente soggette alla signoria episcopale. Così anche i comuni di Mosso, Bioglio, Chiavazza, Sordevolo e Occhieppo superiore - o meglio la parte di questi comuni soggetta al vescovo, anche se il formulario dei documenti non evidenzia in alcun modo questo dato⁸⁹ -, entrano a far parte della dominazione sabauda. A questo punto i due poteri che si spartiscono la giurisdizione non sono più il comune cittadino e il suo vescovo, ma il conte di Savoia da una parte e dall'altra il comune vercellese soggetto ai Visconti. Tanto le fonti prodotte dal comune vercellese quanto quelle prodotte dall'amministrazione sabauda offrono molti esempi del tipo di situazione conflittuale che si viene a creare.

nei carichi con coloro che non sono «de iurisdictione et iustitia Vercellarum» veniva per ovvie ragioni declinata in modo particolare nelle ville a giurisdizione mista, in quelle ville cioè, come recita l'articolo, dove «ipsa iurisdictione civitatis esset aliquo modo connexa alicui alii iurisdictioni, sicut est in Messerano, Bedulio, Moxo et Sancta Agatha».

⁸⁸ Questo problema, centrale per la comprensione delle dinamiche interne alle ville a giurisdizione mista, è discusso nelle conclusioni: par. 6, testo fra le nn. 134-35.

⁸⁹ Le comunità si sottomettono ai Savoia nel 1379, e come richiamato sopra (testo in corr. delle nn. 56-59) dagli atti di dedizione non trapela alcun indizio che si tratti solo della parte soggetta al vescovo: formule e espressioni sono del tutto analoghe a quelle usate per le comunità che erano integralmente soggette alla signoria episcopale.

In alcune località gli uomini sottoposti alla giurisdizione viscontea sono costantemente sottoposti a vessazioni da parte degli altri abitanti e degli stessi ufficiali sabaudi. Sotto l'anno 1388⁹⁰ gli ordinati del comune di Vercelli registrano una supplica «pro parte paucorum hominum qui habitant locum Sordeveli iurisdictionis vestre civitatis Vercellarum»: essi lamentano che «ipse locus est miste iurisdictionis», cioè del comune e della chiesa vercellese, alla quale si sono indebitamente sostituiti i Savoia («quod propter guerras preteritas iurisdictione dicte ecclesie Vercellensis usurpata nomine illustris domini comitis Sabaudie»); che data la vicinanza del luogo a Biella («positus et scituatus prope Bugellam per unum miliare vel circha»), capoluogo delle terre sabaude, gli ufficiali del conte hanno buon gioco a molestarli in continuazione (alcuni uomini di Sordevolo sono in quel momento detenuti *simulatis causis* nel *castrum* di Biella), col chiaro proposito di farli recedere dalla giurisdizione viscontea e «ad subiectionem prefati domini comitis sabaudie reducere»; i supplicanti rimarcano la loro salda fedeltà viscontea, che «intendunt usque ad mortem fideliter conservare», ma ricordano al Visconti che il mantenimento della sua giurisdizione «in locis ita remotis ab ipsa vestra civitate» ha i suoi costi e pertanto chiedono la conferma dell'esenzione dagli *onera* cittadini ottenuta nel 1382. Analogo il tono di un'altra supplica di qualche anno successiva (1396)⁹¹: tre membri della famiglia Dal Pozzo «ex nobilibus de Oclepo superiori» sostengono di essere rimasti i soli «in ipso loco Oclepi in manutenendo et defendendo iurisdictionem illustrissimi domini nostri», e lamentano i «multa incomoda dura et enormia» subiti a danno dei componenti e dei possessi della famiglia, inclusi due omicidi, commessi «per adherentes domini comitis Sabaudie». Ancora più difficile per i Visconti la situazione a Chiavazza, perché nel 1399 ricevono una supplica di Giovanni Troiano «qui solus manenet iurisdictionem Vercellarum in loco Clavazie»⁹². Anche l'amministrazione sabauda, peraltro, pur se avvantaggiata dal fatto che gran parte delle località a

⁹⁰ ASCVc, Ordinati, vol. 1, f. 29rv (30 gennaio 1388).

⁹¹ ASCVc, Ordinati, vol. 2, f. 25rv (3 giugno 1396). La supplica dei Dal Pozzo, che si conclude con la consueta richiesta di esenzione dagli onera cittadini, pare avere un riscontro dei *banna* dei conti di castellania sabaudi degli anni 1387-91 (ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 4, f. 4) dove troviamo la condanna a una ventina di uomini per l'assalto e la distruzione di una masseria appartenente a Nicolino Dal Pozzo.

⁹² ASCVc, Ordinati, vol. 3, f. 28r (15 marzo 1399).

giurisdizione mista è prossima a Biella, non ha vita facile: pare ad esempio che in alcune località il doppio regime fiscale spingesse alcuni individui a scegliere opportunisticamente quello meno oneroso, così una multa viene comminata ai consoli di Mosso per aver inserito un individuo nel registro d'estimo visconteo anziché in quello sabaud⁹³.

Altro campo in cui la doppia giurisdizione rappresenta una complicazione - tanto per gli ufficiali sabaudi quanto per quelli viscontei - è la giustizia. A Bioglio capita che un individuo invitato a rispondere dell'accusa d'aver ospitato in casa sua un bannito reagisca «dicendo suam domum non esse iurisdictionis domini nostri» e rifiutandosi pertanto di presentarsi al cospetto dell'ufficiale⁹⁴. A Mosso la bipartizione giurisdizionale della località spinge gli ufficiali viscontei a verificare attentamente su quale delle due parti è stato commesso il fatto, dal momento che da questo dipende la legittimità o meno della condanna. Così il podestà di Vercelli descrive con minuzia la modalità di una rissa per la quale sono inquisiti, su denuncia dei consoli «ville Moxi pro parte iurisdictionis Vercellarum», tre individui di Mosso, due dei quali sono «iurisdictionis Vercellarum» e il terzo, Giulio Prina, è «iurisdictionis domini comittis Sabaudie»⁹⁵. Giulio ha ferito un uomo di giurisdizione vercellese; alle grida («foras, foras») della vittima sono accorsi armi in pugno due suoi amici, che hanno rincorso Giulio ferendolo prima che riuscisse a rifugiarsi nella Mosso di giurisdizione sabauda («cum ipse Julius ipsos vidit fugavit, et sic fugentem versus supradictum territorium domini comittis Sabaudie dictus Petrus de Praellis ipsum Julium percussit etc.»). Il tutto è dunque avvenuto su giurisdizione vercellese, ma a questo punto sorge un ulteriore problema: come convocare gli inquisiti a cospetto del giudice? Il problema non si pone per i due uomini di giurisdizione vercellese, perché il servitore del comune può notificargli il mandato

⁹³ ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 5 (1391-96), f. 5.

⁹⁴ ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 8 (1398-1404), f. 10 (vd. anche, al f. 7, un individuo di Mosso «iurisdictionis domini ducis Mediolani»). Sui problemi di esercizio della giustizia nelle ville miste (Masserano) vedi anche oltre, testo in corr. della n. 103). In generale, considerando le sezioni relative alle condanne dei conti di castellania sabaudi di fine Trecento, queste ville (in particolare Bioglio e Mosso) sembrano sovrarappresentate rispetto alle altre località: escludendo una particolare propensione al crimine degli uomini lì residenti, è probabile che questo dato vada attribuito all'alto livello di conflittualità indotto dalla loro particolare condizione.

⁹⁵ ASCVc, *Liber inquisitionum*, aa. 1396-97, f. 18rv.

a casa loro: ma la casa d’abitazione dell’uomo di giurisdizione sabauda si trova ovviamente sul territorio del conte di Savoia, e dunque al di fuori del campo d’azione della giustizia vercellese. Il problema viene risolto dal giudice ingiungendo al servitore di notificare il mandato di comparizione ai tre uomini recandosi «ad domos habitacionis ipsorum» se queste si trovano in giurisdizione vercellese («si habent in iurisdictione Vercellarum»), in caso contrario - com’è per l’uomo di giurisdizione sabauda - il messo dovrà notificarlo ritualmente nel luogo ove è stato commesso il crimine («si non ad locum comissi criminis»). Analoghe cautele, tanto nella localizzazione del crimine quanto nella modalità di notifica del mandato di comparizione, sono adottate dal giurice vercellese nel caso di Bioglio e Masserano⁹⁶.

Se a livello ufficiale Savoia e Visconti tentano in questa fase di trovare accordi per gestire i problemi provocati dell’intreccio di giurisdizioni nel vercellese⁹⁷, non mancano tentativi per risolvere in modo più drastico almeno alcune situazioni particolari. Così nel 1388 a Occhieppo inferiore fallisce un colpo di mano dei biellesi per impossessarsi del luogo, ed è difficile credere che della congiura ordita dai biellesi con un familiare del castellano visconteo, poi finito impiccato, non fossero a conoscenza gli ufficiali sabaudi⁹⁸.

Non abbiamo nella documentazione sabauda traccia di Masserano, Crevacuore, Curino, Palazzolo, Asigliano e Villareggia perché a questa data le località sono entrate in possesso della famiglia Fieschi, e nello specifico di Nicola Fieschi, fratello del vescovo di Vercelli⁹⁹ (sui primi tre disponiamo dell’ottimo censimento effettuato dall’abate Bolgaro nell’archivio comunale di Vercelli¹⁰⁰). Si tratta sicuramente solo della parte di località che era

⁹⁶ ASCVc, *Liber inquisitionum*, aa. 1396-97, ff. 22v-23r, 31r-32r.

⁹⁷ Problema che si fa particolarmente evidente nelle ville a giurisdizione mista, ma che riguarda anche le situazioni, assai frequenti, dove si trovano a contatto comunità appartenenti all’una e all’altra giurisdizione (su questo vd. l’accordo fra Gian Galeazzo Visconti e Amedeo VII del 1389 in Barbero, *Signorie e comunità* cit., pp. 471-472).

⁹⁸ ASB, ASCB, Comune, b. 41, f. 3.

⁹⁹ Barbero, *Signorie e comunità*, pp. 465-66: vd. l’accordo fra Amedeo VI di Savoia e Nicola Fieschi, anche per i figli Antonio e Giovanni, del 12 ottobre 1381 in AST, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 24 («castra, villas, mandamenta, pertinencia videlicet Messerani, Crepacorii, Auxiliani, Montis Crapeli (Moncrivello), Vilie Raglie (Villareggia), Cilian, Querini, Castri Mirolii, medietatem Palazolii»).

¹⁰⁰ Per i luoghi del principato di Masserano (Masserano, Brusnengo e Caraceto) e del

in mano alla chiesa, dal momento che Masserano, Crevacuore, Asigliano e Curino (non Villareggia) continuano a figurare costantemente nei libri delle taglie e delle condanne criminali del comune di Vercelli¹⁰¹. Sono quindi i Fieschi, in questi casi, a condividere la giurisdizione con i Visconti; e che anche a loro non dispiacesse l'idea di porre fine a quella convivenza forzata emerge dalle ricorrenti richieste d'aiuto avanzate dalle comunità di giurisdizione vercellese nei dintorni dei capoluoghi di Masserano e Crevacuore. Così, per fare un esempio, nel 1383 gli abitanti di Curino, con l'avallo del comune vercellese, mandano un'ambasciata a Pavia, presso il conte di Virtù, per lamentare le minacce e le offese quotidianamente subite da Antonio Fieschi, figlio di Nicola, evidentemente per spingerli a sottoporsi alla sua giurisdizione¹⁰². Non abbiamo notizia di particolari provvedimenti presi da Gian Galeazzo in merito alle ville a giurisdizione mista, nonostante i problemi da esse creati arrivassero sul suo tavolo con una certa frequenza. Nel giugno del 1387 è lo stesso Fieschi a rivolgersi al Visconti, lamentando i soprusi effettuati dal podestà di Vercelli sul suo luogotenente e il vicario.

marchesato di Crevacuore (Crevacuore, Curino, Flecchia, Guardabosone) l'abate Bolgaro, su richiesta dell'amministrazione sabauda, ha censito nell'archivio comunale di Vercelli tutte le attestazioni che provano la giurisdizione vercellese sui luoghi contenute nella documentazione fino ai primi decenni del Quattrocento: AST, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 1 (= *Ricavo di memorie di Masserano et altri luoghi dello stesso Principato per ordine di S.A.R. ricavate dall'archivio della Città di Vercelli*), ff. 1-40 (Masserano), ff. 41-46 (Brusnengo e Caraceto); ff. 47-54 (Crevacuore); ff. 55-59 (Curino); f. 60 (Flecchia), f. 61 (Guardabosone). Il documento non è datato, ma è sicuramente anteriore al XVIII secolo (forse seicentesco). Dato che l'abate riporta per ogni attestazione l'anno del registro, il foglio, e precise citazioni testuali è stato possibile effettuare un controllo a campione che ha confermato la precisa rispondenza dei dati. Il controllo è stato effettuato sui libri di taglia, sui libri dei debiti e dei crediti, i libri delle entrate e delle spese, e sulla documentazione oggi catalogata come "giudiziale" (ovvero sui libri delle condanne, delle accuse e dei banni campestri: ma per quest'ultima, stante la mancanza di ordinamento cronologico, è stato possibile verificare solo una minima parte delle attestazioni).

¹⁰¹ ASCVc, Libri di taglia: Masserano compare senza ulteriori precisazioni, di Crevacuore sono citati solo i cantoni di giurisdizione vercellese, Curino compare come la villa di Curino "di giurisdizione vercellese", di Asigliano si specifica che sono prese in considerazione terre e possessi «iurisdictionis Vercellarum» (Appendice, alle voci corrispondenti).

¹⁰² ASCVc, Libri dei debiti e crediti, vol. 1383/84, f. 66 (rimborso delle spese al comune di Curino per due uomini del posto «ituri Papiam ad magnificum dominum nostrum pro manutentione iurisdictionis communis Vercellarum quam usurpare nititur dominus Antonius de Flisco, qui tenet castrum Messerani, et pro notificando prefato illustrissimi domino molestias et iniurias quas quotidie ipsis hominibus infert et inferre facit prefatus dominus Antonius»).

Questi ultimi erano stati citati per aver illecitamente amministrato la giustizia a Masserano nei confronti di due uomini sorpresi a far rissa ma - sottolinea il Fieschi - il crimine era avvenuto «in et super iurisdictione ecclesie Vercellensis»¹⁰³. Che a prescindere dalle iniziative del Fieschi e del comune vercellese il clima fra i sudditi dell'una e dell'altra parte non dovesse essere dei migliori emerge dal fatto che ai Masseranesi di giurisdizione vercellese era concesso, eccezionalmente, di poter portare armi, proprio in virtù della vicinanza ai luoghi dei sudditi del Fieschi¹⁰⁴.

Masserano è anche l'unica villa mista di cui conosciamo con precisione l'atto con cui viene meno la bipartizione giurisdizionale, anche se non, come vedremo, quella territoriale. Nel dicembre del 1421 una sessantina di abitanti del luogo, che rappresentano oltre due terzi degli uomini e della credenza del comune di Masserano di parte vercellese («iurisdictione olim supposite civitatis Vercellarum» (sic)) nominano procuratori per sottoporsi alla giurisdizione dei Fieschi, previa approvazione dei patti di seguito elencati¹⁰⁵. La sinteticità delle formulazioni e il latino quanto meno traballante dell'edizione seicentesca in cui è conservato il documento rendono di difficile interpretazione alcuni dei dieci punti: si capisce comunque chiaramente che Masserano era diviso in un territorio «appellato Vescovano» e in un territorio «appellato Iusticie Vercellarum»¹⁰⁶, e che gli uomini di quest'ultima

¹⁰³ ASCVc, Ordinati, vol. 1, f. 16rv (Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 470).

¹⁰⁴ AST, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 1, f. 58r. L'informazione deriva, stando a quanto scrive l'abate Bolgaro, da una querela contro gli uomini di Masserano, accusati di portare armi, contenuta nel libro delle accuse criminali degli aa. 1397-98 (f. 18, sotto il 20 agosto 1397); gli accusati sostengono che fosse stato concesso loro, eccezionalmente, di portare armi stante che il luogo distava non più di un miglio dalle terre di Curino e Mortigliengo, sottoposte al conte di Savoia (in realtà solo Mortigliengo era in mano al conte di Savoia; Curino, o meglio una sua parte, era concretamente in mano al Fieschi: sopra, n. 99). Non sono riuscita a rintracciare il documento visto dall'abate, la ricerca ha tuttavia portato alla luce la lettera del Visconti del 1393 con la quale permette agli uomini del distretto vercellese che si trovano in prossimità delle terre sabaude di portare armi (ASCVc, *Liber acusarum criminalium*, a. 1403, f. 53v).

¹⁰⁵ ASTo, Paesi, m. 5 (Masserano e principato), fasc. 2 (*Instrumenta conventionum sequata inter illustrissimos dominos de Flisco dominos Messerani ac communitatem et homines ejusdem*, Varallo 1698), pp. 18-22 doc. del 2 dic. 1421. Una copia degli *Instrumenta conventionum*, insieme ad un fascicolo incompleto manoscritto contenente gli statuti del 1582 è in ASB, ASCB, Comune, s.I, b. 20, fasc. 12 (ringrazio Danilo Craveia per la segnalazione).

¹⁰⁶ ASTo, Paesi, m. 5, fasc. 2, art. VII-VIII alle pp. 21-22: «Item quod dicte ecclesie Vercellensis non sint aliquo tenent super territorio appellato

parte, definiti sinteticamente nell'atto «homines de iusticia», si sottopongono al nuovo potere con propri patti, diversi da quelli stretti, con gli stessi Fieschi, dagli uomini della parte cosiddetta vescovana. A questa differenza originaria si deve la permanenza, anche dopo questa data, di una bipartizione del luogo: che non è più giurisdizionale - entrambe le parti sono infatti in mano al Fieschi -, ma dipende dai diversi *onera* cui erano sottoposti gli uomini e le terre dell'una e dell'altra parte. Così ancora negli statuti di Masserano del 1461 si trova un articolo che prevede che tutti i possessi - case, prati, boschi - che ricadono nel territorio del comune devono partecipare agli *onera* sostenuti dalla comunità, cioè - si precisa alla fine - quelli della parte "episcopale" agli «onera episcopalia», e quelli della parte "di giustizia" agli «onera iustisianorum»¹⁰⁷.

5. La riunione delle ville a giurisdizione mista sotto i Savoia (1402-1404) e il ritorno di Vercelli (1427)

Un percorso molto simile - cioè la scomparsa della bipartizione giurisdizionale, ma il permanere di quella legata al differente statuto delle due parti - si verifica anche nelle ville miste che facevano parte della dominazione sabauda. Alla morte di Gian Galeazzo Visconti nel 1402 fa seguito il collasso della dominazione viscontea nel Vercellese e un nuovo profluvio di comunità si sottomettono al conte di Savoia¹⁰⁸. Fra queste vi sono anche le comunità di Chiavazza, Sordevolo, Mosso e Bioglio di parte vercellese, che nel 1404, più di vent'anni dopo le loro consorelle di parte vescovile, siglano gli atti di dedizione con cui entrano nella dominazione sabauda¹⁰⁹. Le ville,

Iustitiae Vercellarum», «Item quod si aliquid super territorio appellato Vescovano ultimus minime teneatur, nisi in libra pro libra, et solido pro solido». Già l'accordo fra la parte episcopale della comunità e il vescovo Giovanni Fieschi del 1378 contempla la bipartizione territoriale del comune, senza tuttavia ricorrere a una qualificazione così esplicita: vd. l'art. «De libertate habitandi», che dà facoltà agli abitanti di Masserano di «ire habitatum de una iurisdictione super alia iurisdictione» (ASTo, Paesi, m. 5, fasc. 2, p. 15).

¹⁰⁷AST, Paesi, m. 5, fasc. 2, art. XXVII p. 33: «Item statutum et ordinatum est quod omnes possessiones, domus, prata, zerbia, et nemora super finibus Messerani posita, et existentia sint, et esse intelligantur obligata et hipothecata ad quaecumque onera et taleas communis et hominum Messerani, videlicet Episcopale ad onera Episcopalia, et Iustisiana ad onera Iustisianorum».

¹⁰⁸Barbero, *Signorie e comunità* cit., pp. 472, 479-486.

¹⁰⁹Per gli atti di dedizione della parte vercellese di queste comunità, tutti del 1404, vd. sopra, testo fra le nn. 56-59. Mancano dal novero le parti vercellesi di Occhieppo superiore

pur se ormai riunite sotto una stessa giurisdizione, rimangono bipartite in virtù dei diversi momenti in cui si erano sottoposte ai Savoia e dei patti specifici, e diversi da quelli dell'altra parte di comunità, stretti in quell'occasione. Così i conti di castellania dei decenni successivi registrano, come abbiamo già avuto modo di ricordare, due pagamenti del fodro per ognuna di queste comunità¹¹⁰; e nel 1405 il conte di Savoia decide di pagare un capitano d'armi prelevando la somma dai focaggi di una sola parte dei comuni di Mosso, Bioglio e Sordevolo - e più precisamente dai comuni di Mosso, Bioglio e Sordevolo «de iusticia», vale a dire, si precisa, «qui soliti erant respondere civitati et cum civitate vercellarum»¹¹¹. Attraverso la documentazione sabauda possiamo anche farci un'idea della consistenza demografica delle due parti: a Chiavazza 40 fuochi ex-vescovili e 9 di giurisdizione ex-vercellese, a Bioglio 125 ex-vescovili e 60 ex-vercellesi, Mosso è spaccata a metà con 60 fuochi per parte, e così anche Sordevolo (rispettivamente 15 ex-vescovili e 14 ex-vercellesi)¹¹². Si tratta beninteso di fuochi fiscali, che non rispecchiano se non in modo indicativo la situazione demografica: da un documento del 1422, l'unico reperito che metta a confronto per ogni località entità reale dei fuochi e importo del focatico, emerge che quest'ultimo - escludendo dal conteggio i cosiddetti *miserabiles*, cioè gli indigenti - rappresenta generalmente meno della metà, e in certi casi anche un terzo e perfino un quinto, della reale entità demografica¹¹³.

e di Santhià, già entrate in precedenza nella dominazione sabauda (vd. Appendice, alle v. corrispondenti).

¹¹⁰Sopra, n. 66.

¹¹¹ASB, ASCB, b. 375, doc. del 3 dic. 1405, in cui è trascritta la lettera di Amedeo conte di Savoia al podestà di Biella (2 sett. 1405) con la quale si rende noto che essendo il conte debitore verso Giacomo di Buronzo di 739 fiorini desidera che la somma venga lui devoluta sopra i focaggi degli uomini “di giustizia” di Mosso Bioglio e Sordevolo, vale a dire gli uomini e le donne che da due anni si sono sottoposti alla sua giurisdizione («super focaggiis nobis debitis per homines et personas iusticie moram facientes in lociis nostris Moxii Bedulii et Sordeveli, videlicet illos et illas qui et que a duobus annis citra dominio et iurisdicioni nostris se supposuerunt et submisserunt»), e ordina il censimento dei fuochi (su questo documento vd. anche Appendice, v. Mosso).

¹¹²Sopra, n. 66.

¹¹³ASB, ASCB, b. 112, fasc. 3426. Il confronto fra fuochi effettivi e focaggio è all'interno di un'inchiesta promossa dal duca sabauda nel 1422 in merito alle fortificazioni di Biella, da effettuare con il concorso delle terre del mandamento. Il capitano generale del Piemonte Aymon de Châteauevieux stila il seguente elenco, in cui la prima cifra indica i fuochi, la seconda il focatico (in corsivo le ville a giurisdizione mista, per le quali non viene operata, a

Ci si potrebbe aspettare che, con la riunione delle due parti sotto un'unica dominazione, la definitiva risoluzione del problema delle ville fosse solo questione di tempo, ma non è così. Nel 1409 il comune, i consoli e gli uomini di Bioglio della parte precedentemente soggetta a Vercelli («qui appellantur de iusticia et soliti erant esse iurisdictionis temporalis civitatis Vercellarum»), si lamentano con il conte di Savoia delle angherie dei biellesi, anch'essi sudditi sabaudi¹¹⁴. Il fatto è che Biella era riuscita, stringendo accordi con il conte, a fare attribuire al proprio podestà la giurisdizione su tutte le località del biellese che mano a mano entravano nella dominazione sabauda, approfittando del fatto che Vercelli era rimasta viscontea¹¹⁵. Perciò, non appena messe le mani sulla Bioglio di parte vercellese aveva cominciato, secondo la supplica, a «devorare patrimonium ipsorum de Bedulio et ipsos tiranizare» con tasse non dovute e obbligandoli perfino a rispettare il preteso monopolio biellese del macello, per cui quelli di Bioglio - che dista «quatuor milliaria ad minus ab ipso loco Bugelle» - avrebbero dovuto recarsi nel capoluogo per vendere e acquistare la carne al minuto. Di fronte alla resistenza della comunità, forse supportata e incentivata dagli Avogadro, che avevano mire sul luogo, i biellesi avevano assaltato Bioglio a mano armata imprigionando i ribelli, e quando alcuni ambasciatori biogliesi si erano recati a Biella per trattarne il rilascio aveva arrestato anche quelli al grido di «proditores de Bedulio, audetis vos venire Bugellam!».

Esempi come questo testimoniano la riluttanza delle comunità che per tanto tempo erano state di giurisdizione vercellese a sottomettersi a Biella, anche perché il loro improvviso passaggio ai Savoia aveva creato, almeno inizialmente, una certa confusione e conflitti con le altre comunità: la fiscalità, l'accesso ai beni comuni, l'esercizio della giustizia erano aspetti

differenza di quanto accade nei conti di castellania, la distinzione fra le due parti): Andorno: 500, 300; *Bioglio*: 400, 185; *Mosso*: 200, 120; Coggiola: 50, 20; Mortigliengo: 300, 100; *Chiavazza*: 100, 49; Pollone: 200, 70; *Sordevolo*: 150, 29; Muzzano: 50, 29; *Occhieppo*: 150, 40. La frase, ripetuta *mutatis mutandis* per le singole comunità, è del tipo: «villa de Bedulli que habet foca 400 et solvit de focagio 185 jan.». Un rapporto fra numero reale di fuochi e focaggio, ma solo per la parte vercellese delle comunità, è nel conto di castellania di Vercelli del 1432-33: oltre, n. 122.

¹¹⁴ASB, ASCB, b. 373, doc. del 22 agosto 1409. Su questa vicenda vedi anche L. Borello, *La sanguinosa rivolta di Bioglio nel 1409*, in «La rivista biellese», a. III (1923), n. 10, pp. 1-9.

¹¹⁵Sotto, n. 119 e testo corrispondente.

sui quali la fine della bipartizione aveva aperto incognite non facilmente risolvibili¹¹⁶.

Sarà questo uno dei fattori determinanti per il prorogarsi a oltranza della bipartizione delle comunità, perché quando anche Vercelli, nel 1427, entra a far parte dei domini sabaudi, farà leva sul diffuso malcontento per riuscire finalmente a ristabilire, con il beneplacito dei Savoia, l'integrità del proprio *districtus*¹¹⁷. D'altra parte, come emerge da uno degli accordi che fecero da corollario alla sottomissione di Vercelli ai Savoia, secondo i dirigenti del comune vercellese erano sufficienti i seguenti due passaggi per riassumere i diritti della città: ad opera di un imperatore non meglio specificato e di molti suoi successori «omnis iurisdictio civitatis Vercellarum et totius districtus» fu concessa ai vescovi e alla chiesa di Vercelli; poi, «per quendam legatum et auctoritate papali cum consensu capituli vercellensis» (ci si riferisce qui evidentemente alla vendita del 1243), la stessa giurisdizione «translata fuit in comune Vercellarum»¹¹⁸. Fine.

Le cose erano un po' più complesse. Al comune di Vercelli sembrava ovvio, adesso che era sotto il dominio sabauda, rivendicare la ricostituzione del suo *districtus*, ma nei lunghi anni in cui avevano dominato gran parte del Vercellese senza possedere la città, i Savoia avevano organizzato altre due circoscrizioni amministrative, la podesteria di Biella e il capitanato di Santhià. Restituire a Vercelli il *districtus* significava smantellare quelle circoscrizioni, la cui costituzione era stata peraltro una delle condizioni poste dalle due comunità all'atto della dedizione. Il problema toccava in particolare Biella, che nel 1403-1404 aveva avuto un ruolo determinante nel passaggio di un certo numero di località vercellesi ai Savoia, e già nel 1405, e poi ancora nel 1408, all'atto della dedizione definitiva ai Savoia, aveva

¹¹⁶Il conto di castellania di Biella degli anni 1404-1405 (rot. 10) riporta nella sezione dei banna vari episodi non perfettamente chiari ma riconducibili al recente passaggio delle comunità di tradizione vercellese ai Savoia: l'assalto alle greggi di Coggiola, fatto da molti uomini di Graglia, Muzzano e Occhieppo, forse a causa dell'accesso agli alpeggi (ff. 5-6), la condanna ai consoli di Chiavazza per aver imposto la talia «hominibus qui noviter fecerunt fidelitatem illustri domino nostro» (f. 4), la condanna a un biogliese per la cattura di un uomo «iurisdictionis domini ducis Mediolani» (f. 5).

¹¹⁷Per il trattato di cessione della città e distretto di Vercelli ai Savoia del 2 dicembre 1427: ASTo, Provincia di Vercelli, m. 2, fasc. 3. Per la ricostituzione del *districtus* vercellese: Barbero, *Signorie e comunità*, pp. 504-506.

¹¹⁸ASTo, Provincia di Vercelli, m. 2, fasc. 7, f. 3v.

concordato la loro attribuzione al mandamento biellese impegnandosi al pagamento di 200 fiorini all'anno¹¹⁹. Non stupisce quindi che il duca decida per un compromesso, concedendo sì la ricostituzione del *districtus* vercellese, ma solo per quanto la città possedeva nel 1402, alla morte di Gian Galeazzo Visconti¹²⁰. Una soluzione che scontentò tutti, dando il via a litigi e contestazioni che durarono decenni.

A farsi accanito interprete della visione vercellese è, dal maggio del 1429, il podestà vercellese Aimonetto di Brosso, che comincia con l'ingiungere al podestà biellese che d'ora innanzi «non se intromittat de iurisdictione locorum districtus vercellarum dicte civitati subpositorum de dicto anno 1402», mentre altre lettere vengono inviate ai consoli di varie comunità del mandamento biellese, fra le quali le ville miste di Mosso, Chiavazza, Sordevolo, perché vengano a prestare giuramento di obbedienza alla città per la giustizia civile e criminale, i contributi ordinari e straordinari e per tutto ciò che concerne gli effetti della predetta obbedienza¹²¹. Da questo momento

¹¹⁹Nel patto di dedizione del comune di Biella al conte di Savoia Amedeo VI del 6 agosto 1379 (P. Sella, *Statuta Comunis Bugelle et documenta adiecta*, vol. II, Biella 1904, doc. 4, p. 8) si stabilisce che al podestà di Biella dovranno obbedire nelle questioni di giustizia «omnes et singulos homines» delle località di Andorno, Bioglio, Mosso, Mortigliengo, Zumaglia, Ronco, Chiavazza, Occhieppo Superiore, Sordevolo, Vernato, Pollone e Tollegno «et aliarum terrarum alias subditarum ecclesie Vercellensi» che si erano sottoposte alla signoria sabauda o lo avrebbero fatto in futuro. Nel 1405, dopo l'ondata di dedizioni seguite alla morte di Gian Galeazzo, Biella chiede al conte di Savoia che al proprio podestà sia attribuita la giurisdizione anche dei luoghi di Trivero, Coggiola, Sostegno, Lessona, Bioglio, Mosso, Chiavazza e Sordevolo «prelibate dominationi vestre nuper submissorum» (ASB, ASCB, b. 11, fasc. 17: il conte accoglie la supplica il 25 sett. 1405). Nel 1408, in occasione della definitiva dedizione di Biella ai Savoia (l'atto del 1379 aveva validità trentennale), si fa l'elenco completo di tutte le località appartenenti al mandamento biellese: quelle «vescovili» elencate nell'atto del 1379, e quelle «vercellesi» del 1405 (qui espressamente definite tali: «olim iurisdictionis Vercellarum»: Sella, *Statuta* cit., vol. II, doc. 17 del 21 nov. 1408, a p. 45; in ASB, ASCB, b. 11, doc. 24). Il ruolo determinante avuto da Biella nell'acquisizione al dominio sabauda delle località vercellesi è ricordato nel doc. del 1405 («dicta loca dominacioni vestre sunt submissa tractatu diligencia et industria tunc potestatis Bugelle ipsorumque hominum Bugelle») e in uno degli atti che precedettero la dedizione del 1408: «ipsi homines et communitas Bugelle fuerunt causa acquirendi nobis villas et loca infrascripta, in quo acquiremento personas suas et eorum bona multimode exposuerunt» (ASB, ASCB, s. I, b. 11, doc. 23, del 10 nov. 1408).

¹²⁰Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 504. La concessione, del 30 marzo 1429, è ricordata nella sentenza ducale del 29 maggio 1434 in ASB, ASCB, b. 12, fasc. 7 (sulla sentenza vd. anche oltre, testo in corrispondenza della n. 126).

¹²¹ASB, ASCB, b. 82, fasc. 2653 (memoriale presentato da Bartolomeo Ferrero e Tebaldo Gromo, sindaci e procuratori del comune di Biella, nel luglio del 1429). Secondo una supplica

le località diventano una pedina da giocare nella lotta per la definizione dei distretti di Biella e Vercelli.

Aimonetto di Brosso riesce inizialmente nel suo intento, e infatti dal 1429 i conti di castellania di Vercelli cominciano ad elencare le comunità di Mosso, Bioglio, Chiavazza e Sordevolo, per la parte *de iusticia*, oltre ad altre località sulle quali la città aveva a lungo esercitato il *districtus* e che negli anni precedenti i Savoia avevano attribuito alla podesteria di Biella e al capitanato di Santhià¹²². La bipartizione, come abbiamo visto mai sparita del tutto, torna così ad avere una coloritura giurisdizionale, perché queste località per metà ricadono sotto il podestà di Biella, per l'altra metà sotto quello di Vercelli.

Ad avvantaggiarsi maggiormente della situazione pare siano in primo luogo i criminali. Una supplica inoltrata al duca da alcune comunità del biellese contro le pretese di Vercelli evidenzia come «in ipsis villis mistis»

inoltrata al duca di Savoia dalle comunità di Trivero, Coggiola, Lessona, Sostegno, Mosso, Chiavazza e Sordevolo il 2 maggio 1429 il podestà vercellese Aimonetto di Brosso aveva inviato una lettera in cui qualificava le suddette comunità come appartenenti al distretto della città di Vercelli (ASB, ASCB, b. 12, fasc. 5; per le ultime tre si tratta presumibilmente della parte ex-vercellese, visto che l'altra era sempre stata di giurisdizione episcopale, e nel 1402 era già divenuta sabauda). Analoghe lettere vennero inviate, non sappiamo in quale data, alle comunità di Miagliano e Tollegno, con esplicito riferimento alla ricostituzione del *districtus* vercellese sulla base delle comunità che vi appartenevano nel 1402: ASB, ASCB, b. 362, fasc. 8457 (queste comunità, che nel 1379 si erano date ai Savoia ed erano state attribuite alla podesteria di Biella, non erano mai state della chiesa, salvo un breve periodo durante l'episcopato di Giovanni Fieschi: Sella, *Statuta* cit., doc. 12 art. 9 a p. 29; vd. Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 455).

¹²²ASTo, Conti di castellania di Vercelli, rot. 1 a. 1429-30, ff. 5-6: sono elencate le ville «apud Bugellam» di Sostegno, Coggiola, Trivero, Mosso “de iusticia”, Bioglio “de iusticia”, Chiavazza “de iusticia”, Sordevolo “de iusticia”, Benna, Lessona, Verrone (parallelamente nei conti di castellania biellesi - rot. 30 a. 1430, f. 15 - si motiva il mancato prelievo di queste località, segnalate senza la dicitura “de iusticia”, «occasionis unionis facte de dictis locis et comunitatibus per dominum nostrum sabaudie dicte civitati et comunitati Vercellarum»). Nei rotoli vercellesi successivi si nota la scomparsa della dicitura «apud Bugellam» e la comparsa, solo occasionale, anche per Coggiola della dicitura “de iusticia” (vedi Appendice, alla v. Coggiola). Per quanto riguarda il focaggio imposto alla parte ex-vercellese delle ville miste dopo un iniziale tentativo della città di aumentarlo (il rot. 3, relativo agli aa. 1432-33, riporta anche il numero dei fuochi reali, ovviamente della sola parte vercellese: Sordevolo “de iusticia” 19 fuochi - 16 fiorini di focaggio; Chiavazza “de iusticia” 15 fuochi - 11 fiorini; Bioglio “de iusticia” 132 fuochi - 80 fiorini; Mosso “de iusticia”: 81 fuochi - 72 fiorini) si torna all'importo che versavano sotto Biella (rot. 4, 1433-34: Bioglio 60; Mosso 60; Sordevolo 14; Chiavazza 9). Nel rot. 5 (aa. 1434-35) scompaiono le ville a giurisdizione mista perché il duca le «remisit sub iurisdicione loci Bugelle» (f. 18; e oltre n. 126).

fosse praticamente impossibile punire i crimini «propter regiminum diversitatem»: infatti i colpevoli, non appena compaiono all'orizzonte gli ufficiali che hanno giurisdizione sulla parte in cui è avvenuto il fatto, sfuggono alla cattura «se redducendo super aliam iurisdictionem», cioè spostandosi nella zona del territorio comunale («domo vel loco») che non è «sub iurisdictione potestatis ubi dictum delictum comiteretur»¹²³. «Et sic» riassume la supplica «foret una magna confuxio»: sarebbe bene metterle fine rimettendo le comunità sotto Biella, alla quale peraltro sono molto più vicine che a Vercelli (si fa l'esempio paradossale di Chiavazza nella quale vi sono 10 fuochi vercellesi sui 60 totali, e che «contiguus [...] est ipsi loco Bugelle per ictum unius balestri») ¹²⁴. Da notare che fra le comunità che avanzano la supplica, con ogni probabilità orchestrata dai biellesi, non compare Bioglio, che a questa data era sicuramente ancora a doppia giurisdizione: evidentemente quest'ultima località era stata ben contenta di ritornare sotto Vercelli, e la gioia di liberarsi dalla tirannia biellese sopravanzava di gran lunga qualunque preoccupazione per il corretto funzionamento della giustizia.

Nella lettera del 17 marzo 1432¹²⁵ il duca, mostrando di recepire pari pari il tenore della supplica delle comunità biellesi, dichiara di essere venuto a conoscenza che i suoi sudditi dei luoghi di Bioglio, Mosso, Chiavazza e Sordevolo «pro una parte ipsorum locorum sub potestate Vercellarum pro altera vero parte sub potestate nostris Bugelle modernis temporibus de iusticia respondent»; che a causa di questa «misturam iuris» l'amministrazione della giustizia in quei luoghi ne risulta così intricata da essere di fatto compromessa («ibidem ministracio ad eo intrincatur quod non sine diffi-

¹²³ ASB, ASCB, b. 12, fasc. 5: «Et sic foret una magna confuxio, quod in ipsis villis fietur et exercetur iurisdictione per potestates predictorum locorum civitatis Vercellarum et Bugelle, et exinde varia et magna scandala orirentur in ipsis villis mistis propter regiminum diversitatem. Nam si in eisdem, quod absit, eveniret et comiteretur tale delictum quod pena sanguinis importaret tali delinquenti fuge via pararetur etiam si miles aut ofitalis alterius locorum predictorum vercellarum et bugelle superveniret, se redducendo super alia iurisdictione aut domo vel loco non enti et non esistenti sub iurisdictione potestatis ubi dictum delictum comiteretur». Abbiamo già visto esempi concreti di questa dinamica: per il caso del criminale che era sfuggito al podestà di Biella rifugiandosi presso l'abitazione di un biogliese di giurisdizione vercellese vd. sopra, n. 94; per il caso dell'abitante di Mosso di giurisdizione sabauda che dopo aver ferito un abitante di giurisdizione vercellese cerca rifugio sulla parte sabauda del luogo sopra, n. 95.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ ASB, ASCB, b. 12, fasc. 6.

cultatibus et litigiorum dispendiis iusticia commode non potest obtineri»); e dunque, dato che quelle località sono «satis a civitate nostra Vercellarum semota et quasi finibus territorii nostri Bugelle coherencia», stabilisce che «ipsa quatuor loca, incolaque et fines eorundem» facciano d’ora innanzi capo alla podesteria di Biella. Tuttavia la decisione non pone affatto fine né ai tentativi dei vercellesi di annetterle al proprio distretto, né alla bipartizione delle località.

Appare chiaro che le prime ad avere interesse a che questo dato non venga dimenticato sono proprio le comunità, alle quali questa situazione, con le ambiguità ad essa connesse, fa comodo. Ad esempio per ottenere franchigie e condizioni particolari da Biella, interessata a mantenerle sotto di sé a prezzo di qualche concessione in più, oppure per avere qualche margine di manovra in occasione delle ripartizioni dei carichi. Così ancora nel 1434 il duca di Savoia, nell’ambito di una più ampia sistemazione delle controversie giurisdizionali in atto nel Vercellese, è costretto a ribadire nuovamente l’appartenenza delle quattro località, assieme a tutte le altre del biellese sulle quali la città aveva cercato di rivendicare la giurisdizione sulla base del fatto che la esercitava al tempo della morte di Gian Galeazzo, alla podesteria di Biella¹²⁶.

Non ho reperito, dopo questa data, altri tentativi di Vercelli di farsi riattribuire la giurisdizione sulle località biellesi, ma certamente questo non significò la scomparsa della bipartizione delle ville miste. I conti di castellania sabaudi continuano, almeno fino al 1462, a presentare due elenchi per le quattro località¹²⁷. Ma il documento più significativo, che testimonia tanto il dato ineludibile della bipartizione quanto la memoria secolare della sua origine, è una lunga pergamena dell’aprile 1474. Davanti al commissario

¹²⁶ ASB, ASCB, b. 12, doc. 7 (29 maggio 1434). Anche in questo caso non si specifica che per Mosso, Bioglio, Sordevolo e Chiavazza si sta parlando della parte vercellese, ma tale dato è deducibile dai documenti che Vercelli e Biella portano a sostegno delle loro richieste. Vercelli cita la riattribuzione delle località soggette alla città nel 1402, Biella cita il documento del 10 novembre 1408 (ASB, ASCB, b. 11, doc. 23; vd. sopra, n. 119), cioè quello con il quale, in procinto di fare dedizione perpetua ai Savoia, si era fatta attribuire dal conte la giurisdizione sulle località «de novo acquisite», fra le quali vi erano le parti “vercellesi” delle quattro località.

¹²⁷ Il conto di castellania di Biella del 1462 specifica che il secondo prelievo relativo a Mosso, Bioglio, Chiavazza, Sordevolo si riferisce alle ville «de iusticia»: ASTo, Provincia di Vercelli, m. 2, f. 28r.

ducale Filippino de Riciis, incaricato di censire tutti i diritti spettanti al duca sabauda nella patria vercellese, compaiono i rappresentanti «hominum comunitatis, universitatis et singularium personarum utriusque iurisdictionis predicti loci Moxi», che elencano all'ufficiale sabauda tutti gli obblighi della comunità: ovviamente classificati secondo la particolare architettura istituzionale di un comune a doppia giurisdizione, e dunque distinguendo rigorosamente quelli che spettano agli «homines de iusticia», quelli che spettano agli «homines episcopani»¹²⁸ e quelli che spettano all'intera comunità, cioè agli uomini «utriusque iusticie» o «iurisdictionis utriusque loci Moxi»¹²⁹.

6. Conclusioni

Proviamo a tirare le fila di quanto detto sinora, mettendo a fuoco i principali motivi d'interesse emersi dallo studio delle ville a giurisdizione mista e i principali nodi rimasti irrisolti.

I dati di partenza del problema sono i seguenti. Le fonti del Vercellese attestano, a partire dal XIII secolo e per i due secoli successivi, l'esistenza di un certo numero di località del contado - una quindicina, originariamente tutte appartenenti alla signoria episcopale -, nelle quali la giurisdizione esercitata non è univoca, ma condivisa o spartita fra due poteri: uno è costantemente rappresentato dal comune cittadino, mentre la controparte è rappresentata prima dal vescovo di Vercelli (XIII - XIV secolo) e poi, dagli anni '70-'80 del Trecento, da coloro che gli subentrano, cioè i Savoia e, per alcune località, la famiglia Fieschi.

Questo dato si accompagna alla presenza costante, per questo lungo lasso di tempo, di formule notarili create *ad hoc* per definire questa particolare condizione: «terrae communes», «locus utriusque iurisdictionis»,

¹²⁸ Il termine definisce evidentemente coloro che abitano sulla parte ex-vescovile del luogo, e ha evidenti affinità con quello utilizzato nel caso di Masserano: sopra, testo in corr. della n. 106.

¹²⁹ ASB, ASCB, b. 375 doc. 5 apr. 1474. Gli uomini di Mosso distinguono il fodro pagato dagli uomini della parte ex-vercellese da quello pagato dalla parte ex-episcopale, e specificano che le cifre corrispondenti vennero valutate e stabilite in due momenti distinti («tenor moderationis focagiorum hominum iusticie» del 18 mag. 1434; «tenor alterius moderationis focagiorum hominum episcoporum» del 15 apr. 1434); il quantitativo per il salario del podestà di Biella spetta alla sola parte episcopale; le modalità del servizio militare al signore sono tali per l'intera comunità.

«loci communes», «loca duarum iurisdictionum», «loca mixtae iurisdictionis», «terrae mistae iurisdictionis», «villae mistae», «communitas utriusque iusticie»¹³⁰. A quest’ultimo elemento si è dato molto rilievo (*par. 1*): la peculiarità del caso vercellese, infatti, non è tanto l’esistenza di località dove la giurisdizione su uomini e terre è spartita fra diversi poteri - situazione che, soprattutto nella fase iniziale duecentesca, ha riscontri con altre realtà del mondo comunale italiano -, ma la sanzione ufficiale di questo stato di cose testimoniata dalle formule usate per definirlo.

La questione delle ville a giurisdizione mista come realtà strutturale del Vercellese nasce dunque quando nasce la formula per definirle, e da questo presupposto deriva l’interpretazione qui proposta sulla loro origine come frutto e della vendita del 1243 e del suo annullamento, su richiesta vescovile, nel 1249. Ben prima del 1243 il comune di Vercelli si conquista una parte della giurisdizione in alcune località della signoria episcopale (vd. ad. es. Asigliano, Palazzolo, Santhià). Ma è l’impasse creata dal momento, seppur breve, in cui il comune di Vercelli si trova legittimamente in possesso di tutte le località della signoria vescovile, e da quello in cui, pochi anni dopo, il vescovo Martino Avogadro ne ottiene l’integrale restituzione, a creare le premesse per la soluzione di compromesso raggiunta sotto l’episcopato *outsider* di Aimone di Challant. Di questo compromesso è indizio l’inchiesta promossa dal comune di Vercelli nel 1279: inchiesta che, aperta all’indomani di una pacificazione cittadina, mira a tutelare «in terris comunibus cum domino episcopo vercellensi» tanto i diritti del comune quanto quelli del vescovo Aimone, ufficializzando una coesistenza di poteri che è la base per il permanere di questa categoria di località nei due secoli successivi.

Numericamente la doppia giurisdizione vescovo-comune riguarda circa la metà delle località che, all’atto della vendita del 1243, facevano parte della signoria vescovile, e la loro dislocazione geografica pare non essere casuale (vd. cartina). La maggior parte si trova nel Biellese, e in particolare in quella fascia di territorio compresa fra il fiume Cervo e la Sesia (Bioglio, Chiavazza, Coggiola, Crevacuore, Curino, Masserano, Mosso) dove il comune di Vercelli era riuscito a concretizzare maggiormente la vendita del 1243. Qui - complice il fatto che alcune località come Mosso e Crevacuore corrispondono in realtà a intere valli, e il fatto che diversi territori comu-

¹³⁰Sopra, n. 2.

nali sono contigui -, l'area coperta dalla doppia giurisdizione si presenta particolarmente compatta, e disegna quasi una sorta di corridoio che dalla pianura vercellese si spinge verso le montagne.

La durata cronologica del fenomeno è l'altro punto su cui occorre soffermarsi. Allo stato attuale mi sembra provato che dalla seconda metà del XIII secolo alla seconda metà XV secolo i vari poteri che si susseguono nel Vercellese si confrontano con il problema "astratto" di gestire località di doppia giurisdizione: l'inchiesta del 1279 (*par. 1*), la documentazione normativa trecentesca del comune di Vercelli (*par. 3*) e gli interventi sabaudi nel Quattrocento (*par. 5*) sono significativi di questa continuità.

Alla domanda conseguente - quali siano precisamente queste località, e per quanto tempo siano state caratterizzate da questa natura - si è invece risposto per ora solo in modo provvisorio, complice quella che ho definito "l'opacità" delle fonti, che tocca tanto quelle prodotte dai poteri superiori quanto quelle prodotte dalle comunità (*par. 2.a e 2.b*). Il risultato è quello esposto in Appendice: numero e qualità delle attestazioni variano molto da località a località, e anche per quelle più fortunate le attestazioni certe di cui disponiamo sono nell'ordine di una decina, intervallate da lunghi silenzi. Ma proprio seguire, località per località, l'andamento intermittente delle attestazioni rende conto della natura tenace della bipartizione, talmente radicata da mantenersi anche quando gli uomini di entrambe le parti rientrano, fra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, sotto un'unica giurisdizione - abbiamo visto a questo proposito le ville di Mosso, Bioglio, Sordevolo e Chiavazza sotto i Savoia (*par. 5*), e quelle di Masserano e Crevacuore sotto i Fieschi (*par. 4*). Verrebbe anzi da dire che proprio quando si creano tutte le premesse per l'esaurirsi della doppia giurisdizione questa emerge in tutta evidenza: non più come conseguenza delle dinamiche fra i poteri superiori, ma come dato strutturale e ineludibile del funzionamento delle comunità. La lunga fase in cui le comunità erano state divise fra la giurisdizione cittadina e quella vescovile aveva creato consuetudini e diritti specifici delle due parti (ad esempio dal punto di vista degli oneri nei confronti del signore, oppure nelle modalità di sfruttamento dei beni comuni), e aveva determinato un funzionamento istituzionale particolare, con le comunità che mantenevano credendari e consoli specifici delle due giurisdizioni, in grado di agire in modo indipendente gli uni dagli altri (*par. 2.a*). Questa forte identità si manifesta nei patti che le due parti - ma sarebbe meglio dire

le due comunità - siglano in momenti (e con contenuti) diversi con i Savoia e i Fieschi: la bipartizione viene traghettata nella nuova fase proprio dall'atto fondante del rapporto con il signore.

Un percorso diverso segue Santhià, perché in questo caso la dedizione ai Savoia (1379) mette fine alla bipartizione. Peraltro proprio in prossimità dell'esaurirsi della doppia giurisdizione viene redatto un documento, l'incanto del dazio del vino e della carne promosso dal comune di Vercelli nel 1378, dal quale emerge il ruolo tutto particolare rivestito da questa località, quando dopo aver elencato le norme generali da seguire per l'appalto nelle comunità del *districtus*, si precisa che le norme contenute «in dato daciti et sexti vini Sanctae Agathe» sono invece quelle cui dovrà far riferimento il vincitore dell'appalto «in terris miste iurisdicionis». Un ruolo di modello dunque, che non stupisce trovare incarnato in uno dei più precoci casi duecenteschi, il primo laboratorio dove abbiamo visto costruirsi e manifestarsi la convivenza fra vescovo e comune.

Rimane a questo punto un problema cruciale, accennato al termine del par. 3, che le fonti non illuminano se non in modo parziale: in che modo l'esistenza di quelle che finora abbiamo chiamato due “parti” si traduceva in una spartizione del territorio comunale? Si trattava di una spartizione lineare e facilmente percepibile, con una linea di frontiera che attraversava il territorio stesso suddividendolo in due parti, oppure la dipendenza giurisdizionale andava riconosciuta, in caso di bisogno, casa per casa e campo per campo, in base alla dipendenza personale del possessore? Un modello di spartizione lineare esisteva nell'esperienza del comune eusebiano: nel 1259 i comuni di Vercelli e di Novara, preso atto che gli uomini e il territorio di Biandrate erano «comunes inter comune Novarie ex una parte et comune Vercellarum ex altera», e che l'esercizio congiunto della giurisdizione era fonte continua di conflitti («cum sepe comunio consueverit discordia excitare»), provvidero a dividere il territorio «equaliter» e «per longum»¹³¹. Ma in nessuna delle ville miste, a quanto ci è noto, si giunse mai a una spartizione territoriale di questo tipo, anche se non è possibile escludere che i relativi atti non ci siano pervenuti. D'altra parte, neanche disponiamo di documenti come quello redatto per Confienza, dove il comune di Vercelli acquisì una quota della giurisdizione del luogo e procedette ad elencare i

¹³¹ Pacta, doc. 58 del 1259, p. 118 (cfr. Mandelli, *Il comune* cit., vol. III, p. 290).

sedimi che d'ora in poi sarebbero entrati, con gli uomini ivi residenti, sotto la giurisdizione di Vercelli¹³².

Vediamo dunque cosa suggeriscono i nostri documenti¹³³. A Santhià, nel 1268, i due settori giurisdizionali - vescovile e comunale - sembrerebbero ben definiti, e non vengono modificati dalla defezione dei singoli individui: coloro che abitano «in loco Sanctae Agathe super iurisdicione ecclesie Vercellensis et episcopatus», e che in quell'anno decidono di passare dalla giurisdizione vescovile a quella cittadina, devono trasferire la loro abitazione su terra della giurisdizione corrispondente, andando ad abitare «super iurisdicione dicti comunis Vercellarum in predicto loco Sanctae Agathe». Il passaggio di un uomo dall'una all'altra fedeltà non comporta il cambiamento di status del suo sedime, ma l'obbligo di trasferirsi nell'altro settore: è il sedime abitativo, caricato del significato di domicilio "fiscale" sulla base del quale si prelevano il fodro e gli altri *onera* signorili, a costituire l'elemento che permette al comune di circoscrivere la propria sfera giurisdizionale nella località¹³⁴.

E tuttavia la situazione non era mai così semplice, perchè un individuo poteva trasferire la sua residenza, ma non, o non così facilmente, le terre che coltivava – che all'epoca non formavano di solito un podere, ma una collezione di appezzamenti in località diverse; senza contare che il coltivatore di una terra, detentore magari di diritti ereditari e perpetui, in genere non ne era il proprietario. Nell'inchiesta di Crevacuore, redatta una decina d'anni dopo i documenti di Santhià, il comune eusebiano affronta proprio questo problema. Nel 1279 uomini di Crevacuore, Coggiola e Postua, su richiesta del podestà di Vercelli, elencano i casi in cui uomini «de aliena iurisdictione», e altri che hanno disertato la giurisdizione vercellese («et qui recesserunt de iurisdictione Vercellarum») hanno ciononostante mantenuto il possesso di terre appartenenti a questa giurisdizione («tenent de terris et possessionibus iurisdictionis Vercellarum») sul territorio delle tre località. Per tutti gli uomini elencati si precisa il luogo di residenza («Guiotus de Ripa qui stat ad Fuxinas»), cosa che non è mai fatta nella prima parte

¹³²Panero, *Terre in concessione* cit., pp. 100, 117 n. 49; BB, I/1, doc. 1 (1262).

¹³³La collocazione degli atti citati è reperibile in Appendice, dove le attestazioni sono elencate in ordine cronologico località per località.

¹³⁴Panero, *Terre in concessione* cit., in part. pp. 116-117, 157.

del documento, dove sono elencati gli «homines [...] iurisdictionis Vercellarum». Parrebbe dunque che il fatto di risiedere in un dato luogo («ad Fuxinas», «in cantono Zugiarum», «in Guardabosono») confermi per i testimoni la non appartenenza degli uomini alla giurisdizione di Vercelli. Ma è anche chiaro che, nonostante il comune di Vercelli lo consideri deplorabile, costoro hanno continuato a coltivare terre di giurisdizione vercellese, così come più avanti si elencano gli uomini «de iurisdictione domini episcopi» che «tenent de terris iurisdictionis Vercellarum» nell’adiacente territorio di Coggiola. L’inchiesta conferma dunque l’impressione di una suddivisione teoricamente precisa del territorio, anche se forse più a macchia di leopardo che non linearmente bipartita (com’è prevedibile in un area valliva dove l’insediamento è disperso e organizzato in cantoni); suddivisione che però deve fare i conti con la mobilità degli uomini e con l’intrico dei rapporti contrattuali. A questo proposito osserviamo che gli uomini che hanno disertato la giurisdizione di Vercelli coltivano sì terre nella parte vercellese, ma si tratta sempre di terre che tengono in affitto da altri, di cui sono precisati i nomi: viene il dubbio che se si fosse trattato di terre di loro piena proprietà, il trasferimento del proprietario avrebbe potuto comportare anche il mutamento della giurisdizione sulla terra.

L’inchiesta promossa dal comune di Vercelli rivela un certo fastidio del potere di fronte a queste situazioni di ambiguità, un dato che si ripropone, un secolo dopo, nell’accordo fra la comunità di Masserano e il vescovo Giovanni Fieschi (1378). Gli uomini ottengono dal signore la sanzione di un articolo dal titolo «De libertate habitandi», che prevede la possibilità per gli uomini di giurisdizione vescovile di trasferirsi ad abitare sulla parte di giurisdizione vercellese («ire habitatum de una iurisdictione super alia iurisdictione»), evidentemente senza che questo comporti lo scioglimento dei vincoli di dipendenza con il presule. Il territorio di Masserano è dunque diviso fra una parte vercellese e una parte vescovile, gli *homines* sono in parte dipendenti del comune e in parte del vescovo, ma quest’ultimo - che si è appena riconciliato con la comunità dopo una ribellione, e dunque gode di uno scarso potere contrattuale - deve accettare anche ufficialmente che i due piani non coincidano.

Lo sforzo di razionalizzare, o di ignorare, queste ambiguità traspare anche a Mosso nel 1405, quando il conte di Savoia promuove un’inchiesta per accertare l’entità dei pagamenti che gli sono dovuti; i rappresentanti della

parte di comunità precedentemente soggetta alla giurisdizione vercellese consegnano i nomi dei circa sessanta capifamiglia che «continuum faciunt habitationem» in quella parte, più altri venti che per il momento non abitano lì, e giurano che tutti costoro detengono tutti i loro possessi e beni «super poderio dicte iurisdictionis iusticie». La tensione verso la razionalizzazione è espressa con termini e criteri analoghi a quelli che il comune di Vercelli applicava un secolo e mezzo prima nei cittadini di Santhià (1241), dove gli individui dovevano dichiarare «omnia poderia et domos fuisse super districtu et in districtu civitatis Vercellarum»: ma proprio questa tensione suggerisce il sospetto che la coincidenza uomini/terra, dichiarata sulla carta con tanto di giuramento, rappresenti una forzatura.

Per quanto riguarda la natura della bipartizione territoriale, l'impressione è che solo in alcuni casi si fosse arrivati ad una separazione abbastanza netta e stabile fra le due giurisdizioni (ad es. a Santhià, a Masserano e nei luoghi, come Crevacuore, dove l'articolazione in cantoni favorisce la ripartizione), mentre nella maggior parte dei casi la "parte" di cui i vari poteri si attribuiscono la giurisdizione consiste semplicemente nell'insieme dei sedimi appartenenti agli uomini della giurisdizione corrispondente, non necessariamente contigui, e delle terre a loro appartenenti, salvo i frequentissimi e inevitabili problemi provocati dalla non identità di proprietario e possessore.

E' a mio avviso la documentazione giudiziaria ad offrire i maggiori spunti in tal senso. Rispetto alla fiscalità l'esercizio della giustizia costituiva certamente una spinta maggiore alla definizione territoriale della giurisdizione, perché la competenza degli ufficiali nel giudicare un crimine non dipende dalla giurisdizione cui appartiene l'uomo, ma da quella del luogo dove il crimine è stato commesso (non a caso il termine «iusticia» accompagna frequentemente la definizione delle parti nelle comunità a doppia giurisdizione¹³⁵). Ora, quando gli ufficiali descrivono l'esercizio concreto

¹³⁵Ad es.: «super iusticia et iurisdictione Vercellarum» (Asigliano, Saluggia, Palazzolo, 1341); comune e uomini «iurisdictionis et districtus iusticie Vercellarum» (Masserano, 1378); «partis sive iurisdictionis iusticie» (Mosso, 1405); «foca iusticie» (Sordevolo, 1405); uomini «qui appellantur de iusticia» (Bioglio, 1409); «homines de iusticia», territorio «appellato Iusticie Vercellarum» (Masserano, 1421); comunità «de iusticia» (Mosso, Bioglio, Chiavazza, Sordevolo, 1429); comune «utriusque iusticie» (Mosso, 1443), uomini e terre «de iusticia» (Masserano, 1461).

della giustizia, può capitare che si riferiscano alla spartizione del territorio in termini generici, che potrebbero anche far pensare a una divisione lineare (Mosso a. 1396: l’aggressore è inseguito dagli amici della vittima, che lo feriscono «fugentem versus supradictum territorium domini comittis Sabaudie»), ma più spesso si fa riferimento alla singola casa d’abitazione o al sedime (*par. 4*). Così come, nell’evocare la difficile situazione delle ville a giurisdizione mista (1432), gli abitanti descrivono i criminali che sfuggono alla giustizia recandosi in una casa o in un terreno della giurisdizione opposta a quella dove hanno commesso il crimine («se redducendo super alia iurisdictione aut domo vel loco non enti et non esistenti sub iurisdictione potestatis ubi dictum delictum comiteretur»). Questa è la «magna confuxio» che il succedersi delle dominazioni nel Vercellese non riesce ad eliminare, e che altro non è se non il permanere, fino al pieno Quattrocento, di una concezione della giurisdizione che rimanda all’epoca in cui poteri rivali si sforzavano di conquistare la fedeltà degli individui, e che al di là di un linguaggio pienamente territoriale ha ancora il suo accento sugli *homines*, gli *episcopani* e gli *iustisiani*.

APPENDICE:

Elenco delle località di doppia giurisdizione e delle relative attestazioni documentarie

Asigliano

Una prima implicita attestazione della doppia giurisdizione risale al 1236: il vescovo di Vercelli concede una vigna a Giovanni Tirello di Asigliano a condizione che lui e i suoi eredi continuino ad essere «homines domini episcopi et ecclesie vercellensis et de suo honore et districtu», e che non cedano la detta vigna «aliquibus hominibus qui non essent de iurisdictione domini episcopi et ecclesia vercellensis»¹³⁶. Nel 1243 Asigliano è fra le località della signoria vescovile vendute al comune di Vercelli¹³⁷. Nel 1265 il comune di Vercelli apre un’inchiesta sui beni che Girardino Cazulo di

¹³⁶D. Arnoldi, *Le carte dell’archivio arcivescovile di Vercelli*, Pinerolo 1917, doc. 56; Panero, *Terre in concessione* cit., p. 157.

¹³⁷*Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 454 (XI dell’Appendice), p. 718.

Asigliano detiene «in iurisdictione Vercellarum»; quest'ultimo si rifiutava di pagare il fodro alla città in quanto «erat homo domini episcopi et quod pater et avus eius consueverant esse districtabiles et homines episcopi et ecclesie Vercellensis»¹³⁸. Un articolo degli statuti di Vercelli (1341) stabilisce un trattamento fiscale specifico per gli uomini che vogliano «habitare super iusticia et iurisdictione Vercellarum» di Asigliano¹³⁹. Poco dopo la comunità risulta censita nel *Libellus* e nei libri dei redditi fra le località soggette alla signoria del vescovo di Vercelli (anni '40 e '50 del XIV sec.)¹⁴⁰. La località passa poi dalla signoria della chiesa a quella della famiglia Fieschi¹⁴¹, ma il comune di Vercelli continua a censire nella propria documentazione fiscale la parte di località sulla quale detiene la giurisdizione, così nei libri di taglia compaiono il «Comune et homines et ville Auxiliani pro comunibus, sediminibus, viis, terris et possessionibus iurisdictionis Vercellarum quas tenent et laborant super poderio Auxiliani»¹⁴².

Bioglio

Nel 1243 Bioglio è fra le località della signoria vescovile vendute al comune di Vercelli¹⁴³. Nel 1260 il vescovo Martino Avogadro fa redigere un elenco degli uomini «de Bedulio qui iuraverunt fidelitatem domino episcopo vercellensi»: costoro debbono consegnare «omnes terras et rationes que et quas tenent et alii homines de Bedulio tenent a domino episcopo sive ab ecclesia vercellensi»¹⁴⁴. Le prime attestazioni esplicite sulla doppia giurisdizione si trovano negli statuti trecenteschi del comune di Vercelli (1341): Bioglio è compresa fra le località dove la giurisdizione cittadina è «aliquo modo connexa alicui alii iurisdictioni», vale a dire quella vescovile¹⁴⁵. La

¹³⁸BB, I/3, docc. 522, 523.

¹³⁹*Statuta 1341*, f. 117v.

¹⁴⁰*Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 10v; per i libri dei redditi: AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19, f. 14v (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

¹⁴¹ASTo, Province, m. 23, doc. 24 (1381); e Barbero, *Signori e comunità* cit., p. 465.

¹⁴²Vedi ad. es. ASVc, Libri di taglia, aa. 1393, 1394, 1397-98, 1398, 1401-02 («Comune et homines ville Auxiliani»), 1406, 1413, 1415.

¹⁴³*Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell'Appendice), p. 722.

¹⁴⁴ASB, Fam. Dal Pozzo, Estranei, m. 5, fasc. 1, doc. del 14 nov. 1260.

¹⁴⁵*Statuta 1341*, f. 87r.

comunità compare poi nel libro delle investiture del vescovo Giovanni Fieschi: ad agire sono i rappresentanti «dicti locii Bedulii utriusque iurisdictionis tam dicti domini electi et ecclesie Vercellensis quam comunis Vercellarum» (marzo 1349)¹⁴⁶. Nel *Libellus* e nei libri dei redditi della chiesa di Vercelli il comune di Bioglio (senza ulteriori specificazioni, ma si tratta probabilmente della parte di luogo soggetta al vescovo) risulta versare alla chiesa vercellese un fodro pari a 247 lire pavesi¹⁴⁷.

Nel 1378 Bioglio è fra le comunità che confermano la fedeltà a Gian Galeazzo Visconti; seguono poi due dedizioni ai Savoia, nel 1379 e nel 1404¹⁴⁸. Nonostante in tutti i casi paia agire l'intera comunità, il confronto con documenti successivi prova che nel 1378 si era trattato della sola parte vercellese, nel 1379 della parte vescovile, nel 1404 di nuovo della parte vercellese. Nel patto di dedizione di Biella ai Savoia del 1379, si specifica che faranno capo al suo podestà gli uomini di varie località «subditarum ecclesie vercellensi» che si sono sottomesse al conte o lo faranno in futuro, fra le quali Bioglio: la dedizione di Bioglio del 1379 riguarda dunque solo il comune di parte vescovile, e infatti la parte di località vercellese, che aveva confermato la sua fedeltà a Gian Galeazzo nel 1378, continua ad essere censita nella documentazione fiscale viscontea¹⁴⁹. Nella dedizione perpetua di Biella del 1408 (quella del 1379 aveva durata trentennale), si specifica che oltre alle terre già nominate nel 1379, vengano sottoposte al podestà biellese una serie di località «olim iurisdictionis Vercellarum» e recentemente sottoposte al dominio sabauda, fra le quali troviamo nuovamente Bioglio: dunque la dedizione del 1404 riguardava esclusivamente il comune di parte vercellese¹⁵⁰. I rotoli di

¹⁴⁶Libro delle investiture del vescovo Giovanni Fieschi in AAVc, m. 1, f. 6r (ediz. in Arnoldi, *Il libro delle investiture* cit., doc. 3).

¹⁴⁷*Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 6v; per i libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 2v (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

¹⁴⁸La fedeltà a Gian Galeazzo Visconti in ASCVc, b. 12 (doc. 8 sett. 1378): viene convocata la credenza «comunis, hominum, universitatis loci Bedulii ac singularum personarum dicti loci districtum Vercellarum» (su questa formula: sopra, testo in corr. della n. 39). Per le formule delle dedizioni ai Savoia sopra, testo in corr. della n. 57.

¹⁴⁹ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1382-88, 1391, 1393-94, 1397, 1401-03.

¹⁵⁰Per le dedizioni di Biella del 1379 e del 1408: Sella, *Statuta* cit., doc. 4 (6 ag. 1379), a p. 8, e doc. 17 (21 nov. 1408), a p. 45. Già nel 1405, dopo l'ondata di dedizioni di comunità vercellesi seguita alla morte di Galeazzo, Biella chiede al conte di Savoia che al proprio podestà sia attribuita la giurisdizione dei luoghi di Trivero, Coggiola, Sostegno, Lessona,

castellania di Biella attestano il permanere di uno statuto distinto delle due parti di comunità, ormai entrambe sotto i Savoia¹⁵¹. Nel 1409 i «consules et homines loci Bedulii qui appellantur de iusticia et soliti erant esse iurisdictionis temporalis civitatis Vercellarum» inoltrano una supplica al conte di Savoia contro i soprusi di Biella¹⁵². Nel 1430 la città di Vercelli (che si è da poco sottomessa ai Savoia) riesce di nuovo a farsi attribuire la giurisdizione sulla parte della comunità ex-vercellese: nei rotoli di castellania vercellesi compare infatti la comunità «Bedulii de iusticia», che conta 132 fuochi¹⁵³. La comunità di Bioglio è dunque divisa fra una parte soggetta al podestà di Biella e una parte soggetta al podestà di Vercelli. Nel 1432 Bioglio risulta ancora fra i luoghi che «pro una parte ipsorum locorum sub potestate Vercellarum pro altera vero parte sub potestate nostris Bugelle modernis temporibus de iusticia respondent», e il duca di Savoia, considerati i danni che ne derivano per il corretto funzionamento della giustizia, decide di sottoporla interamente al podestà di Biella¹⁵⁴. Non viene tuttavia meno la bipartizione della comunità, che si dichiara ancora «utriusque iurisdictionis» in un documento del 1438¹⁵⁵. Della distinzione formale fra le due parti c'è ancora traccia nei conti di castellania biellesi del 1462¹⁵⁶.

Chiavazza

Nel 1243 Chiavazza è fra le località della signoria vescovile vendute al

Bioglio, Mosso, Chiavazza e Sordevolo «prelibate dominationi vestre nuper submissorum», ma senza specificare la loro precedente soggezione a Vercelli (ASB, ASCB, b. 11, fasc. 17, 25 sett. 1405). Questa è ricordata in uno degli atti preparatori alla dedizione del 1408, che prende in esame, fra le comunità vercellesi che si sono sottoposte ai Savoia, esclusivamente quelle a giurisdizione mista: il conte sottopone alla podesteria di Biella «loca et territoria nostra Bedulii, Moxi, Sordevelli et Clavagie territorii vercellensis dominio nostro supposita de novo» (ASB, ASCB, s. I, b. 11, fasc. 20, doc. del 7 sett. 1408).

¹⁵¹ Il comune compare infatti in due elenchi relativi al focatico, con un importo pari a 125 ducati per la parte episcopale e a 60 per la parte vercellese: AST, Conti di castellania di Biella, rot. 11 (1405-07), e seguenti. Da un documento del 1422 veniamo a sapere che le due parti di Bioglio hanno complessivamente 400 fuochi: ASB, ASCB, b. 112, fasc. 3426 (1422).

¹⁵² ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 373 doc. del 22 agosto 1409.

¹⁵³ ASTo, Conti di castellania di Vercelli, rot. 2 (nel rot. 3 l'indicazione del numero dei fuochi, cfr. sopra, n. 122).

¹⁵⁴ ASB, ASCB, b. 12, fasc. 6 (17 mar. 1432).

¹⁵⁵ ASCB, b. 373, doc. del 2 agosto 1438, f. 29r (sindacato della comunità del 4 ag. 1438, mandato di 6 consoli «utriusque iurisdictionis ville et loci Bedulii»).

¹⁵⁶ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 2, f. 28r.

comune di Vercelli¹⁵⁷. La prima attestazione esplicita della doppia giurisdizione è nel 1346: il vescovo Emanuele Fieschi investe di una pezza di terra un console e tre sindaci agenti a nome del comune di Chiavazza di giurisdizione vescovile («communis Clavazie [...] iurisdicione domini episcopi et ecclesie Vercellensis») ¹⁵⁸. Nel 1349 il vescovo Giovanni Fieschi proibisce a chiunque non abiti con continuità a Chiavazza di vendere o acquistare terra del luogo, visto che a causa delle sempre più frequenti acquisizioni di terre fatte «in locis suis» da estranei e *forenses* «confunduntur limites suarum terrarum» ¹⁵⁹. Nel *Libellus feudorum* e nei libri dei redditi dei vescovi di Vercelli (anni '40 e '50 del XIV sec.) Chiavazza è registrata con un fodro pari a 60 lire ¹⁶⁰. Nel 1378 Chiavazza conferma la propria fedeltà ai Visconti e nel 1379 fa dedizione ai Savoia ¹⁶¹: nel primo caso si tratta probabilmente della sola parte vercellese, nel secondo della sola parte vescovile, in ogni caso nei decenni successivi la località compare tanto nella documentazione fiscale vercellese quanto nei conti di castellania sabaudi ¹⁶². Forse a causa della prossimità con Biella, capoluogo di mandamento sabauda, la parte viscontea va progressivamente spopolandosi, tanto che gli ordinati del comune di Vercelli di fine Trecento (1399) testimoniano l'esistenza di un solo individuo che «manutenet iurisdictionem Vercellarum in loco Clavazie» ¹⁶³. Pochi anni dopo (1 agosto 1404) anche la parte vercellese della comunità, evidentemente rimpinguata, fa dedizione ai Savoia: agiscono i sindaci «communis et hominum ac singularum personarum tocus universitatis dicti loci Clavatie, videlicet partis solite de iurisdictione Vercellarum», che dichiara-

¹⁵⁷ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell'Appendice), p. 722.

¹⁵⁸ Libro delle investiture rurali del vescovo Emanuele Fieschi, aa. 1346-47 in AAVc, m. 3, doc. 57, f. 42.

¹⁵⁹ ASB, Comuni diversi, Chiavazza, b. 224, doc. 3 (16 mar. 1349).

¹⁶⁰ *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 6r; per i libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 1r (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

¹⁶¹ Atto di fedeltà a Gian Galeazzo Visconti in ASCVc, m. 12, doc. 5 sett. 1378: credenza del comune e degli uomini «loci Clavatie districtus Vercellarum» (cfr. sopra n. 39). Dedizione ai Savoia in AST, Museo, Cartella V.2, doc. del 12 dic. 1379: compare un console «communis et hominum Clavatie». Da nessuno dei due documenti emerge che si tratti di una sola parte della comunità, ma questo dato è deducibile da documenti posteriori (sopra, n. 150).

¹⁶² ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1382-1388, 1391-93, 1397-1402. AST, Conti di castellania di Biella, rot. 1 (1379-85) e seguenti.

¹⁶³ ASCVc, Ordinati, vol. 3, f. 28 (1399).

no di accettare le stesse condizioni degli «alii homines dicti loci Clavazie iurisdictionis episcoparie», che avevano fatto dedizione nel 1379¹⁶⁴. Pur se riunite sotto uno stesso potere le due parti mantengono uno statuto distinto, testimoniato dalla permanenza nei conti di castellania biellesi di due voci relative alle due parti di comunità¹⁶⁵. Nel 1430 la città di Vercelli (che si è da poco data ai Savoia) riesce di nuovo a farsi attribuire la giurisdizione sulla parte della comunità ex-vercellese, come testimoniano fra l'altro i conti di castellania della città, ove compare la villa di Chiavazza «de iusticia», per un totale di 15 fuochi: negli anni successivi la località rimane così divisa fra una parte soggetta al podestà di Biella e una parte soggetta al podestà di Vercelli¹⁶⁶. Nel 1432 Chiavazza risulta ancora fra i luoghi che «pro una parte ipsorum locorum sub potestate Vercellarum pro altera vero parte sub potestate nostris Bugelle modernis temporibus de iusticia respondent», e il duca di Savoia, considerati i danni che ne derivano per il corretto funzionamento della giustizia, decide di sottoporla interamente al podestà di Biella¹⁶⁷. Le due parti di località, come testimoniano i conti di castellania biellesi, continuano a mantenere uno statuto distinto almeno sino al 1462¹⁶⁸.

Coggiola

Coggiola è fra le località della signoria vescovile vendute al comune di Vercelli nel 1243¹⁶⁹. La prima attestazione sulla doppia giurisdizione è nell'inchiesta del 1279 promossa dalla città di Vercelli nelle località «que sunt in terris comunibus cum domino episcopo vercellensi». I testimoni segnalano che alcuni terreni di giurisdizione vercellese del comune di Coggiola («de terris iurisdictionis Vercellarum de territorio Cozole») sono detenuti da uo-

¹⁶⁴ ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 13, f. 34 («copia instrumenti donacionis facte domino de parte loci Clavazie solitam esse de iurisdictione Vercellarum»).

¹⁶⁵ ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 11 (1405-1407), e seguenti: Chiavazza versa 40 ducati per la parte ex-episcopale e 9 per la parte ex-vercellese. Da un documento del 1422 veniamo a sapere che le due parti di Chiavazza hanno complessivamente 100 fuochi: ASB, ASCB, b. 112, fasc. 3426 (1422).

¹⁶⁶ ASTo, Conti di castellania di Vercelli, rot. 2-4 (1430-34); nel rot. 3 l'indicazione dei fuochi della parte vercellese (sopra, n. 122).

¹⁶⁷ ASB, ASCB, b. 12, fasc. 6, doc. del 17 marzo 1432.

¹⁶⁸ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 2, f. 28r.

¹⁶⁹ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell'Appendice), p. 722.

mini «de iurisdicione domini episcopi»¹⁷⁰; e che l’occupazione dei terreni è da ricondurre a interventi fatti dal vescovo Martino Avogadro all’indomani della pace del 1254. Il vescovo, in parte «per vim» e in parte con accordi stretti con alcuni abitanti che - si specifica - agirono senza il consenso del comune di Coggiola, recuperò alla sua giurisdizione diverse terre, che i testimoni collocano a Rivò, uno dei cantoni di Coggiola¹⁷¹. Sempre in quegli anni il vescovo concesse al comune di Flecchia una parte dei prati appartenenti al comune di Coggiola: dato il contesto dell’informazione si presume che il primo fosse sotto giurisdizione episcopale e il secondo (a parte il cantone di Rivò) di giurisdizione vercellese¹⁷². Nel 1349 il comune, che compare senza particolari diciture, è investito «de toto illo feudo» che tiene dai vescovi e dalla chiesa vercellese¹⁷³. I dati sulla località messi a disposizione dai libri dei redditi del vescovo Giovanni Fieschi (1352-59) sono di non facile interpretazione, ma indicano con chiarezza l’esistenza della doppia giurisdizione. Coggiola vi compare costantemente, ma risulta non pagare più il fodro (onere che, insieme al giuramento di fedeltà, segnala «una dipendenza diretta esclusiva o prevalente») come invece accadeva sino a pochi anni prima (*Libellus feudorum*, anni ‘40)¹⁷⁴. Il fodro risulta però versato da uno dei cantoni di Coggiola, il già citato Rivò («Illi de Rivo», «Illi sive comune de Rivo»), che è censito fra i redditi percepiti dal comune di Coggiola¹⁷⁵. In corrispondenza degli anni 1357-58 compare a fianco del comune di Coggiola (sotto il quale continua ad essere registrato anche il cantone di Rivò, con relativo fodro), il comune di Coggiola «quod fuit aliquando iurisdicionis comunis Vercellarum», del quale si indica solo

¹⁷⁰BB, II/2, doc. 388, p. 235.

¹⁷¹Ivi, pp. 234-235. I testimoni affermano che il cantone *Rivo* (probabilmente da ricondurre alla frazione Rivò dell’attuale comune di Coggiola) «est cantono Cozole» e che gli uomini che vi abitano «consueti sunt esse de iurisdictione Vercellarum per maximum tempus».

¹⁷²BB, II/2, doc. 388, p. 235.

¹⁷³Arnoldi, *Il “libro delle investiture”* cit., doc. 2 (10 marzo 1349); AAVc, m. 1, Libro delle investiture, f. 4v.

¹⁷⁴Nell’elenco dei redditi del *Libellus feudorum*, di poco precedente ai libri dei redditi, il comune di Coggiola risulta pagare un fodro di 50 lire (AAVc, Investiture, m. 1, Libellus, f. 7r); fra i redditi di questa località è segnato anche un importo di 5 lire e 9 soldi versato da «totum cantonum de Rivo». Sul significato del pagamento del fodro: Panero, *Vescovi e comunità rurali* cit., p. 517.

¹⁷⁵AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19 (Libro dei redditi), aa. 1352, 1354, 1355, 1356, 1357 (Rivò paga un fodro di 2 lire).

l'entità del fodro, pari a 120 lire (ma la dicitura scompare già nel 1359)¹⁷⁶.

Nel 1378 il comune di Coggiola risulta prestare fedeltà a Gian Galeazzo Visconti (senza alcun elemento nell'atto che riveli l'esistenza di una doppia giurisdizione), e poi compare costantemente nei libri di taglia vercellesi fino al 1403¹⁷⁷. In quest'anno la località fa dedizione al conte di Savoia¹⁷⁸, sempre senza alcun elemento indicante l'esistenza di una doppia giurisdizione, e poi compare regolarmente nei conti di castellania biellesi¹⁷⁹. La doppia giurisdizione pare dunque essersi esaurita, salvo per quanto riguarda il cantone di Rivò: mentre nel 1430 la città di Vercelli (che si è da poco data ai Savoia) riesce a farsi riattribuire dal duca la giurisdizione sulla località di Coggiola (ma già nel 1434 Amedeo VIII decide di rimetterla sotto il podestà biellese), Rivò - che sembra aver acquisito una propria autonomia, tanto da essere definito come la «villa de Rivo prope Cozolam» - viene dal duca di Savoia confermata al dominio dei Fieschi (1431)¹⁸⁰.

Crevacuore, Flecchia e Postua

Nel 1243 il comune di Vercelli acquista la giurisdizione sulle località della signoria vescovile, fra le quali Crevacuore¹⁸¹. La località, coi vicini centri

¹⁷⁶AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19 (1357: f. 90r; 1358: f. 108r).

¹⁷⁷ASCVc, Pergamene, m. 12 (2 sett. 1378: villa di Coggiola «districtus Vercellarum», ma su questa formula: sopra, n. 39). ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1383, 1385-88, 1391, 1393-95, 1397, 1401-03.

¹⁷⁸ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 13, f. 40 (15 sett. 1403: agiscono i sindaci «comunis et hominum tocus universitatis ville Cozole»).

¹⁷⁹Nei conti di castellania di Biella Coggiola compare con un'unica voce e risulta pagare un focaggio pari a 20 fiorini (ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 12 aa. 1407-09).

¹⁸⁰Coggiola compare nel primo conto di castellania di Vercelli (ASTo, Conti di castellania di Vercelli, rot. 1 a. 1429-30, ff. 5-6: sopra, n. 122) con lo stesso importo (20 fiorini ducati) dei conti di castellania biellesi, dunque non si tratta del recupero di una sola parte di comunità, come invece si verifica per altre ville a giurisdizione mista (solo il rot. 3 relativo agli aa. 1432-33 attribuisce anche a Coggiola la dicitura «de iusticia» (f. 6) che connota le ville a giurisdizione mista, ma si tratta di un'attestazione assolutamente isolata e probabilmente frutto di un errore, dato che risulta assente nei conti precedenti e successivi). Per la riattribuzione della località al mandamento biellese nel 1434: ASB, ASCB, b. 12, doc. 7 (29 mag. 1434), e sopra, testo in corr. della n. 126. Per Rivò, che entra sotto il controllo dei Fieschi come altre località vescovili (sopra, testo in corr. della n. 99), vd. ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 26 (26 feb. 1431): aderenza al duca di Savoia di Ludovico Fieschi a nome suo e dei fratelli Ibleto (vescovo di Vercelli), Nicola e Ludovico per Masserano, Crevacuore, Brusengo, Curino, Flecchia e «villa de Rivo prope Cozolam».

¹⁸¹*Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell'Appendice), p. 722.

di Coggiola, Flecchia e Postua (in quest’occasione tutti qualificati come “comuni”¹⁸²), compare nell’inchiesta del 1279: il comune di Vercelli nomina procuratori «super inquirendis hominibus et possessionibus iurisdictionis vercellarum que sunt in terris comunibus cum domino episcopo vercellensi»¹⁸³. Vengono convocati a tal fine uomini dei comuni di Crevacuore, Coggiola e Postua, che devono giurare di «consignare iura comunis Vercellarum et mantenere iura domini episcopi»¹⁸⁴. Dalle testimonianze emergono diversi elementi sulla doppia giurisdizione: gli abitanti di Crevacuore vengono distinti fra uomini «de iurisdizione domini episcopi» e uomini «iurisdictionis Vercellarum» ai quali è fatto divieto di ubbidire al vescovo o ai suoi nunzi, e di prestare lui giuramento¹⁸⁵; si fa riferimento a un comune di Crevacuore “di giurisdizione vescovile” («comune Crevacorri de iurisdictione domini episcopi»)¹⁸⁶; terre di giurisdizione vercellese sono collocate dai testimoni in “Uzellis”, toponimo che troviamo spesso citato nella documentazione vercellese successiva fra i cantoni «poderii Crevacorrii districtus vercellarum»¹⁸⁷, e nel cantone *Roncore* del comune di Postua¹⁸⁸, luogo quest’ultimo dove sappiamo che il vescovo Martino Avogadro era duramente intervenuto nella fase di recupero dei suoi diritti dopo la pace del 1254 (forse conquistandosi la fedeltà degli abitanti dei cantoni *ad Fuxinas* e *Zugarum*, dove nell’inchiesta del 1279 risultano infatti

¹⁸²Per Coggiola vedi sopra, alla voce corrispondente. Lo statuto dei luoghi di Flecchia e Postua nelle fonti due e trecentesche varia: nell’inchiesta del 1279 figurano come comuni (BB, II/2, doc. 388, pp. 235, 233), nelle investiture vescovili di metà Trecento Flecchia continua a figurare come comune, ma il suo rappresentante agisce in solido con quello del comune di Crevacuore (Arnoldi, *Il libro delle investiture* cit., doc. 22, p. 278), mentre Postua risulta con i cantoni di Azoglio, *Piolo*, *Ucellis*, *Horobubulcho* nel «territorio et castellancia Crevacorrii» (Arnoldi, *Il libro delle investiture*, doc. 18, p. 273; cfr. anche 19 p. 275). Attualmente Postua è comune, mentre Flecchia è una frazione del comune di Pray.

¹⁸³BB, II/2, doc. 388 (1279). Su questo documento vd. anche Barale, *Il principato*, pp. 52-53.

¹⁸⁴BB, II/2, doc. 388 (1279), p. 232.

¹⁸⁵BB, II/2, doc. 388 (1279), p. 235 («homines Crevacorrii de iurisdictione domini episcopi»), p. 236 (l’ufficiale del comune di Vercelli intima «per locum Crevacorrii» che nessuno «hominum iurisdictionis Vercellarum» ubbidisca al vescovo o ai suoi nunzi né presti a lui giuramento).

¹⁸⁶Ivi, p. 236.

¹⁸⁷Ivi, p. 233 e sotto, n. 199.

¹⁸⁸Ivi, p. 233: il cantone «de Roncore», forse coincidente con l’attuale frazione Roncole del comune di Postua.

abitare individui di giurisdizione vescovile)¹⁸⁹. Il comune di Flecchia tiene «vi» alcuni prati situati nel territorio di Coggiola¹⁹⁰. Nel 1281 si svolge una causa fra il vescovo di Vercelli Aimone di Challant e il comune di Crevacuore («comune et homines et speciales personas vallis Crevacorii») da una parte e i signori di Crevacuore dall'altra: questi ultimi chiedono che il vescovo rimetta a loro varie terre della valle di Crevacuore, mentre gli uomini di Crevacuore sostengono che queste terre rientrano fra i beni comuni degli uomini della valle, e che ne erano stati investiti dal vescovo Martino nel 1267¹⁹¹. Nel 1286 uno degli uomini citati nell'inchiesta vercellese del 1279, Manfredo *de Rippa* di Postua, dichiara di tenere terre «de iurisdicione Vercellarum» dai signori di Crevacuore¹⁹². Nel 1288 il comune di Vercelli fa copia dell'inchiesta del 1279, e in quest'anno e nel successivo vengono risolte diverse cause che riguardano terre - alcune di giurisdizione vercellese altre di giurisdizione ecclesiastica - a Crevacuore e a Postua¹⁹³. Nel 1320 il vescovo di Vercelli Uberto arbitra una lite fra i signori di Crevacuore e il comune di Postua¹⁹⁴. Negli statuti vercellesi del 1341 Crevacuore risulta fra le località indebitamente occupate dalla chiesa, e negli anni successivi è censita «cum tota valle» fra i comuni appartenenti alla signoria vescovile

¹⁸⁹Il documento parla di individui «de aliena iurisdictione» o «qui recesserunt de iurisdictione Vercellarum»: *ivi*, p. 233 (la località «ad Fuxinas» è forse identificabile con la frazione Fucine dell'attuale comune di Postua). Per gli interventi del vescovo a Postua: BB, II/2, doc. 380 del 27 mag. 1281, con riferimento a cessioni di territorio a fitto nel territorio di Postua nel 1267 (ma la data è dubbia); abbiamo inoltre notizia dell'esistenza, nell'archivio vescovile di Vercelli, di un accordo del vescovo Martino con il comune del luogo del 12 dicembre 1262 (cfr. lettera di Giuseppe Ferraris del 9 aprile 1936 a Pietro Torrione in ASB, Torrione, Carte, b. 12).

¹⁹⁰BB, II/2, doc. 388 (1279), p. 235 (nell'inchiesta il comune di Flecchia sembra essere censito fra coloro che sono di giurisdizione vescovile e che risultano indebitamente possessori «de terris iurisdictionis Vercellarum de territorio Cozole»).

¹⁹¹BB, II/2, doc. 380 (27 mag. 1281).

¹⁹²BB, II/2, doc. 381 (15 apr. 1286).

¹⁹³BB, II/2, doc. 382 (13 15 apr. 1288): il console di giustizia vercellese convoca il console del comune di Crevacuore per giudicare una causa che vedeva contrapposti, a proposito di un prato «quod iacet in territorio Crevacorii», il comune del luogo e i signori di Crevacuore; infine dà ragione a questi ultimi, e li immette nel possesso del prato. BB, II/2, doc. 395 (2 apr. 1289): i signori di Crevacuore si accordano con alcuni individui di Postua in merito a certe terre che questi ultimi detengono «pro domino episcopo Vercellensi» e per le quali versano a quest'ultimo un fitto annuale.

¹⁹⁴BB, II/2, doc. 390.

(*Libellus*, libri dei redditi)¹⁹⁵.

Le attestazioni sulla doppia giurisdizione di Crevacuore continuano nella seconda metà del Trecento. Dagli ordinati vercellesi del 1384 risulta che diversi anni addietro gli uomini di Vintebbio avevano abbandonato il distretto vercellese ed erano andati ad abitare nella valle di Crevacuore, nel territorio soggetto al vescovo («et iverunt habitare et adhuc habitant extra districtum Vercellarum in valle Crepacorii territorii domini episcopi et ecclesie Vercellensis»)¹⁹⁶. A questa data, in realtà, la giurisdizione vescovile di Crevacuore è già passata nelle mani della famiglia Fieschi, mentre la città di Vercelli mantiene il controllo di alcuni cantoni (fra i quali l'*Uzellis* già citato nell'inchiesta del 1279)¹⁹⁷. Stando al tardo ma attendibile censimento fatto dall'abate Bolgare su commissione sabauda nell'archivio comunale di Vercelli¹⁹⁸, attestazioni sulla giurisdizione vercellese nel luogo sono presenti fino al Quattrocento inoltrato, oltre che nei libri di taglia (attestazione dei quattro cantoni di giurisdizione vercellese), nei libri dei debiti e crediti (*idem*)¹⁹⁹; nei libri delle entrate e delle spese (*idem*)²⁰⁰; nei libri delle con-

¹⁹⁵ *Statuta 1341*, f. 154r (sopra, testo in corr. della n. 76). *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 7r: compare il «comune Crepacorii cum valle», con un importo del fodro pari a 280 lire (fra i redditi compaiono anche quelli versati dagli abitanti di Fleccia e Coggiola - «Illi de Felegia et Cozola» - per certe alpi sulle quali percepiscono un reddito anche i *domini* di Crevacuore); libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 4r: compare il comune di Crevacuore «cum tota valle», sempre con un fodro di 280 lire, mentre scompare il riferimento a Fleccia e Coggiola (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

¹⁹⁶ ASCVc, Ordinati, vol. 1, f. 56v (Cengarle, *Il distretto* cit., p. 401).

¹⁹⁷ Per il passaggio di alcune località della chiesa alla famiglia Fieschi vd. sopra, testo in corr. della n. 99. Per la giurisdizione vercellese su alcuni cantoni di Crevacuore vd. ad es. i libri di taglia del comune di Vercelli aa. 1385, 1393, 1394, 1395, 1416, dove sono citati gli «habitantes in Ozellis, Orbelcho, Peolio et Meolio poderii sive de cantonis Crepacorii».

¹⁹⁸ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 1 (= *Ricavo di memorie di Masserano et altri luoghi dello stesso Principato per ordine di S.A.R. ricavate dall'archivio della Città di Vercelli*), ai ff. 47-54 per Crevacuore.

¹⁹⁹ ASVc, Libri debiti e crediti, aa. 1382 (credito del comune vercellese nei confronti dei «communia et homines locorum sive cantonorum de Uzellis, Orbelchis et Peoliis iurisdictionis et districtus vercellarum»), 1383, 1384, 1389 («commune cantonorum de Uzellis, Pioliis et Orbenelco poderii Crepacorii districtus vercellarum»), 1391 («communia cantonorum, seu homines dictorum cantonorum» di Uzello, Piolo e Orbenesco «territorii sive poderii iurisdictionis communis Vercellarum»), 1397.

²⁰⁰ ASVc, Libri entrate e spese, 1386 (censi dai comuni degli stessi tre cantoni), 1389 (censi dagli uomini di Piolio, Uzello «et aliorum cantonorum Crepacorii»), 1391, 1392, 1393, 1394.

danne criminali (attestazioni di condanne a uomini di Crevacuore “di giurisdizione vercellese”, fino al 1442)²⁰¹. La giurisdizione concorrente continua ad essere impersonata dalla famiglia genovese: nel 1431 Ludovico Fieschi, a nome suo e dei fratelli, stringe un accordo con il duca di Savoia per il possesso di vari luoghi, fra i quali Crevacuore e Flecchia²⁰². Un’ultima suggestiva traccia dei problemi creati dalla doppia giurisdizione è reperibile nelle parole che l’abate Bolgaro premette al suo tardo censimento. Nell’introduzione egli motiva così l’esigenza della sua indagine: «Ricevettero fra di loro ne’ tempi andati confusioni sì grandi la giurisdizione temporale e spirituale dalle moltiplicate concessioni degl’istessi feudi fatte dai Cesari, hor all’ecclesiastico, et hor al seculare, che alcuni di questi anche al presente ci lasciano nell’incertezza della verità. Il Borgo di Messerano co’ suoi comuni et annessi luoghi, ch’oggi si porta il titolo di Principato, come pure il Marchesato di Crevacuore, per la pluralità delle suddette concessioni, e confusione de contratti et atti dipendentemente da quelle, e quelli di positivo dominio e signoreggio sovra delle medesime terre e luoghi di tempo in tempo seguiti, cadono sotto di queste hesitationi e dubietà»²⁰³.

Curino

Curino è fra le località della chiesa vendute al comune di Vercelli nel 1243²⁰⁴. La prima attestazione sulla doppia giurisdizione è nella già citata inchiesta del comune di Vercelli del 1279: il luogo risulta spartito fra la giurisdizione del comune e quella del vescovo di Vercelli, e alcuni individui «de Quirino» consegnano terre appartenenti alla giurisdizione vercellese²⁰⁵. La situazione, come provano i libri dei redditi del vescovo Giovanni Fieschi, rimane immutata sino alla metà del XIV secolo: negli anni 1357-58 il vescovo recupera i redditi sulla parte «quod fuit aliquando iurisdictionis Vercellarum»²⁰⁶. Dagli anni ‘80 del Trecento, dopo la fine della guerra fra

²⁰¹ ASVc, libri condanne criminali, aa. 1378, 1379, 1380 (condanne di uomini di Crevacuore “di giurisdizione vercellese”), 1398, 1402, 1442 (3 individui di Postua “cantone di Crevacuore”).

²⁰² ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 26 (26 feb. 1431).

²⁰³ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 1, f. 1r.

²⁰⁴ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell’Appendice), p. 722.

²⁰⁵ BB, II/2, doc. 388, p. 236.

²⁰⁶ Nel *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (anni ‘40 del XIV sec.) il comune di Curino

Visconti e Savoia, la località di Curino risulta essere nelle mani del fratello del vescovo, Nicola Fieschi²⁰⁷, mentre la documentazione fiscale vercellese contiene attestazioni della villa di Curino «iurisdictione Vercellarum»: nei libri dell'imposta del sale²⁰⁸, e nei libri di taglia (la dicitura è discontinua: nei volumi del 1385 e del 1393 la comunità compare senza ulteriori qualifiche, nei volumi 1406, 1414-16 compaiono gli «Habitantes in Quirino super iurisdictione Vercellarum»; ma in quello del 1406 si tratta dell'elenco delle ville del distretto vercellese «in quibus presencialiter nullus habitat») ²⁰⁹. A rigore Curino sarebbe compresa fra le località rivendicate dalla città di Vercelli negli anni '30 del Quattrocento, dato che faceva parte del distretto vercellese nel 1402, ma il suo nome non compare negli atti inerenti questa vicenda: peraltro proprio in questi anni (1431) Ludovico Fieschi a nome proprio e dei fratelli (fra i quali il vescovo di Vercelli Ibleto) conferma gli accordi col duca di Savoia per il possesso della località²¹⁰.

Masserano

Nel 1243 Masserano è fra le località della chiesa vendute al comune di Vercelli²¹¹. La prima attestazione della doppia giurisdizione è del 1340: i consoli e la credenza del comune di Masserano, di cui non è specificata la giurisdizione di appartenenza, nominano sindaci per presentarsi di fronte al podestà di Vercelli «causa petendi mercatum Meserani fieri et ordinari

risulta versare al vescovo un fodro pari a 100 lire (AAVc, Investiture, m. 1, Libellus, 7v), e così anche nei libri dei redditi del decennio successivo (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19). Sotto gli aa. 1357 (f. 90v) e 1358 (f. 108v) oltre alla Curino di giurisdizione episcopale, che paga le solite 100 lire di fodro, compare anche la Curino di giurisdizione vercellese, con un fodro pari a 23 lire e 10 soldi.

²⁰⁷ ASTo, Province, m. 23, doc. 24 (1381), e sopra n. 99; vd. anche Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 465.

²⁰⁸ Con la dicitura Curino «iurisdictione Vercellarum» dal 1391 in poi: Cengarle, *Il distretto* cit., p. 387 n. 34.

²⁰⁹ ASCVc, Libri di taglia, ad. annum. Altre attestazioni sono contenute nel tardo censimento fatto dall'abate Bolgaro: AST, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 1, ai ff. 55-59 per Curino: per quanto riguarda la documentazione fiscale, l'abate trova attestazioni del luogo nei libri di taglia degli aa. 1393, 1394; dei debiti e crediti degli aa. 1381-82, 1383, 1397, 1399, 1400; dell'imposta del sale degli aa. 1387, 1389, 1392, 1393, 1403; delle entrate e delle spese degli aa. 1387-88, 1390, 1391, 1392, 1393, 1395, 1397, 1398, 1399, 1403; delle “accuse criminali” degli aa. 1387, 1397, 1398; dei bandi campestri degli aa. 1390, 1396, 1401.

²¹⁰ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 26 (26 feb. 1431).

²¹¹ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell'Appendice), p. 722.

in dicto loco Meserani super terra iurisdictionis Vercellarum tantum, in ea parte et in eo loco iurisdictionis dicte civitatis»; i sindaci del comune di Masserano, dopo avere precisamente determinato l'area del mercato usando come riferimento case e sedimi, confermano al podestà di Vercelli che «dicta loca superius designata et determinata infra predictos confines in quibus petunt fieri predictum merchatum ut dixerunt sunt super iurisdictione et de iurisdictione ac territorio civitatis Vercellarum» e il comune di Vercelli concede il mercato, ribadendo che «totum merchatum fiat super iurisdictione Vercellarum tantum et non alibi»²¹². Nel 1341 gli statuti vercellesi nominano Masserano fra le località in cui la giurisdizione cittadina è «aliquo modo connexa alicui alii iurisdictioni»²¹³. Nel 1349 il vescovo Giovanni Fieschi investe di certi beni il comune di Masserano «utriusque iurisdictionis tam domini electi et ecclesie vercellensis quam comunis Vercellarum»²¹⁴. Nel marzo del 1378 la Masserano di giurisdizione vercellese («burgus Masserani iurisdictionis Vercellarum») compare nel dazio del vino e della carne, e nel settembre dello stesso anno conferma la fedeltà a Gian Galeazzo Visconti (in tal caso la dicitura è comune e uomini «loci Messerani iurisdictionis et districtus iusticie Vercellarum») ²¹⁵. Nel frattempo la comunità di Masserano di parte vescovile ottiene franchigie dal vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi: il sedicesimo punto dell'accordo si intitola «De libertate habitandi», e prevede che gli abitanti di Masserano possano, a loro piacere, spostarsi dalla parte di località di giurisdizione episcopale e quella di giurisdizione vercellese («ire habitatum de una iurisdictione super alia iurisdictione») ²¹⁶. Nel 1386 si discute a Vercelli la causa fra il comune

²¹²BB, 2/2, docc. 525-27, citaz. rispet. alle pp. 355, 359, 362. Sulla doppia giurisdizione di Masserano: Barale, *Il principato* cit., pp. 42-45, 52-53.

²¹³*Statuta 1341*, f. 87r.

²¹⁴Libro delle investiture di Giovanni Fieschi in AAVc, m. 1, f. 148v (questa investitura manca nell'edizione a cura dell'Arnoldi, cfr. sopra n. 62).

²¹⁵ASCVc, Pergamene, m. 12 (doc. del 31 mar. 1378 e del 3 sett. 1378). Per la formula utilizzata nel dazio del vino e della carne: sopra testo in corr. della n. 38; riguardo agli atti di fedeltà al Visconti Masserano si discosta dalla dicitura applicata a tutte le altre località per indicare il distretto d'appartenenza, che è semplicemente «districtus Vercellarum»: sopra, testo in corr. della n. 39.

²¹⁶ASTo, Paesi, Masserano, m. 5, doc. 2 (volume a stampa: *Instrumenta conventionum sequuta inter illustrissimos dominos de Flisco dominos Masserani ac communitatem et homines eiusdem*, Varallo 1698), pp. 7-17 doc. del 20 giu. 1378, a p. 15. Nell'atto agiscono i «consules, commune et homines Messerani», ma che si tratti della parte vescovile della

di Cossato e quello di Masserano, coi cantoni di Brusnengo e Caraceto, «districtus Vercellarum»²¹⁷. L'abate Bolgaro²¹⁸ trova nell'archivio della città di Vercelli attestazioni della giurisdizione vercellese su Masserano, dove la città pone un vicario a partire dal 1388, fino al 1420 (documentazione fiscale e delle condanne)²¹⁹. Nel frattempo la parte vescovile del luogo è passata alla famiglia Fieschi (1381), che nel 1421 ottiene anche la soggezione della parte vercellese²²⁰. Pur se riunite sotto un'unica giurisdizione le due parti di Masserano rimangono distinte almeno fino al 1461, quando gli statuti del

comunità si capisce non solo dal fatto che, prima e dopo questa data, la comunità di Masserano di parte viscontea è censita nella documentazione del comune di Vercelli (vd. n. precedente), ma anche dal riferimento, presente in diversi articoli, alle «aliae communitates ecclesiae terrae Vercellensis», o ai «caeteri homines habitantes in caeteris terris ecclesie Vercellensis» (cfr. ad es. art. VI p. 12, art. X p. 13).

²¹⁷ ASB, Fam. Ferrero della Marmora, Economico feudale, b. 75, fasc. 1 bis.

²¹⁸ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23 (Masserano), doc. 1 (= *Ricavo di memorie di Masserano et altri luoghi dello stesso Principato per ordine di S.A.R. ricavate dall'archivio della Città di Vercelli*), ai ff. 1-46 per Masserano, Brusnengo e Caraceto (le due ultime località compaiono generalmente nella documentazione come cantoni di Masserano, ma ad esempio i libri di taglia censiscono separatamente i proventi di Masserano e quelli della villa di “Brusnengo e Caraceto”).

²¹⁹ Nei libri di taglia (1379, 1381, 1387, 1388, 1393, 1394, 1395, 1397, 1399, 1401, 1402, 1414, 1416, 1418, 1419, 1420), nei libri delle condanne criminali (accuse e condanne a carico di individui di Masserano di giurisdizione vercellese, oppure di forestieri denunciati dai consoli di Masserano per aver commesso reati nella parte vercellese del luogo negli aa. 1377/1378, 1380, 1381, 1383, 1384 - pena comminata a due individui che avevano commesso «privatum carcerem de certis hominibus iurisdictionis Vercellarum», 1385, 1386, 1387 - condanna per cattura effettuata nei boschi di Masserano di giurisdizione vercellese, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396 - condanna di due uomini di giurisdizione vescovile per rissa nel luogo di Masserano sopra la giurisdizione vercellese, accusa contro due uomini di giurisdizione vercellese per rissa «super iurisdictionis vercellensis ecclesie» -, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401 - diverse accuse contro servitori di Antonio Fieschi, 1402 - diverse accuse contro servitori di Antonio Fieschi, 1403 - diverse accuse contro servitori di Antonio Fieschi, e accusa a uomini di Masserano per incendio e sacco dei luoghi di Pezzana, Rive, Balzola; libri dei bandi campestri (accuse portate al podestà dai campari di Masserano negli aa. 1380, 1383, 1390, 1397, 1401, 1403); libri del riparto del sale (1385, 1392, 1393, 1395, 1396, 1402, 1403); focaggio (1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1401); libri delle spese ordinarie e straordinarie (per il salario del vicario posto in Masserano: 1388, 1389, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401); libri debiti e crediti (1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1402 - vicario «terre Messerani districtus Vercellarum», 1403); ordinati (1399, 1401).

²²⁰ Per il passaggio della parte vescovile alla famiglia Fieschi sopra, n. 99. Per la dedizione ai Fieschi della parte vercellese: AST, Paesi, m. 5, doc. 2, pp. 18-22 (2 dic. 1421), e sopra, testo in corr. della n. 105.

luogo evidenziano oneri diversi per gli uomini e le terre “episcopali” e per gli uomini e le terre “di giustizia”²²¹.

Mosso

Nel 1243 Mosso è fra le località della chiesa vendute al comune di Vercelli²²². La prima attestazione della doppia giurisdizione è del 1316: in un documento compare la credenza del comune di Mosso «de iurisdizione Vercellarum»²²³. Negli statuti trecenteschi del comune di Vercelli (1341) Mosso è compresa fra le località dove la giurisdizione cittadina è «aliquo modo connexa alicui alii iurisdictioni», vale a dire quella vescovile²²⁴. La doppia giurisdizione è confermata dalle investiture al vescovo Giovanni Fieschi (dove agisce un «consul comunis et hominum Moxi utriusque iurisdictionis») e dai libri dei redditi della chiesa vercellese, dove negli anni 1357-58 compare, oltre al comune di Mosso di giurisdizione episcopale, il comune di Mosso «quod fuit aliquando iurisdictionis Vercellarum»²²⁵. Negli anni Settanta al vescovo di Vercelli subentrano i Savoia, che ottengono nel 1379 la dedizione della parte vescovile²²⁶, mentre la parte vercellese continua ad essere in mano viscontea. Mosso è infatti fra le comunità che nel 1378 fanno dedizione a Gian Galeazzo Visconti²²⁷, e in seguito risulta

²²¹ Sopra, testo in corr. della n. 107.

²²² *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 456 (XIII dell' Appendice), p. 722.

²²³ Borello e Tallone, *Carte*, I, doc. 188 (1316); per la serie delle attestazioni di Mosso sopra, testo in corrispondenza delle nn. 43-55.

²²⁴ *Statuta 1341*, f. 87r.

²²⁵ Arnoldi, *Il “libro delle investiture”*, doc. 45 (Libro delle investiture del vescovo Giovanni Fieschi in AAVc, m. 1, f. 35r). Nel *Libellus feudorum ecclesie* (AAVc, Investiture, m. 1, f. 6v) il comune di Mosso paga un fodro di 100 lire, e così nei libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19): solo per gli aa. 1357-58 (f. 88v-89r, e 106v-107r) compare, oltre al fodro di 100 lire della parte episcopale, quello di 80 lire della parte vercellese.

²²⁶ Nella dedizione del 28 ott. 1379 ai Savoia agiscono i sindaci della comunità «tocius dicti loci Moxi» (di questo doc. manca l'originale: Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 455 n. 127; esiste una copia in ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 375, inserita in un doc. del 5 apr. 1474), ma come si evince da documenti posteriori si tratta solo della parte episcopale della comunità: la parte vercellese risulta aver fatto dedizione solo il 19 luglio 1404 (vd. oltre, alla n. 230).

²²⁷ ASCVc, Pergamene, m. 12, doc. 4 sett. 1378: ad agire sono il comune e gli uomini «ville Moxi districtus Vercellarum», ma l'espressione non è in questo caso determinante per capire che si tratti di una sola parte della comunità, perché l'appartenenza al distretto vercellese è richiamata nello stesso modo per tutte le dedizioni effettuate in quei giorni (sopra, alla

regolarmente censita nei libri di taglia del comune vercellese²²⁸. Nel 1396-97 il podestà di Vercelli riceve una denuncia dei consoli «ville Moxi pro parte iurisdictionis Vercellarum» a proposito di una rissa fra tre individui di Mosso, due dei quali sono «iurisdictionis Vercellarum» e il terzo, Giulio Prina, è «iurisdictionis domini comittis Sabaudie»²²⁹.

Nel 1404, dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti, anche la parte vercellese fa dedizione ai Savoia²³⁰. Le due parti della comunità, come provano i conti di castellania sabaudi, mantengono uno statuto distinto²³¹. Nel 1405 il conte di Savoia ordina al podestà di Biella il censimento dei fuochi della località di Mosso precedentemente soggetta alla città di Vercelli²³²: il podestà di Biella si rivolge «consulibus, sindacis, credendariis ville Moxii qui soliti erant respondere civitati et cum civitate vercellarum ante quam se submisserunt dominationi regimini et custodie prefati illustris dominis». A consegnare i fuochi «dicte videlicet partis sive iurisdictionis iusticie», precisando nomi e qualità degli stessi («cum designatione et declaratione conditionum et qualitatum ipsorum fochorum residentium super parte iurisdictionis predicte») sono un console e due credendarii, vale a dire i rappresentanti della parte della comunità prima sottoposta ai Visconti («Anthonius de Prella consul, Martinus Persia et Julius de Burzono credenciarri partis videlicet iusticie»). Oltre a fuochi dei residenti (una sessantina), vengono consegnati i fuochi di coloro «qui ad presens non habitant» (una ventina)

n. 39). Ad essere probante è invece la rispondenza dei nomi degli individui (consoli e credendari) fra questo documento e quello del 3 dicembre 1405 riportato alla n. 232 (dove agisce esplicitamente il comune di parte vercellese). Ulteriore conferma nel doc. del 1408 in ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 11, fasc. 20.

²²⁸ Vd. ad. es. ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1382-83, 1385-88, 1391-94, 1397, 1401, 1402.

²²⁹ ASCVc, *Liber inquisitionum*, aa. 1396-97, f. 18rv (sopra, testo in corr. delle nn. 95-96).

²³⁰ Il documento, del 19 luglio 1404, manca, ma se ne cita l'esistenza nel conto di castellania di Biella degli anni 1409-11 (AST, Conti di castellania di Biella, rot. 13, f. 17). Che in quell'occasione fosse stata solo la parte vercellese a fare dedizione ai Savoia è provato, ad. es., da un documento del 7 sett. 1408: il conte sottopone alla podesteria di Biella «loca et territoria nostra Bedulii, Moxi, Sordevelli et Clavagie territorii vercellensis dominio nostro supposita de novo» (ASB, ASCB, s. I, b. 11, fasc. 20, doc. del 7 sett. 1408).

²³¹ ASTo, Conti di castellania di Biella: dal rot. 11 (1405-07) in poi compaiono due voci relative al focaggio di Mosso e ogni parte paga 60 fiorini (sopra, n. 66). Da un documento del 1422 veniamo a sapere che le due parti di Mosso contano complessivamente 200 fuochi: ASB, ASCB, b. 112, fasc. 3426 (1422).

²³² ASB, ASCB, Comune, b. 375 (3 dicembre 1405).

ma che hanno giurato che tutti i loro possedimenti ricadono in quella parte («eorum iuramento dicunt tenere et possidere super poderio dicte iurisdictionis iusticie omnes eorum possessiones res et bona»). Nel 1430 la città di Vercelli (che si è da poco data ai Savoia) riesce di nuovo a farsi attribuire la giurisdizione sulla parte della comunità ex-vercellese, che conta 81 fuochi: Mosso è dunque spartita fra una parte soggetta al podestà di Biella e una parte soggetta al podestà di Vercelli²³³. Nel 1432 Mosso risulta ancora fra i luoghi che «pro una parte ipsorum locorum sub potestate Vercellarum pro altera vero parte sub potestate nostris Bugelle modernis temporibus de iusticia respondent», e il duca di Savoia, considerati i danni che ne derivano per il corretto funzionamento della giustizia, decide di sottoporre la località interamente al podestà di Biella²³⁴. Le ultime attestazioni certe sono del 1474²³⁵ ma pare che la doppia giurisdizione abbia fatto sentire i suoi effetti fino al Cinquecento inoltrato²³⁶.

Occhieppo superiore e inferiore

Nel caso di Occhieppo una difficoltà in più nel seguire le vicende giurisdizionali della comunità è dovuta al fatto che esiste una località di Occhieppo superiore e una di Occhieppo inferiore, ma nelle fonti si trova sovente il semplice toponimo *Oclepum*, e non sempre è possibile ricostruire di quale dei due luoghi si sta parlando.

Nella vendita del 1243 il comune di Vercelli acquisisce la giurisdizione «castris et locis et curtis et territorii [...] Oclepi superioris et inferioris»²³⁷. Nel *Libellus feudorum* della chiesa vercellese di metà del XIV secolo sono riportati i redditi di «Oclepum superius et inferius», con un fodro di 27 lire (nei libri dei redditi degli aa. 1352-59 la dicitura è semplicemente «comune Oclepi» ma l'indicazione del fodro, sempre pari a 27 lire, indica che si parla

²³³ ASTo, Conti di castellania di Vercelli, rot. 2 (nel rot. 3 il numero dei fuochi, cfr. sopra, n. 122).

²³⁴ ASB, ASCB, b. 12, fasc. 6.

²³⁵ ASB, ASCB, b. 375 doc. del 5 aprile 1474 (sopra, testo in corr. della n. 129).

²³⁶ ASB, ASCB, b. 375, doc. 4 luglio 1590 (Mosso rifiuta di contribuire nei carichi con le località del vercellese, in quanto come già stabilito dal duca Carlo nel 1529, Biella e i luoghi del suo mandamento non dovevano contribuire nei carichi con la città di Vercelli, visto che «dictos homines et communitates Bugelle et mandamenti non esse de districtu Vercellarum»).

²³⁷ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 455 (XII dell'Appendice), p. 720.

sempre di Occhieppo superiore e inferiore)²³⁸. Pare comunque che, almeno dagli anni Settanta del Trecento, Occhieppo inferiore e Occhieppo superiore costituiscono ognuno un comune a se stante, a sua volta diviso in due parti di giurisdizione diversa. Per Occhieppo superiore la prima attestazione della doppia giurisdizione è nei conti di castellania di Biella degli aa. 1379-85, dai quali risulta che a questa data tanto la parte vescovile quanto quella vercellese erano in mano sabauda: Occhieppo paga infatti un fodro pari a 40 fiorini, 22 dei quali sono percepiti «a dicto comune quod solebat esse de iurisdictionis vercellarum»²³⁹. Dopo questa data Occhieppo superiore continua occasionalmente ad essere nominata nella documentazione fiscale vercellese: non si tratta di una rivendicazione puramente teorica, visto che una supplica contenuta negli ordinati vercellesi testimonia ancora nel 1396 l'esistenza nel luogo di abitanti di fedeltà viscontea, anche se la giurisdizione cittadina era ridotta al lumicino²⁴⁰. Nel 1406 Occhieppo superiore è censita nei libri di taglia vercellesi fra le località «districtus Vercellarum quibus presencialiter nullus habitat»²⁴¹.

Per quanto riguarda Occhieppo inferiore le attestazioni sulla doppia giurisdizione sono minime. La comunità, che abbiamo visto censita con Occhieppo superiore nella documentazione della chiesa fino alla fine degli

²³⁸ *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 8r (ma «superius et inferius» è chiaramente di mano diversa); per i libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 8v (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

²³⁹ ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 2, f. 27. Il toponimo è semplicemente *Oclepum*, ma che in questo caso si faccia riferimento al comune di Occhieppo superiore, del quale il conte sabauda deteneva anche la giurisdizione sulla parte che in precedenza era sotto il comune di Vercelli, vi sono vari indizi. Innanzitutto nel 1379 è il solo comune di Occhieppo superiore ad aver fatto dedizione a casa Savoia (dedizione del 15 dic. 1379 in ASTo, Museo, cart. V/2, doc. 15 dic. 1379), mentre il comune di Occhieppo inferiore è rimasto in mano ai Visconti (vedi n. successiva). Un'ulteriore conferma deriva da un documento posteriore, dal quale risulta che i 40 fiorini di fodro che troviamo nei conti di castellania erano interamente devoluti dal comune di Occhieppo superiore (ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 344, fasc. 7855: «communitas Oclepi superioris flor. XL jan.»). Da un documento del 1422 veniamo a sapere che le due parti di Occhieppo superiore hanno complessivamente 150 fuochi: ASB, ASCB, b. 112, fasc. 3426 (1422).

²⁴⁰ ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1382, 1385, 1393, 1397, 1398, 1401, 1402. Per la supplica diretta al comune di Vercelli nel 1396, dalla quale emerge che i Dal Pozzo erano rimasti gli unici di fedeltà viscontea: ASCVc, Ordinati, vol. 2, f. 25rv (3 giu. 1396), e sopra, n. 91.

²⁴¹ ASCVc, Libri di taglia, a. 1406, f. 197r.

anni '50, il 14 settembre 1378 conferma la propria fedeltà a Gian Galeazzo Visconti: compare un solo console, che si qualifica «consul ipsius communis Oclepi inferioris et hominum dicti loci iurisdictionis vercellarum» (l'espressione lascerebbe intendere che vi siano, ad Occhieppo inferiore, uomini non appartenenti al distretto della città)²⁴². In seguito della villa si trova attestazione nella documentazione fiscale e giudiziale del comune di Vercelli²⁴³. Nel 1388 fallisce il tentativo dei biellesi di occupare il castello di Occhieppo inferiore corrompendo un familiare del castellano visconteo²⁴⁴. Non sappiamo sotto quale potere si trovasse l'altra parte: di certo la parte vercellese viene ad un certo punto conquistata ai domini sabaudi dagli Avogadro, che infatti nel 1404, e poi di nuovo nel 1434, ne chiedono al conte regolare investitura²⁴⁵.

Palazzolo

Nel 1212 due abitanti di Palazzolo promettono che, se abbandoneranno la giurisdizione vercellese («si contingerit ipsos ullo tempore recedere de iurisdictione Vercellarum»), daranno al comune di Vercelli 25 lire pavesi²⁴⁶. In un documento del 1227 agisce un sindaco «nomine universitatis hominum de Palazolii qui sunt de iurisdictione civitatis vercellarum»²⁴⁷. Nel 1241 il comune di Vercelli concede la cittadinanza a una serie di homines «de Sancta Agatha et Palazolio» o «qui voluerint venire ad habitandum in dictis locis»²⁴⁸. Nel 1243 Palazzolo è fra le località della chiesa vendute al comune di Vercelli²⁴⁹. Esplicito sull'esistenza di una zona del luogo di giurisdizione vercellese un articolo degli statuti trecenteschi (1341), dove si stabilisce un trattamento fiscale specifico per gli uomini che vogliono

²⁴² ASCVc, Pergamene, m. 12 (14 sett. 1378).

²⁴³ ASCVc, Pergamene, appalto del dazio del vino e della carne (dic. 1378); ASCVc, Libri del sale, a. 1384 in poi (Cengarle, *Il distretto* cit., p. 387 n. 33); Libri di taglia, aa. 1379, 1382, 1384-88, 1391-94, 1397-99, 1401-03; libro delle accuse, a. 1390, f. 1v, a. 1403, f. 36r.

²⁴⁴ ASB, ASCB, Comune, b. 41, f. 3.

²⁴⁵ Barbero, *Signorie e comunità* cit., pp. 479, 504-505.

²⁴⁶ Panero, *Terre in concessione* cit., p. 162 n. 39 (doc. in Pacta, doc. 253 p. 283).

²⁴⁷ BB I/1, doc. 91 (1227).

²⁴⁸ BB I/1, doc. 182 (1241); cfr. anche Panero, *Due borghi franchi* cit., p. 50, e Id., *Comuni e borghi franchi* cit., p. 30.

²⁴⁹ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 454 (XI dell'Appendice), p. 718.

«habitare super iusticia et iurisdicione Vercellarum» di Palazzolo²⁵⁰. Poco dopo (fine anni '40, e anni '50 del XIV secolo) la località risulta soggetta alla signoria vescovile: compare nel *Libellus feudorum* e nei libri dei redditi versando un fodro pari a 40 lire²⁵¹. Il luogo pare essere di doppia giurisdizione ancora alla fine del XIV secolo, quando Nicola Fieschi, fratello del vescovo di Vercelli Giovanni, risulta in possesso di «medietatem Palazolii»²⁵².

Saluggia

Nel 1243 Saluggia è fra le località della chiesa vendute al comune di Vercelli²⁵³. La prima attestazione della doppia giurisdizione è in un articolo degli statuti trecenteschi del comune di Vercelli (1341), che stabilisce un trattamento fiscale specifico per gli uomini che vogliono «habitare super iusticia et iurisdicione Vercellarum ad loca et in locis Palazolii, Salugarum et Auxiliani»²⁵⁴. L'altra parte della località era nelle mani del vescovo, e risulta infatti censita nella documentazione episcopale degli anni '40 e '50²⁵⁵. Durante la guerra che aveva opposto, fra gli anni '50 e gli anni '70 del Trecento, Visconti e Savoia nel Vercellese, la Saluggia di parte vescovile era stata occupata dal marchese di Monferrato (1365), e nonostante la fedeltà dimostrata da una parte degli abitanti «tam nobiles quam rustici» - che per evitare il cambio di dominazione si erano trasferiti su altre terre soggette alla signoria episcopale - pare che la località sia rimasta in suo possesso²⁵⁶. Dalle scarse attestazioni in nostro possesso parrebbe di capire che in questa

²⁵⁰ *Statuta 1341*, f. 117v.

²⁵¹ AAVc, Investiture, m. 1, *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis*, f. 10v; AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19, Libri dei redditi, f. 15r (a. 1352, la località è presente anche nei redditi degli anni successivi). Segnaliamo che nel *libellus feudorum* la voce di Palazzolo contempla due voci relative al fodro, pari a 40 e 12 lire: non lo si è considerato un elemento significativo della doppia giurisdizione perché nei libri dei redditi della chiesa, redatti nel decennio successivo, il secondo importo figura sempre come un semplice “fictum” in denaro, ed è quindi probabile che il doppio fodro del *Libellus* sia un errore del redattore.

²⁵² ASTo, Province, m. 23, doc. 24 (1381); e Barbero, *Signorie e comunità*, p. 465.

²⁵³ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 454 (XI dell'Appendice), p. 718.

²⁵⁴ *Statuta 1341*, f. 117v.

²⁵⁵ La località paga un fodro pari a 40 lire: *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 10v; per i libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 16r (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

²⁵⁶ Negro, *Quia nichil fuit solutum* cit., pp. 323, 325.

fase a spartirsi la località sono il comune di Vercelli e il marchese di Monferrato, dato che la comunità compare occasionalmente nella documentazione fiscale del comune vercellese fra l'ultimo decennio del Trecento e i primi anni del successivo²⁵⁷.

Santhià

Le prime attestazioni (1216, 1241) consistono in concessioni, da parte del comune di Vercelli, del cittadinoico a individui di Santhià: in entrambi i casi al comune di Vercelli interessa che gli uomini trasferiscano e mantengano la loro casa d'abitazione su terra del distretto vercellese²⁵⁸. Nel 1239 il comune di Vercelli, su mandato imperiale, ordina al console e ai credendari di Santhià che si uniscano, con gli «homines predicti loci domini episcopi», all'esercito fatto contro gli alessandrini²⁵⁹. Nel 1243 Santhià è fra le località della chiesa vendute al comune di Vercelli²⁶⁰. I cittadinoici del 1268, i primi dopo il fallimento della vendita del 1243, esplicitano la doppia giurisdizione della località: per una parte dei nuovi cittadini vercellesi si segnala il trasferimento dell'individuo dalla zona di Santhià soggetta al vescovo alla zona di Santhià soggetta al comune di Vercelli (abitanti «in loco Sancte Agathe super iurisdizione ecclesie Vercellensis et episcopatus», dichiarano di trasferirsi «super iurisdizione dicti comunis Vercellarum in predicto loco Sanctae Agathe») ²⁶¹. Della doppia giurisdizione si trova poi traccia negli statuti vercellesi di metà Trecento, dove Santhià figura fra le località del distretto vercellese dove «ipsa iurisdictione civitatis» è «aliquo modo connexa

²⁵⁷ Già nel 1365 Saluggia è nelle mani del marchese di Monferrato, che pare aver mantenuto la località fino almeno al 1402 (Negro, *Quia nichil* cit., pp. 322-23, 325; Barbero, *Signorie e comunità* cit., p. 471). Per quanto riguarda le attestazioni vercellesi: ASCVc, libri delle imposte del sale dal 1391 (Cengarle, *Il distretto* cit., pp. 387 n. 34, 394); libri di taglia («villa Salugiarum») aa. 1393, 1394, 1397-98, 1401, 1402.

²⁵⁸ BB I/1 doc. 90 (1216) e BB I/1 doc. 182 (1241); cfr. sopra, testo in corr. n. 24, e Panero, *Due borghi* cit., p. 50.

²⁵⁹ I messi del comune di Vercelli si recano in varie località soggette alla chiesa di Vercelli per ordinare, su mandato imperiale, l'invio di armati nell'esercito «facto contra Alexandrinos»: nel caso di Santhià (BB, I/1, docc. 68-69) compare come testimone un santhiatese, *Guillelmus de Ser Zucho*, «de iurisdictione Vercellarum», e l'ingiunzione è fatta agli uomini «dicti loci domini episcopi»; queste espressioni non ricorrono nei casi di Moncrivello e Biella, che non erano e non risultano mai essere state di doppia giurisdizione (BB, I/1, docc. 64-65, 70-71).

²⁶⁰ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 454 (XI dell'Appendice), p. 718.

²⁶¹ BB I/3, doc. 531-540, BB II/1 doc. 112 (1268) (sopra, n. 25).

alicui alii iurisdictioni», cioè a quella vescovile²⁶². Successivamente Santhià è censita nella documentazione fiscale dei vescovi di Vercelli (*Libellus feudorum*, libri dei redditi)²⁶³. Anche nel caso di Santhià si verifica una doppia dedizione ai Savoia (1373, 1379): dato che il primo atto, stando alla citazione che ne fa il Dionisotti, parrebbe concordato da una comunità che fino a quel momento era stata soggetta ai Visconti, potremmo supporre che si tratti - come abbiamo verificato in altri casi - della dedizione separata delle due parti di comunità²⁶⁴. Ma questa interpretazione cozza con l'appalto del dazio del vino e della carne, emanato dal comune di Vercelli nel 1378. Qui non solo la doppia giurisdizione di Santhià risulta ancora operante, ma si delinea anche, per quest'ultima, un ruolo di “modello” per le altre località bipartite: si prevede infatti che «in terris miste iurisdictionis» si applichino le norme contenute «in dato daciti et sexti vini Sanctae Agathe» (invece per i comuni genericamente appartenenti al distretto vercellese l'appaltatore doveva applicare le norme elaborate nel dazio della città)²⁶⁵. L'ipotesi più probabile è che la doppia giurisdizione si sia esaurita poco dopo, con la nuova ondata di dedizioni ai Savoia del 1379. Del fatto che dopo quest'anno la località sia tutta in mano sabauda forniscono indizio anche i libri di taglia vercellesi: la località non compare mai negli elenchi delle ville soggette alla giurisdizione cittadina; la sezione relativa ai nobili e ai cittadini che abitano «extra districtum vercellarum» e che hanno beni «in ipsu districtu» contempla occasionalmente uomini di Santhià, ma solo per i beni che questi ultimi detengono in altre località.

²⁶² *Statuta 1341*, f. 87r.

²⁶³ La località paga un fodro pari a 90 lire: *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 10r; per i libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 13v (a. 1352, la località è regolarmente censita anche nei redditi degli anni successivi).

²⁶⁴ Della prima dedizione, del 19 febbraio 1373, esiste solo una citazione di C. Dionisotti, *Memorie storiche della città di Vercelli*, Biella 1861, vol. II, p. 251 n. 2 (né in archivio di stato di Torino, né nell'archivio comunale locale è stato possibile reperire il doc. citato dal Dionisotti; il brano che cita l'autore contiene riferimenti a «quamplurimi Christi fideles, qui sub iniquo dominio et tyrannica servitute domini Galeaz Vicecomiti Mediolani tenebantur multipliciter subiugati»). La seconda dedizione del 3 marzo 1379 è in AST, PD, vol. 59, f. 13v (in copia settecentesca anche in Archivio Comunale di Santhià, “Volume A. Copie privilegi e concessioni de Reali predecessori a favore della comunità di Santhià”): agiscono i sindaci «loci et comunitatis Sanctae Agathe nomine omnium et singulorum hominum cominitatis loci predicti».

²⁶⁵ ASCVc, Pergamene, m. 12, doc. 349 (1378).

Sordevolo

Nel 1243 Sordevolo è fra le località della signoria vescovile vendute al comune di Vercelli²⁶⁶. Nel *Libellus feudorum* e nei libri dei redditi della chiesa di Vercelli (aa. '40 e '50 del XIV secolo) il comune di Sordevolo non è rappresentato, come le altre località della signoria episcopale, da una voce a sé stante: redditi versati al vescovo da questo comune - o meglio da una sua frazione, Verdobbio - sono però censiti nella pagina dedicata alla vicina Occhieppo²⁶⁷. Nel 1368 il vescovo di Vercelli fa redigere un censimento di tutte le terre di Sordevolo - tanto quelle comuni quanto quelle detenute da privati - sulle quali percepisce fitti e ha, su dichiarazione dei singoli, «honorancias, iurisdictionem et fodra»²⁶⁸. Nel 1379 la comunità di Sordevolo fa dedizione ai Savoia: che si tratti in realtà della sola parte episcopale (questo dato non è esplicitato nel documento), abbiamo indizio dal fatto che negli anni successivi la località compare occasionalmente nella documentazione fiscale del comune di Vercelli²⁶⁹, ma per avere una prova esplicita occorre attendere il 1388. Negli ordinati del comune di Vercelli di quest'anno si trova una supplica dei pochi uomini rimasti ad abitare nella parte vercellese di Sordevolo: questi ultimi, oltre a lamentare i soprusi patiti dagli ufficiali sabaudi di stanza a Biella per passare all'altra dominazione, dichiarano che «ipse locus est miste iurisdictionis», vale a dire della città di Vercelli e del vescovo (anche se la giurisdizione di quest'ultimo è stata usurpata nell'ul-

²⁶⁶ *Il Libro degli Acquisti* cit., doc. 455 (XII dell' Appendice), p. 720.

²⁶⁷ *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1), f. 8r: sotto i redditi di Occhieppo superiore e inferiore compaiono 3 libbre di cera versate da «Illis de Verdobiis de Sordevolo». Libri dei redditi (AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19), f. 9r (a. 1352): fra i redditi di Occhieppo c'è un fitto in denaro versato dal «commune Sordeveli», voce che scompare negli anni successivi, sostituita dal versamento di cera, con lo stesso importo del *Libellus*, fatto da «Illis de Verdobiis de Sordevolo» (fino al 1356).

²⁶⁸ AAVc, Diversorum, m. 3, doc. 53: le consegne degli appezzamenti sono effettuate dal console per i beni comuni e da una cinquantina di particolari per le proprietà dei singoli (con indicazione del tipo di coltura, della localizzazione e delle coerenze, dell'entità del fitto, e a lato - occasionalmente - il nome di chi «tenet» la terra). Al termine di ogni consegna vi è una frase che, quando non lasciata a metà, è del tipo «Et in omnibus suprascriptis consignat quod dominus episcopus habet honorancias, iurisdictionem et fodra» (vd. ad es. f. 2v).

²⁶⁹ Dedizione del luogo di Sordevolo in ASTo, Museo, V/2 (18 settembre 1379): compaiono un console e 4 uomini «omnes de loco Sordeveli». Per le attestazioni del luogo di Sordevolo nella documentazione vercellese vd. ad. es. ASCVc, Libri di taglia, aa. 1379, 1382, 1394, 1395; libri dell'imposta del sale (dal 1384): Cengarle, *Il distretto* cit., p. 387 n. 33.

tima guerra dai Savoia)²⁷⁰. Il 19 luglio 1404 anche la Sordevolo di parte vercellese («communitatis et hominum ac singularum personarum et tocuis universitatis dicti loci Sordevelli partis solite de iurisdictione Vercellarum») fa dedizione al conte di Savoia, chiedendo che il comune e gli uomini siano mantenuti nei diritti e nelle consuetudini, anche relativamente ai pascoli, di cui godevano precedentemente sotto il comune di Vercelli («Item quod commune et homines eorum consuetudinibus, libertatibus, franchesiis, iuribus, honoranciis, acqueductibus et pascheriis quibus utebantur et usi erant tempore quo regebantur per civitatem Vercellarum seu dominum Mediolani») ²⁷¹. Gli uomini chiedono che alcuni degli oneri (contributo alle fortificazioni) rimangano «per modum quem facere soliti erant dum erant suppositi dicte civitati» (cioè «pro terris et possessionibus suis allodialibus dumtaxat»), e per quanto concerne le taglie, che riguarderanno coloro che posseggono terre di giurisdizione vercellese nel territorio di Sordevolo («possidentes terras et possessiones super finibus et territorio Sordevelli solite dicte iurisdictionis»), si dichiarano disponibili alla redazione di un estimo. L'anno successivo gli ufficiali sabaudi si recano a Sordevolo a visitare i «foca iusticie dicti loci» e ne trovano 19; considerato che il luogo è povero e non è in grado di sostenere il focaggio pari a un fiorino ducato per fuoco il conte riduce l'importo a 14 fiorini²⁷². Nel 1430 la città di Vercelli (che si è da poco data ai Savoia) riesce a farsi riattribuire la giurisdizione sulla parte della comunità ex-vercellese, che conta 19 fuochi: Sordevolo è dunque spartita fra una parte soggetta al podestà di Biella e una parte soggetta al podestà di Vercelli²⁷³. Nel 1432 Sordevolo risulta ancora fra i luoghi che «pro una parte ipsorum locorum sub potestate Vercellarum pro altera vero parte sub potestate nostris Bugelle modernis temporibus de iusticia respondent», e il duca di Savoia, considerati i danni che ne derivano per il corretto funzionamento della giustizia, decide di sottoporla interamente al podestà

²⁷⁰ ASCVc, Ordinati, vol. 1 f. 29, 30 gennaio 1388 (sopra, testo in corr. della n. 90; vd. anche Cengarle, *Il distretto* cit., p. 391).

²⁷¹ ASTo, Conti di castellania di Biella, rot. 13, f. 42 sgg.

²⁷² *Ibidem*. Sordevolo pagava in tutto 29 fiorini (15 per la parte episcopale, 14 per quella vercellese); da un documento del 1422 veniamo a sapere che le due parti di Sordevolo contano complessivamente 150 fuochi: ASB, ASCB, b. 112, fasc. 3426 (1422).

²⁷³ ASTo, Conti di castellania di Vercelli, rot. 2 (nel rot. 3 il numero dei fuochi; cfr. sopra, n. 122).

di Biella²⁷⁴. Le due parti di località, come testimoniano i conti di castellania biellesi, continuano a mantenere uno statuto distinto almeno sino al 1462²⁷⁵.

Villareggia

La prima attestazione è negli statuti trecenteschi del comune di Vercelli: nell'articolo «Quod locus et terra Ville Regie habitetur super iurisdictione vercellarum», si dice che tutta la terra del luogo è ormai di giurisdizione vercellese tranne le case degli uomini del vescovo, e che bisogna fare in modo che anche queste ultime vengano trasferite su terra del comune²⁷⁶. Nel coevo libro delle investiture rurali del vescovo Emanuele Fieschi un individuo di Villareggia consegna terre e possessi nel luogo e giura di essere «homo subditus et fidelis perpetuo dicti domini episcopi»²⁷⁷. Villareggia è censita nel *Libellus feudorum* e nei libri dei redditi della chiesa di Vercelli (anni '40 e '50 del XIV secolo)²⁷⁸. Nel 1381 la località risulta essere entrata fra i possessi di Nicola Fieschi, fratello del vescovo di Vercelli²⁷⁹. Non abbiamo alcuna attestazione del luogo nelle fonti fiscali del comune di Vercelli, e probabilmente la giurisdizione cittadina è stata eliminata durante la guerra degli anni precedenti. Nel 1387 «vel circa» la comunità di Villareggia risulta essersi data ai Savoia e compare, insieme alla comunità di Cigliano, nei conti di castellania di Santhià²⁸⁰.

²⁷⁴ ASB, ASCB, b. 12, fasc. 6.

²⁷⁵ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 2, f. 28r.

²⁷⁶ *Statuta 1341*, f. 154v.

²⁷⁷ AAVc, Libro delle investiture rurali (1346), f. 5.


²⁷⁸ Nel *Libellus feudorum ecclesie Vercellensis* (in AAVc, Investiture, m. 1, f. 11r) Villareggia compare con Uliaco e paga 40 soldi di fodro. L'importo rimane immutato nei libri dei redditi, dove Uliaco non è più nominato: AAVc, Diversorum, m. 2, doc. 19, f. 17r (a. 1352, la località è presente anche nei redditi degli anni successivi).

²⁷⁹ ASTo, Provincia di Vercelli, m. 23, doc. 24 (sopra, n. 99).

²⁸⁰ ASTo, Conti di castellania di Santhià, rot. 2, 2v (1381-95).

"Et sic foret una magna confusio"

Le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo





SOCIETÀ STORICA VERCELLESE

VERCELLI FRA TRE E QUATTROCENTO

ATTI DEL SESTO CONGRESSO STORICO VERCELLESE

VERCELLI, AULA MAGNA DELL'UNIVERSITÀ A. AVOGADRO,
"CRIPTA DELL'ABBAZIA DI S. ANDREA"

22 - 23 - 24 NOVEMBRE 2013

A CURA DI
ALESSANDRO BARBERO

VERCELLI
2014

SOCIETÀ STORICA VERCELLESE
via Fratelli Garrone, 20 - 13100 Vercelli - Tel. 0161.254269
storicavc.segreteria@retor.it
<http://www.retor.it>

COMITATO SCIENTIFICO

prof. Alessandro Barbero, prof. Maria Antonietta Casagrande,
prof. Rinaldo Comba, prof. Heinrich Dormeier, prof. Grado G. Merlo,
dr. Rosaldo Ordano, prof. Claudio Rosso, prof. Aldo A. Settia,
prof. Edoardo Tortarolo, prof. Edoardo Villata.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
2014
ISBN 978-88-96949-09-2

Impaginazione e stampa: GALLO artigrafiche - Vercelli